

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 167



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
1° luglio 2010

Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

2010/357/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2009, sull'aiuto di Stato C 39/08 (ex N 148/08) previsto dalla Romania a favore della formazione da parte di Ford Craiova [notificata con il numero C(2009) 9350] ⁽¹⁾**..... 1

2010/358/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato C 27/08 (ex N 426/05) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Sovello AG (ex EverQ GmbH) [notificata con il numero C(2010) 172] ⁽¹⁾**..... 21

IV Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

2010/359/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'aiuto di Stato C 59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) al quale l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA [notificata con il numero C(2009) 8123] ⁽¹⁾**..... 39

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2009

sull'aiuto di Stato C 39/08 (ex N 148/08) previsto dalla Romania a favore della formazione da parte di Ford Craiova

[notificata con il numero C(2009) 9350]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/357/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

tato CE (ora articolo 108, paragrafo 2, del TFUE) ⁽²⁾ relativamente all'aiuto notificato, e ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ⁽³⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

(3) La Romania ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 7 novembre 2008. Il 18-19 novembre 2008, la Commissione ha incontrato le autorità rumene e i rappresentanti di Ford nei locali dello stabilimento di Craiova.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

(4) Con lettera del 26 novembre 2008, la Commissione ha accettato la richiesta del beneficiario di prorogare il termine per la presentazione delle osservazioni. Ford ha presentato le sue osservazioni con lettera del 18 dicembre 2008. Tali osservazioni sono state inoltrate alle autorità rumene con lettera del 9 marzo 2009.

avendo invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di tali disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(5) La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni nelle lettere del 6 marzo 2009 e del 23 giugno 2009. Le autorità rumene hanno risposto rispettivamente il 2 aprile 2009 e il 22 luglio 2009.

1. PROCEDIMENTO

(1) Le autorità rumene hanno informato la Commissione con lettera del 1° aprile 2008 in merito a un singolo aiuto ad hoc alla formazione per l'importo di 57 milioni di EUR, erogato a favore del costruttore di automobili Ford Romania SA, con sede a Craiova.

(6) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da altri interessati.

(2) Con lettera del 10 settembre 2008, la Commissione ha informato la Romania della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trat-

⁽²⁾ Con effetto dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del TFUE. Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere intesi rispettivamente, se del caso, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

⁽³⁾ La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, cfr. la nota 1.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.10.2008, pag. 29.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il beneficiario

- (7) Il beneficiario dell'aiuto è Ford Romania SA, una società di Ford Motor Company, che il 12 settembre 2007 ha acquistato dall'agenzia rumena per le privatizzazioni AVAS lo stabilimento di produzione automobilistico e l'attività precedentemente gestiti a Craiova da SC Automobile Craiova SA e da SC Daewoo Automobile SA (in prosieguo denominata «Ford Craiova»).
- (8) Con decisione del 27 febbraio 2008, la Commissione ha stabilito che l'accordo di privatizzazione comportava un aiuto incompatibile e ha quindi ordinato il recupero di 27 milioni di EUR ⁽⁴⁾. La somma è stata rimborsata con gli interessi il 27 giugno 2008.
- (9) Ford ha acquistato lo stabilimento automobilistico di Craiova per iniziare a produrre due nuovi tipi di veicolo (B-MAV, un piccolo modello multifunzionale, e ISV, un veicolo leggero adatto per il trasporto di merci e/o passeggeri) a partire dal 2009, nonché una nuova generazione di motori a bassa emissione di CO₂ a partire dal 2011. Questo progetto richiederà la creazione di due nuove linee di produzione, per un investimento totale stimato di 675 milioni di EUR. In base all'accordo di privatizzazione, Ford si è impegnata a mantenere i 3 900 dipendenti esistenti e a creare nuovi posti di lavoro, raggiungendo un totale di 9 000 dipendenti entro la fine del 2012.
- (10) Lo stabilimento di Craiova si trova in una regione svantaggiata ammissibile all'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. Con decisione del 30 aprile 2008, la Commissione ha approvato un aiuto a finalità regionale per 143 milioni di EUR a favore di Ford Craiova, corrispondente all'intensità massima di aiuto consentita per un vasto progetto di investimento di queste dimensioni in una regione ammissibile per un'intensità base massima di aiuto del 50 % dei costi d'investimento ammissibili ⁽⁵⁾.

Il progetto di formazione

- (11) L'aiuto notificato sostiene un programma di formazione quinquennale completo che Ford intende offrire tanto alla manodopera esistente (3 900 unità) quanto ai futuri dipendenti dello stabilimento automobilistico di Craiova,

⁽⁴⁾ Decisione 2008/717/CE della Commissione, del 27 febbraio 2008, sull'aiuto di Stato C 46/07, (ex NN 59/07) erogato dalla Romania sulla Privatizzazione di Automobile Craiova (già Daewoo Romania) (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 12). La Commissione ha riscontrato che il prezzo per la privatizzazione era stato ridotto a fronte dell'impegno di Ford a mantenere la manodopera esistente (3 900 unità) e a creare un totale di 9 000 nuovi posti di lavoro entro il 2012, nonché a raggiungere entro la fine del 2012 un livello di produzione pari a 200 000 veicoli l'anno. La Commissione ha ordinato il recupero di 27 milioni di EUR, corrispondenti alla differenza tra il valore di inventario netto e il prezzo di acquisto. Nell'ambito dell'operazione di privatizzazione, il governo rumeno aveva firmato in data 7 novembre 2007 una lettera d'impegno vincolante, con la quale si impegnava a concedere a Ford aiuti a finalità regionale per un totale di 156 milioni di EUR e un aiuto alla formazione per un totale di 57 milioni di EUR, relativamente al progetto Craiova.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione del 30 aprile 2008 sull'aiuto di Stato N 767/07, Aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU C 238 del 17.9.2008, pag. 4).

fino a un totale di 9 000 unità. Si stima che il costo del programma di formazione sarà pari a 185,5 milioni di EUR ⁽⁶⁾, di cui 128,5 milioni di EUR saranno conferiti da Ford, mentre 57 milioni di EUR saranno erogati dalle autorità rumene sotto forma di aiuto alla formazione.

- (12) Il programma di formazione ha una struttura bidimensionale.
- (13) Nella dimensione verticale, il programma si articola in alcuni livelli. Il primo livello comprende la formazione richiesta dalla legislazione dell'Unione europea/rumena e/o necessaria per il buon funzionamento dello stabilimento — che potrebbe essere definita come «formazione aziendale specifica». Questo livello di formazione non è ammissibile all'aiuto. Il suo costo stimato di circa 29,7 milioni di EUR è interamente a carico di Ford. Gli altri livelli includono: la formazione che sarebbe offerta solo parzialmente in assenza dell'aiuto (vale a dire fino al 40 % del contenuto completo del corso); la formazione che non sarebbe affatto offerta in assenza dell'aiuto; e la formazione relativa alla selezione delle categorie di dipendenti.
- (14) Nella dimensione orizzontale, il programma offre 269 corsi, raggruppati in quattro moduli/tematiche principali di formazione:
- Sicurezza: 79 corsi volti a sviluppare la cultura della sicurezza sul posto di lavoro. Questi corsi si suddividono in quattro sottotemi principali: sicurezza di base sul posto di lavoro; utilizzo sicuro dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale; sicurezza dei pedoni; individuazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli. Ogni corso consta di una parte introduttiva, seguita da una formazione comportamentale approfondita. Dei 79 corsi offerti in questo blocco, 61 sono indirizzati agli operai e al personale in posizioni dirigenziali, mentre 18 corsi si rivolgono soltanto a quest'ultima categoria di dipendenti.

La formazione che l'impresa deve offrire per soddisfare gli standard societari interni in materia di sicurezza e i requisiti della normativa dell'Unione europea e rumena sulla sicurezza non è considerata ammissibile all'aiuto ⁽⁷⁾. I costi ammissibili per questo modulo ammontano a 17,57 milioni di EUR, per i quali si può chiedere un aiuto fino a 8,43 milioni di EUR.

⁽⁶⁾ Secondo quanto dichiarato dal beneficiario il 18 dicembre 2008.

⁽⁷⁾ E cioè: addestramento sulla salute e sulla sicurezza per gli addetti alla produzione; formazione relativa all'ingresso sicuro sul luogo di lavoro; interruzione attività per ECPL; interruzione attività per ECPL per la produzione; addestramento di base sulla salute e sulla sicurezza per gli impiegati dell'amministrazione; introduzione sul luogo di lavoro per i visitatori e gli agenti contrattuali; piano di reazione ambientale; sistema meccanico antifurto (MATS) e gestione dei dati per i materiali pericolosi; valutatori dei rischi; addestramento per le aree recintate o i cantieri edili; valutazione dei rischi d'incendio e sicurezza; interruzione attività per verifica sicurezza prevista dalla normativa (semestrale); interruzione attività per verifiche della sicurezza dei pedoni (semestrale); salute e sicurezza per i quadri e il comitato salute e sicurezza; pronto soccorso.

- Competenze di base: 59 corsi volti a sostenere lo sviluppo personale dei dipendenti attraverso l'insegnamento di competenze di valenza generale. I corsi sono raggruppati in base ai seguenti sottotemi: lingua rumena per i dipendenti stranieri; competenze dirigenziali per i supervisori/capisquadra; competenze Outlook e IT di base; conoscenza della lingua inglese per la manodopera locale; lettura, scrittura e matematica di base; competenze dirigenziali di base per i dipendenti a tutti i livelli; formazione IT generale; formazione approfondita personalizzata per i dipendenti «modello» selezionati. In particolare, 14 corsi sono rivolti tanto agli operai quanto al personale in posizioni dirigenziali⁽⁸⁾, mentre 45 corsi si rivolgono soltanto a quest'ultima categoria di dipendenti.

I costi stimati dei corsi considerati non ammissibili all'aiuto saranno interamente a carico di Ford⁽⁹⁾. I costi ammissibili per questo modulo ammontano a 93,13 milioni di EUR, per i quali si può chiedere un aiuto fino a 46,56 milioni di EUR. Si prevede in particolare che i corsi sulla lettura, scrittura e matematica di base, che saranno tenuti sia per gli operai che per il personale in posizioni dirigenziali, costeranno all'incirca 22,5 milioni di EUR l'uno.

- Nozioni commerciali fondamentali: 73 corsi volti a aumentare il livello di comprensione dei dipendenti per quanto riguarda le prassi commerciali mondiali ed europee. Parte dei corsi offerti in questo modulo, vale a dire 20⁽¹⁰⁾, si rivolge sia agli operai che al personale in posizioni dirigenziali (capisquadra, supervisori, personale specializzato e quadri). Il resto dei corsi è indirizzato soltanto a queste ultime categorie professionali. Tre aree di formazione rientranti in questo modulo, e cioè i sistemi IT specifici di Ford, i processi operativi di Ford e i processi di controllo interni di Ford, comprendono corsi che sono necessari per il funzionamento efficiente dello stabilimento e non sono quindi ammissibili all'aiuto. I corsi restanti sono definiti come opzionali, o complementari, e il loro scopo consiste nel portare i dipendenti a un livello superiore di esperienza e competenza. Queste aree complementari di formazione coprono temi generali, tra cui: capacità di gestione dei progetti; com-

petenze funzionali (risorse umane, acquisizioni, finanze); programma 6 Sigma (miglioramento della qualità); formazione supplementare personalizzata per dipendenti «modello» selezionati.

I costi totali ammissibili di questo modulo di formazione sono stimati a 8 milioni di EUR circa, di cui 4 milioni di EUR saranno conferiti da Ford e gli altri 4 milioni di EUR saranno erogati sotto forma di aiuto. I costi della formazione aziendale specifica offerta nell'ambito di questo modulo sono interamente a carico dell'impresa⁽¹¹⁾.

- Competenze industriali: 58 corsi volti a trasmettere, nel loro insieme, un livello di competenza industriale che vada oltre il livello strettamente necessario per lo svolgimento delle attività, nonché a mettere i dipendenti in condizione di affrontare le sfide poste dall'utilizzo delle nuove tecnologie nell'ambiente produttivo in generale. Due di questi corsi, ossia l'assemblaggio motori e la simulazione della produzione, sono corsi aziendali specifici e non sono pertanto ammissibili all'aiuto. I corsi restanti si qualificano come formazione supplementare/opzionale e trattano vari argomenti rientranti nelle tematiche più ampie delle competenze di elettricisti/meccanici e della manutenzione in senso lato. La maggior parte dei corsi offerti in questo modulo è indirizzata agli operai e al personale in posizioni dirigenziali⁽¹²⁾.

I costi totali ammissibili di questo modulo di formazione sono stimati a 39,1 milioni di EUR circa, di cui 18,9 milioni di EUR saranno conferiti da Ford e circa 18,2 milioni di EUR potranno essere richiesti come aiuto.

- (15) La parte aziendale specifica del programma di formazione, che sarà interamente finanziata da Ford, ha un costo stimato di 29,73 milioni di EUR⁽¹³⁾. Per la formazione supplementare dichiarata ammissibile all'aiuto, la distribuzione dei costi ammissibili tra i moduli del programma di formazione e il contributo diretto di Ford sono riportati nella tabella sottostante (in milioni di EUR).

⁽⁸⁾ E cioè: il ruolo delle squadre nella definizione degli obiettivi e nell'attuazione delle politiche; perfezionamento continuo; introduzione all'uso del computer con MS Windows XP; nozioni di base su MS Excel; nozioni di base su MS Word 2003; capacità di lavorare in gruppo; valutare le differenze, garantire il successo — diversità e dignità sul posto di lavoro; formazione dei formatori; efficacia delle riunioni; capacità di lettura e scrittura; matematica aziendale; introduzione sulle schede di valutazione; corso di lingua inglese; formazione sulla leadership per gli specialisti di prodotto.

⁽⁹⁾ E cioè: formazione sulle schede degli incarichi; introduzione sulle schede di valutazione del rendimento; strategie, obiettivi e indicatori chiave di rendimento.

⁽¹⁰⁾ Quali: principi di produzione; analisi delle cause fondamentali (5 motivi); tecniche di «Visual Factory»; verifica degli errori; individuazione e risoluzione dei difetti; perfezionamento continuo; panoramica della qualità; controllo statistico dei processi; principi di etica d'impresa; sistemi di produzione ecc.

⁽¹¹⁾ A copertura dei seguenti corsi aziendali specifici: controllo dei processi in fabbrica; gestione e conservazione dei documenti; l'utilizzo del controllo statistico dei processi presso Ford; etica d'impresa presso Ford; controllo interno presso Ford; sistemi operativi di produzione presso Ford; formazione al programma Captura; contabilità gestionale presso Ford; contabilità finanziaria e processi fiscali presso Ford; processi di analisi finanziaria presso Ford; processi di acquisizione presso Ford; processi delle risorse umane presso Ford; sistemi d'ordine e d'acquisto; controllo delle richieste di approvvigionamento e approvazioni; sistemi di approvvigionamento per i compratori; processo di ordinazione in linea non relativa alla produzione (SNOOPE); selezione ordini globali.

⁽¹²⁾ Fatti salvi due corsi sulle conoscenze mediche, vale a dire rianimazione e trattamento in caso di scarica elettrica, e miglioramento delle competenze mediche.

⁽¹³⁾ Valore nominale.

	Sicurezza	Competenze di base	Nozioni commerciali fondamentali	Competenze industriali	Totale
Costi ammissibili per formazione generale	16,17	93,13	7,94	36,67	153,91
Costi ammissibili per formazione specifica	1,49	—	0,16	0,24	1,89
Aiuto alla formazione generale	8,08	46,56	3,97	18,33	76,94
Aiuto alla formazione specifica	0,37	—	0,03	0,06	0,46
Costo totale	8,45	46,56	4,00	18,39	77,44
Contributo di Ford	9,2	46,56	4,08	18,50	78,39

I valori totali dell'aiuto e del contributo di Ford sono indicati al valore nominale. Le autorità rumene e Ford sottolineano che l'impresa ha deciso di limitare l'importo totale dell'aiuto a 57 milioni di EUR. La differenza tra l'aiuto totale cui il programma avrebbe diritto e l'importo richiesto di 57 milioni di EUR sarà a carico dell'impresa, il cui contributo salirà quindi a 98,8 milioni di EUR.

- (16) Il numero totale di giorni di formazione da offrire nel quadro della parte aziendale specifica del programma, non ammissibile all'aiuto, è di circa 200 000 su un periodo di cinque anni, mentre il numero totale di giorni di formazione da offrire nel quadro della parte ammissibile del programma è di circa 800 000 su un periodo di cinque anni. Di conseguenza, i 9 000 dipendenti dovrebbero ricevere complessivamente una media di circa 111 giorni di formazione a testa, da distribuire su un periodo di cinque anni. Le autorità rumene e Ford hanno anche fornito elementi probatori atti a dimostrare che la maggior parte dei formatori coinvolti nel programma (fino al 90 %) saranno reclutati presso centri specializzati esterni di formazione e che la maggior parte della formazione sarà offerta al di fuori dello stabilimento (cfr. anche, a questo proposito, il considerando 18, dove sono indicate le spese di trasferta ammissibili sia per i destinatari della formazione che per il personale docente).
- (17) I costi del programma di formazione sono stati stimati sulla base dei costi simili sostenuti da Ford per la formazione dei suoi dipendenti dello stabilimento di Dagenham (Regno Unito), che sono stati adeguati per tenere conto del livello dei costi in Romania, sulla scorta delle previsioni iniziali (dati del 2008 adeguati ai tassi d'inflazione previsti per gli anni successivi). Sono stati quindi stimati i seguenti costi per giornata di formazione e per beneficiario (escludendo le retribuzioni dei partecipanti):

Categorie di costi ammissibili	Formazione generale	Formazione specifica
Orientamenti e consulenza	[...] (*) EUR	[...] EUR
Compenso dei formatori (2 giorni)	[...] EUR	[...] EUR
Spese di trasferta dei formatori	[...] EUR	[...] EUR
Spese di trasferta dei partecipanti	[...] EUR	[...] EUR
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature	[...]EUR	[...]EUR
Affitto/ammortamento delle strutture di formazione	[...] EUR	[...] EUR
Materiale didattico	[...] EUR	[...] EUR
Totale	181,00 EUR	265,00 EUR

(*) Segreto d'affari.

- (18) I costi ammissibili richiesti per questo programma (che copre un totale di 9 000 dipendenti e che sarà realizzato in un periodo di quattro anni) sono indicati di seguito (valori nominali, in milioni di EUR):

	Aiuto alla formazione generale	Aiuto alla formazione specifica	Totale
Costi dei formatori	[45-50]	[0,5-1,0]	[45-50]
Spese di trasferta dei formatori	[10-15]	[0-0,5]	[10-15]
Spese di trasferta dei partecipanti	[0-5]	[0-0,5]	[0-5]
Altre spese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c)	[10-15]	[0-0,5]	[10-15]
Ammortamento	[0-5]	[0-0,5]	[0-5]
Struttura di formazione	[5-10]	[0-0,5]	[5-10]
Orientamenti e consulenza	[25-30]	[0-0,5]	[25-30]
Costi dei formatori interni	[0-5]	[0-0,5]	[0-5]
Compensazione salariale per i partecipanti	[40-45]	[0-0,5]	[40-45]
Costi ammissibili esclusa la compensazione salariale	[110-115]	[1-2]	[115-120]
Aiuto massimo	76,96	0,47	77,44
Contributo di Ford	76,96	1,42	78,39

L'aiuto

- (19) L'aiuto consiste in una sovvenzione diretta a favore di Ford Craiova pari a 57 milioni di EUR per un periodo di cinque anni. L'aiuto viene proposto a sostegno del progetto di formazione avente un costo stimato complessivo di 185,5 milioni di EUR (valore nominale), di cui 155,8 milioni di EUR si qualificano come ammissibili all'aiuto alla formazione. La maggior parte della spesa ammissibile riguarda la formazione generale, per un totale di 153,93 milioni di EUR. Solo 1,88 milioni di EUR dei costi ammissibili si riferiscono alla formazione specifica. Per questo progetto, le autorità rumene hanno applicato un'intensità di aiuto del 50 % per le misure di formazione generale e del 25 % per le misure di formazione specifica. Di conseguenza, il progetto ha diritto a un aiuto alla formazione generale pari a 76,96 milioni di EUR e a un aiuto alla formazione specifica pari a 0,47 milioni di EUR — per un aiuto totale di 77,44 milioni di EUR. Il beneficiario ha tuttavia deciso di limitare il sostegno dello Stato a 57 milioni di EUR (cfr. anche il considerando 15).
- (20) Le autorità rumene sostengono che, poiché sarebbe irrealistico stimare ex ante i costi esatti per ogni corso di formazione di un programma destinato a durare cinque anni, si rende necessario garantire al beneficiario dell'aiuto una certa flessibilità nella redistribuzione dell'aiuto tra i diversi costi ammissibili, qualora i costi effettivamente sostenuti divergessero dai costi standard stimati. Questa flessibilità consentirebbe al beneficiario di ottimizzare il programma di formazione strada facendo, rispettando al contempo l'ambito della formazione e il volume e le intensità complessive di aiuto.
- (21) Le autorità rumene hanno inoltre proposto, nella documentazione presentata nel luglio 2009, che l'aiuto fosse pagato in anticipo al beneficiario, a intervalli da determinare di comune accordo con quest'ultimo (per esempio a cadenza trimestrale) e sulla base dei costi standard richiesti. Le spese effettivamente sostenute durante ogni esercizio fiscale avrebbero dovuto quindi essere sottoposte a verifica contabile da parte dei revisori interni del beneficiario, mentre i pagamenti dell'aiuto avrebbero dovuto essere adeguati annualmente ai limiti di intensità applicabili. Le norme e le condizioni di pagamento dell'aiuto avrebbero dovuto essere stabilite per iscritto in uno specifico atto legislativo rumeno.

3. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE

- (22) Nella decisione di avviare l'indagine formale del 10 settembre 2008, la Commissione ha espresso riserve sui seguenti aspetti: la giustificazione dell'aiuto, l'effetto di incentivazione/necessità dell'aiuto, il cumulo di aiuti a finalità regionale e aiuti alla formazione e la conformità con il cosiddetto «principio Deggendorf» (tutti trattati di seguito).

Effetto di incentivazione/necessità

- (23) In particolare, la Commissione ha sollevato le seguenti domande: i) se la parte della formazione dichiarata ammissibile all'aiuto non debba essere fornita da Ford in ogni caso, almeno alla manodopera esistente, al fine di introdurre una tecnologia di produzione all'avanguardia per il funzionamento dello stabilimento; e ii) se l'impresa non fosse in realtà tenuta a offrire parti della formazione rientranti nel modulo della sicurezza in base alla normativa dell'Unione europea e/o rumena in materia di sicurezza. In tal caso, l'aiuto non sarebbe compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, in quanto sovvenzionerebbe una formazione che sarebbe stata in ogni caso intrapresa e, di conseguenza, non agevolerebbe «lo sviluppo di talune attività economiche».

Giustificazione

- (24) La Commissione si è chiesta se le parti della formazione proposta per i futuri dipendenti fossero giustificate, in quanto Ford aveva la possibilità di assumere nuovi dipendenti qualificati.

Cumulo/Svantaggi regionali non tangibili

- (25) La decisione di avviare il procedimento ha sollevato la questione se alcune parti della formazione proposta non rimediassero svantaggi regionali non tangibili, sotto forma di deficit di competenze della manodopera esistente, che erano già state compensate dagli aiuti per investimenti a finalità regionale concessi all'impresa nel 2008⁽¹⁴⁾.

Principio Deggendorf

- (26) Secondo una costante giurisprudenza⁽¹⁵⁾, il nuovo aiuto non può essere erogato fino a quando non sia stato completamente recuperato un aiuto incompatibile precedentemente concesso. Le autorità rumene non avevano

dimostrato, alla data di avvio dell'indagine formale, il pieno recupero dell'aiuto associato alla privatizzazione dello stabilimento di Craiova e dichiarato incompatibile con il trattato CE (ora TFUE) dalla Commissione il 27 febbraio 2008⁽¹⁶⁾.

4. OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA

- (27) A seguito dell'avvio del procedimento d'indagine, le autorità rumene hanno presentato osservazioni riguardanti: i) la base giuridica per la valutazione della compatibilità dell'aiuto con il trattato; ii) l'effetto di incentivazione dell'aiuto; e iii) la conformità con il cosiddetto principio Deggendorf.

Base giuridica per la valutazione

- (28) Le autorità rumene sostengono che, secondo il principio della certezza del diritto, l'aiuto deve essere valutato sulla base dei criteri in vigore al momento della notifica (aprile 2008). A quel tempo era ancora vigente il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione⁽¹⁷⁾, mentre il regolamento generale di esenzione per categoria⁽¹⁸⁾ (in prosieguo «il regolamento RGEC») è stato pubblicato il 9 agosto 2008 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

- (29) Le autorità rumene ritengono che i criteri di valutazione previsti dal regolamento RGEC siano in parte diversi da quelli del regolamento (CE) n. 68/2001. Esse sottolineano inoltre di aver tenuto conto, ai fini della notifica, dell'intensità massima di aiuto del 50 % per l'aiuto generale e del 25 % per l'aiuto specifico, di cui al regolamento (CE) n. 68/2001, mentre il regolamento RGEC prevede intensità massime del 60 % per la formazione generale e del 25 % per la formazione specifica.

- (30) Le autorità rumene ritengono inoltre che, a partire dalle sue decisioni *Ford Genk*⁽¹⁹⁾ e *GM Antwerp*⁽²⁰⁾, la Commissione abbia adottato un approccio rigido alla valutazione degli aiuti alla formazione in base al criterio dell'effetto di incentivazione, il che non è coerente con l'approccio complessivo della Commissione agli aiuti alla formazione e con gli obiettivi dell'agenda di Lisbona.

⁽¹⁶⁾ Cfr. la nota 4.

⁽¹⁷⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

⁽¹⁹⁾ Decisione 2006/938/CE della Commissione, del 4 luglio 2006, nella causa sull'aiuto di Stato C 40/05 *Ford Genk* (GU L 366 del 21.12.2006, pag. 32).

⁽²⁰⁾ Decisione 2007/612/CE della Commissione, 4 aprile 2007, nella causa sull'aiuto di Stato C 14/06 *General Motors Antwerp* (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 71).

⁽¹⁴⁾ Cfr. la nota 4.

⁽¹⁵⁾ Cause riunite T-244/93 e T-486/93 *TWD/Commissione*, Raccolta 1997, pag. II-2265, e causa C-355/95 P, *TWD/Commissione*, Raccolta 1997, pag. I-2549.

Effetto di incentivazione

- (31) Necessità. Le autorità rumene affermano in sostanza che, in assenza dell'aiuto, l'impresa fornirebbe un programma di formazione meno ambizioso, limitandosi a offrire ai suoi dipendenti la formazione strettamente necessaria per far funzionare lo stabilimento (pari all'incirca al 17 % del programma proposto e i cui costi saranno interamente a carico della società) e molto meno della formazione supplementare.
- (32) Esse sostengono che Ford sarebbe in grado di far funzionare lo stabilimento di Craiova senza fornire la formazione supplementare qualificata come ammissibile all'aiuto, in quanto la manodopera esistente ha esperienza nella produzione di automobili e la nuova tecnologia che dovrà essere usata presso lo stabilimento consente un processo di apprendimento tramite la pratica, che è stato verificato in altre sedi Ford, dove infatti tale formazione supplementare non è stata fornita.
- (33) Le autorità rumene forniscono anche spiegazioni approfondite circa la distinzione tra i corsi che sono necessari per far funzionare lo stabilimento (e che saranno interamente finanziati dall'impresa) e i corsi supplementari («utili, ma non indispensabili») per ogni modulo di formazione.
- (34) Sicurezza: la maggior parte dei corsi offerti in base ai quattro sottotemi proposti (formazione sulla sicurezza di base per il posto di lavoro, utilizzo sicuro dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale, sicurezza dei pedoni e individuazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli) sono considerati necessari per trasmettere una cultura della sicurezza sul posto di lavoro. Una parte di questi corsi servirà a soddisfare gli obblighi risultanti dalla normativa dell'Unione europea e rumena in materia di sicurezza, mentre un'altra parte garantirà la conformità agli standard di sicurezza interni degli stabilimenti Ford. Per quanto riguarda questi ultimi, le autorità rumene spiegano che Ford applica standard di sicurezza interni che vanno ben oltre i requisiti minimi previsti dalla legge. In ogni caso, né i corsi sulla sicurezza previsti dalla legge né quelli risultanti dalla politica interna dell'impresa in materia di sicurezza sono considerati ammissibili all'aiuto. I loro costi saranno interamente a carico dell'impresa. La formazione supplementare sulla sicurezza, per la quale è richiesto un aiuto pari a 3,2 milioni di EUR, si articola in un tutoraggio individuale volto a favorire la sensibilizzazione e un cambiamento nei comportamenti e in una formazione personalizzata per i dipendenti «modello» selezionati. Questi tipi di formazione approfondita sono utili per i dipendenti, ma non indispensabili per l'impresa.
- (35) Competenze di base: questo modulo di formazione serve a sostenere lo sviluppo personale degli individui e ha ben poco a che fare con l'effettivo svolgimento delle attività lavorative. Buona parte della formazione offerta nel quadro di questo modulo riguarda le competenze informatiche generali, l'apprendimento della lingua inglese, la lettura, scrittura e matematica di base, ecc. Per esempio, la formazione su lettura, scrittura e matematica di base è finalizzata a colmare le lacune che sono state accertate negli adulti che lavorano nei settori industriali in tutte le parti del mondo, a prescindere dal loro livello di preparazione. La formazione su lettura, scrittura e matematica di base non è necessaria allo svolgimento delle attività lavorative, in quanto la tecnologia usata presso lo stabilimento si basa su sistemi «Visual Factory» (fabbrica visuale) che trasmettono istruzioni di lavoro visive semplificate. La formazione su lettura, scrittura e matematica di base serve a migliorare la capacità dei dipendenti di formulare idee/concetti e di comunicarli fluentemente, nonché di interpretare i cambiamenti nell'ambiente circostante in termini quantitativi. Analogamente, questo modulo include la formazione volta a trasmettere capacità dirigenziali di base per i dipendenti a tutti i livelli. A parere delle autorità rumene, tali capacità vanno a vantaggio di tutte le categorie di dipendenti, a prescindere dal loro livello d'istruzione. Questo tipo di formazione avvantaggia soprattutto i dipendenti stessi, migliora la loro qualità di vita e genera ricadute positive per la regione e la società nel suo complesso.
- (36) Nozioni commerciali fondamentali: lo scopo generale di questo modulo di formazione consiste nel trasmettere competenze generali avanzate funzionali e di gestione. Tre aree di formazione trasmettono le competenze gestionali specifiche per l'impresa (sistemi IT specifici di Ford, processi commerciali di Ford, processi di controllo interni di Ford) e i loro costi sono interamente a carico dell'impresa. La formazione supplementare trasmette competenze ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori e riguardanti argomenti generali come le capacità di gestione dei progetti, le risorse umane, gli acquisti, le finanze, il programma 6 Sigma (una metodologia per ridurre gli errori nei processi ripetitivi, che trova impiego in molti settori industriali) e la formazione personalizzata per i «modelli», che senza dubbio va a vantaggio anche dell'impresa, nella misura in cui migliora l'ambiente di lavoro, contribuendo ad uniformare le gerarchie, ma avvantaggia soprattutto i destinatari stessi della formazione, aumentandone le quotazioni sul mercato del lavoro. Per questo modulo di formazione è richiesto un aiuto pari a 4,33 milioni di EUR.
- (37) Competenze industriali: anche questo modulo include una formazione che va oltre ciò che è strettamente necessario per svolgere le attività lavorative. I corsi necessari per lo svolgimento dei normali incarichi nella produzione, vale a dire il lancio, la manutenzione e i carrelli elevatori, la robotica e l'automazione, saranno interamente finanziati dall'impresa. La formazione supplementare sarà offerta in due aree generali: l'acquisizione di competenze per quanto riguarda le mansioni di elettricista/meccanico (che migliora l'occupabilità dei lavoratori, ma non è necessaria allo svolgimento delle attività lavorative) e la manutenzione, l'automazione e la robotica (approfondimento). In entrambi i casi, i dipendenti imparano a usare diversi macchinari di alta tecnologia, diversi da quelli che utilizzano nella loro attuale occupazione. Questo modulo di formazione è dichiarato ammissibile all'aiuto fino a 18,9 milioni di EUR.

- (38) Le autorità rumene ritengono inoltre che l'effetto di incentivazione dell'aiuto proposto debba essere valutato per il programma di formazione nel suo complesso e non separatamente per ogni tema della formazione o corso individuale. Valutare i temi della formazione e/o i corsi singolarmente, al di fuori del loro contesto generale, potrebbe portare a risultati distorti. Una valutazione separata non terrebbe infatti conto del valore aggiunto del programma di formazione nel suo insieme, che è molto di più della semplice somma dei benefici derivati dalla formazione su specifici argomenti.
- (39) Giustificazione. Quanto alla giustificazione della formazione che deve essere fornita ai nuovi assunti, le autorità rumene scindono la questione della capacità (indiscussa) dell'impresa di assumere nuovi dipendenti qualificati dalla domanda se la formazione supplementare sia giustificata nel loro caso. La formazione supplementare trasmette competenze generali che non sono necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative ed è pertanto giustificata e vantaggiosa per tutte le categorie di dipendenti, a prescindere dal loro iter formativo.
- (40) Svantaggi regionali non tangibili. Quanto alla questione se l'aiuto proposto alla formazione serva a compensare svantaggi regionali non tangibili, sotto forma di deficit di competenze, che sono già state compensate dall'aiuto a finalità regionale, le autorità rumene sostengono che gli aiuti per investimenti a finalità regionale e gli aiuti alla formazione hanno obiettivi diversi (rivolgendosi quindi a problemi diversi) e coprono costi ammissibili distinti. L'obiettivo degli aiuti per investimenti a finalità regionale è quello di sostenere gli investimenti nelle regioni svantaggiate dell'Unione europea, dove gli aiuti alla formazione servono a compensare la penuria di investimenti nella formazione, un fenomeno osservato in tutta l'Unione. Inoltre, i benefici risultanti dagli aiuti a finalità regionale sono «distribuiti» in maniera opposta a quelli prodotti dagli aiuti alla formazione: infatti, mentre i primi vanno sostanzialmente a vantaggio dell'investitore, i secondi favoriscono soprattutto i dipendenti.
- (41) Le autorità rumene sottolineano anche che gli svantaggi regionali «non tangibili» dovuti alla penuria di competenze locali non sono uno dei criteri per la selezione delle regioni svantaggiate dell'Unione europea — criteri questi che comprendono i livelli di PIL pro capite, i tassi di disoccupazione, la densità di popolazione, ecc. Inoltre, in passato, la Commissione ha approvato aiuti alla formazione basati, fra l'altro, sull'argomentazione secondo cui questi contribuirebbero a superare lo svantaggio competitivo risultante dalla scarsa qualifica della manodopera locale [*Webasto* ⁽²¹⁾, *Vauxhall Motors* ⁽²²⁾].
- (42) Inoltre, l'argomentazione secondo cui i progetti che hanno ricevuto aiuti per investimenti a finalità regionale

non dovrebbero ricevere aiuti alla formazione penalizzerebbe implicitamente le regioni sfavorite dell'Unione, precludendo loro la possibilità di sostenere progetti di formazione.

Principio Deggendorf

- (43) Le autorità rumene hanno presentato documenti che dimostrano che l'aiuto incompatibile alla privatizzazione per 27 milioni di EUR ⁽²³⁾ e i relativi interessi sono stati rimborsati da Ford Motor Company il 27 giugno 2008. Di conseguenza, le autorità rumene ritengono che l'aiuto notificato sia conforme al cosiddetto principio Deggendorf.

5. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (44) Il 18 dicembre 2008 Ford ha presentato osservazioni a supporto delle argomentazioni e dei fatti presentati dalle autorità rumene, aggiungendo ulteriori argomentazioni riguardanti l'effetto di incentivazione dell'aiuto proposto.

Contributo proprio significativo

- (45) Ford sottolinea che una parte considerevole di questo vasto programma di formazione è finanziata con risorse proprie — fino a 128,5 milioni di EUR del costo totale stimato di 185,5 milioni di EUR per l'intero progetto. Inoltre, la formazione prevista per legge e/o necessaria per il funzionamento dello stabilimento non è stata dichiarata ammissibile all'aiuto e sarà interamente finanziata dall'impresa. La parte aziendale specifica della formazione, di un costo stimato di circa 29,7 milioni di EUR, è infatti già iniziata nel 2009 per la manodopera esistente.

Effetti di distorsione ridotti dell'aiuto

- (46) Quanto ai potenziali effetti di distorsione dell'aiuto, Ford rammenta che il programma riguarda in gran parte la formazione generale, i cui principali beneficiari sono i dipendenti e dalla quale l'impresa trarrà vantaggi solo indiretti. Di conseguenza, gli effetti di distorsione dell'aiuto alla formazione dovrebbero essere solo secondari e indiretti. Ford ritiene pertanto che le considerazioni relative all'impatto dell'aiuto in termini di «struttura dei mercati rilevanti» e «caratteristiche del settore e dell'industria» non siano pertinenti alla formazione generale, in quanto la produzione prevista e le capacità tecniche propriamente dette non saranno di per sé modificate. Al contrario, la formazione specifica potrebbe migliorare direttamente la produttività dell'impresa e quindi influenzare la sua posizione sul mercato. Tuttavia, la formazione specifica rappresenta soltanto una parte minoritaria della formazione supplementare proposta.

⁽²¹⁾ Decisione della Commissione nella causa sull'aiuto di Stato N 653/05, *Aiuto alla formazione a favore di Webasto Portugal* (GU C 306 del 15.12.2006, pag. 14).

⁽²²⁾ Decisione della Commissione nella causa sull'aiuto di Stato C 23/07, *Aiuto alla formazione a favore di Vauxhall a Ellesmere Port* (GU C 243 del 17.10.2007, pag. 4).

⁽²³⁾ Cfr. la nota 4.

Necessità della formazione

(47) Quanto alla questione se sia possibile omettere parti della formazione dichiarate ammissibili all'aiuto e necessarie a garantire la conformità con gli standard aziendali interni in materia di sicurezza, Ford sottolinea che un simile approccio causerebbe distorsioni normative nel senso di una «corsa al ribasso»: se soltanto le imprese con bassi standard di sicurezza interni possono beneficiare degli aiuti alla formazione, le imprese sarebbero disincentivate dall'innalzare i loro standard di sicurezza interni. Di conseguenza, Ford si chiede se l'aiuto alla formazione proposto, che dovrebbe essere in ogni caso concesso al beneficiario, debba essere determinato non tanto in riferimento agli standard aziendali interni quanto a criteri oggettivi applicabili a tutte le società in un dato settore. Inoltre, con questo progetto di investimento Ford diventerà il più grande datore di lavoro industriale in Romania entro il 2012. Gli investimenti di questo tipo fungono da «faro» per l'economia, e il governo rumeno sostiene i piani di Ford per fare dello stabilimento di Craiova un punto di riferimento per gli altri datori di lavoro e i nuovi investitori.

(48) Ford sottolinea inoltre che, in termini più generali, la formazione supplementare dichiarata ammissibile all'aiuto non è necessaria per il funzionamento dell'impianto, alla luce del sistema di «produzione a costi ridotti e a maggiore efficienza» oggi adottato dal gruppo Ford. I produttori di auto sono passati nel corso del tempo dalla «produzione di massa» alla «produzione a costi ridotti», un'evoluzione che implica principalmente un cambiamento nei comportamenti, nel senso del potenziamento delle capacità a tutti i livelli dell'organizzazione interna. La parte non ammissibile del programma di formazione sarebbe sufficiente a indurre un simile cambiamento nei comportamenti.

Svantaggi regionali non tangibili

(49) Ford condivide le argomentazioni avanzate dalle autorità rumene contro l'idea di una possibile sovrapposizione tra gli aiuti per investimenti a finalità regionale e gli aiuti alla formazione, per quanto riguarda gli vantaggi regionali non tangibili sotto forma di scarse competenze e ritiene inoltre che nel valutare le possibili esternalità positive di un aiuto alla formazione proposto si dovrebbe considerare anche il livello di competenze e d'istruzione in una regione.

Ipotesi contraria

(50) Ford presenta un confronto tra il programma di formazione che è stato offerto presso il suo stabilimento di San Pietroburgo e quello proposto per lo stabilimento di Craiova. Lo scopo del confronto consiste nel dimostrare che è possibile far funzionare uno stabilimento Ford in maniera efficiente con un programma di formazione meno ambizioso rispetto a quello proposto per lo stabilimento di Craiova e, pertanto, che l'aiuto alla formazione supplementare offerta presso lo stabilimento di Craiova ha un effetto di incentivazione.

(51) Ford ritiene pertinente un confronto tra i due progetti di formazione per i seguenti motivi:

— Produzione: a San Pietroburgo, Ford ha rilevato uno stabilimento che prima produceva grossi motori per le costruzioni navali e per il settore della difesa, mentre lo stabilimento di Craiova produceva già veicoli. Nello stabilimento di San Pietroburgo Ford produce solo veicoli (variazioni del modello Ford Focus II a partire dal 2002 e il modello Ford Mondeo a partire dal 2009), mentre a Craiova produrrà sia veicoli che motori. Lo stabilimento di San Pietroburgo non ha una pressa, mentre lo stabilimento di Craiova sì. Nonostante queste differenze, Ford ritiene che le condizioni iniziali degli stabilimenti di Craiova e di San Pietroburgo siano comparabili, in quanto entrambi sono stati acquistati per introdurre nuove linee di produzione di automobili. Entrambi gli stabilimenti utilizzano lo stesso «sistema di produzione Ford» (Ford Production System — SPF) e le fasi di produzione sono comparabili, compreso il livello di competenze richiesto alla manodopera.

— Manodopera: a San Pietroburgo Ford non ha rilevato la manodopera esistente. La nuova manodopera assunta era mediamente più giovane, meglio qualificata e meno esperta della manodopera esistente presso lo stabilimento di Craiova. Nonostante queste differenze, Ford ritiene che la manodopera nei due stabilimenti fosse inizialmente paragonabile. In entrambi i casi, i dipendenti erano abituati a condizioni di lavoro in economie non di mercato, una condizione iniziale che si rifletteva, per esempio, in una cultura della sicurezza diversa da quella delle loro controparti occidentali, nonché in una scarsa esperienza operativa e gestionale in una società multinazionale (a prescindere dai livelli di preparazione).

(52) La struttura del programma di formazione offerto presso lo stabilimento di San Pietroburgo è stata simile a quella proposta per lo stabilimento di Craiova. Tuttavia, nello stabilimento di San Pietroburgo Ford ha fornito soltanto la formazione minima necessaria e il personale in posizioni dirigenziali ha ricevuto una formazione maggiore rispetto agli operai. La produzione è stata lanciata nel 2002 con i livelli di formazione minimi necessari per raggiungere i requisiti qualitativi e di sicurezza di Ford.

(53) Ford ha simulato il programma di formazione di San Pietroburgo, applicandolo ai 9 000 dipendenti dello stabilimento di Craiova. La conclusione è stata che un programma di formazione del tipo di quello di San Pietroburgo corrisponderebbe complessivamente solo al 26 % circa della formazione proposta per lo stabilimento di Craiova. In particolare, un simile programma coprirebbe la formazione proposta presso lo stabilimento di Craiova soltanto per il 57 % con riguardo alla sicurezza, per il 2 % con riguardo alle competenze di base, per il 30 % con riguardo alle nozioni commerciali fondamentali e per il 47 % con riguardo alle competenze industriali.

6. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

6.1. Esistenza dell'aiuto

- (54) La misura notificata dalle autorità rumene a favore di Ford Craiova soddisfa le condizioni cumulative per la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La misura consiste in una sovvenzione diretta, finanziata con le risorse pubbliche dello Stato rumeno. È inoltre una misura selettiva, in quanto riguarda un sostegno finanziario individuale ad hoc a favore di un singolo beneficiario, Ford Craiova. Il beneficiario trarrà un vantaggio dalla misura, in quanto questa lo solleva in parte dai costi del programma di formazione proposto. La misura causa una distorsione della concorrenza, favorendo l'impresa del beneficiario rispetto ai concorrenti che non ricevono alcun aiuto per scopi simili. Infine, vi sono ripercussioni anche sul commercio tra gli Stati membri, in quanto il beneficiario e i suoi concorrenti vendono i loro prodotti principalmente nell'Unione europea, ma anche nel SEE e nei mercati mondiali.

6.2. Base giuridica per la valutazione

- (55) Le autorità rumene chiedono l'approvazione dell'aiuto conformemente alle norme applicabili al momento della notifica (aprile 2008). In particolare, le autorità rumene sostengono che: i) la compatibilità dell'aiuto proposto con il trattato debba essere valutata in base ai criteri contenuti nel regolamento (CE) n. 68/2001⁽²⁴⁾, che era in vigore al momento della notifica; ii) la Commissione non dovrebbe applicare in maniera retroattiva il Regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento RGEC) (che è stato pubblicato il 9 agosto 2008 ed è entrato in vigore venti giorni dopo)⁽²⁵⁾; e, a un livello più generale, che iii) l'applicazione eccessivamente rigorosa del criterio dell'effetto di incentivazione, iniziata con decisioni quali *Ford Genk*⁽²⁶⁾ e *GM Antwerp*⁽²⁷⁾, non è coerente con l'approccio generale della Commissione verso gli aiuti alla formazione.
- (56) Nella sentenza *Freistaat Sachsen contro Commissione delle Comunità europee*⁽²⁸⁾, la Corte di giustizia europea ha chiarito gli aspetti riguardanti l'applicazione *rationae temporis* delle norme sugli aiuti di Stato ai fini della valutazione della compatibilità degli aiuti notificati. La Corte ha stabilito che, per la valutazione della compatibilità, la Commissione deve applicare le norme, i principi e i criteri in vigore al momento dell'emissione della decisione, in quanto più adatti al contesto della concorrenza⁽²⁹⁾. In questo senso, la Corte aggiunge che «[...] la notifica da parte di uno Stato membro di un aiuto o di un regime di aiuti progettati non dà origine ad una situazione giuridica consolidata che implichi che la Commissione si pronunci

sulla loro compatibilità con il mercato comune applicando le norme in vigore nel momento in cui tale notifica è stata effettuata. Al contrario, la Commissione deve applicare le norme vigenti nel momento in cui essa si pronuncia, che sono le sole in base alle quali deve essere valutata la legittimità della sua decisione in proposito»⁽³⁰⁾.

- (57) La Corte stabilisce anche che, quando la valutazione della compatibilità viene eseguita in base a nuove norme, la Commissione deve dare l'opportunità alle parti interessate di presentare osservazioni sulla compatibilità degli aiuti con queste ultime. In particolare, questo obbligo procedurale viene meno quando le nuove norme non contengono modifiche sostanziali rispetto alle norme precedenti⁽³¹⁾.
- (58) Ne consegue che la Commissione deve valutare la compatibilità degli aiuti con il TFUE in base alle norme e ai criteri applicabili al momento della sua decisione. I singoli aiuti alla formazione che non soddisfano le condizioni per l'esenzione devono essere valutati direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, che afferma che «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono considerarsi compatibili con il TFUE. Il regolamento (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione⁽³²⁾ è stato sostituito dal regolamento RGEC⁽³³⁾ venti giorni dopo la sua pubblicazione, il 9 agosto 2009. Conformemente ai considerando 29 e 32 e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento RGEC, i singoli aiuti alla formazione che superano i 2 milioni di EUR a progetto, a prescindere dal fatto che siano concessi ad hoc o nel quadro di un regime, devono essere valutati individualmente dalla Commissione, in linea con i criteri risultanti dagli strumenti applicabili dell'Unione. A tal fine, la Commissione deve basarsi sulla comunicazione⁽³⁴⁾ che stabilisce i criteri per la valutazione degli aiuti alla formazione soggetti a soglia di notifica individuale (in prosieguo «la comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione»), che è stata pubblicata l'11 agosto 2009 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (59) Per concludere, in conformità con i principi sanciti nella sentenza *Freistaat Sachsen*, la Commissione deve valutare la compatibilità degli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, nel quadro del regolamento RGEC, nonché in base ai singoli criteri di valutazione stabiliti nella comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione.

⁽²⁴⁾ Cfr. la nota 17.

⁽²⁵⁾ Cfr. la nota 18.

⁽²⁶⁾ Cfr. la nota 19.

⁽²⁷⁾ Cfr. la nota 20.

⁽²⁸⁾ Causa C-334/07 P, Raccolta 2008, pag. I-9975.

⁽²⁹⁾ Idem, al considerando 51.

⁽³⁰⁾ Idem, al considerando 53.

⁽³¹⁾ Idem, al considerando 56; cfr. anche la causa C-49/05 P *Ferriere Nord/Commissione*, Raccolta 2008, sentenza dell'8 maggio 2008, non pubblicata nella Raccolta, paragrafi 68-71.

⁽³²⁾ Cfr. la nota 17.

⁽³³⁾ Cfr. la nota 18.

⁽³⁴⁾ Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1).

- (60) La Commissione ritiene che valutare gli aiuti notificati conformemente alle norme e ai criteri risultanti dal regolamento RGEC e dalla comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione non costituisca una violazione dei diritti procedurali delle parti interessate (cfr. il considerando 57). Secondo la sentenza *Freistaat Sachsen*, la Commissione deve offrire alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sull'applicazione delle nuove norme all'aiuto notificato soltanto nella misura in cui le nuove norme introducano modifiche sostanziali rispetto alle norme precedenti.
- (61) A questo proposito, la Commissione sottolinea di avere indicato, nella decisione di avviare l'indagine formale del settembre 2008, che l'aiuto sarebbe stato valutato in riferimento al regolamento RGEC. Alle parti interessate è stata quindi data l'opportunità di presentare osservazioni sulla valutazione dell'aiuto notificato in riferimento al regolamento RGEC. Infatti, nelle loro osservazioni del novembre 2008, le autorità rumene hanno adottato argomentazioni contro l'applicazione del regolamento RGEC alla fattispecie. Le autorità rumene hanno sostenuto in particolare che i criteri di valutazione risultanti dal regolamento RGEC sono in parte diversi da quelli precedentemente applicabili in base al regolamento (CE) n. 68/2001, soprattutto per quanto riguarda l'intensità massima di aiuto permessa per la formazione generale, che è passata dal 50 % dei costi ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 al 60 % dei costi ammissibili ai sensi del regolamento RGEC ⁽³⁵⁾.
- (62) La Commissione ritiene inoltre che la comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione non introduca modifiche sostanziali rispetto alla valutazione degli aiuti del tipo previsto nella sentenza *Freistaat Sachsen* ⁽³⁶⁾. La comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione codifica e ribadisce principi e criteri consolidati del controllo sugli aiuti di Stato dell'Unione europea, come l'analisi razionale del fallimento del mercato/esternalità positive, la distinzione tra formazione generale e specifica, l'adeguatezza dell'aiuto come strumento politico, il criterio dell'effetto di incentivazione, il principio di proporzionalità e l'analisi del potenziale di distorsione dell'aiuto.
- (63) Le autorità rumene e il beneficiario sembrano essere principalmente interessati all'interpretazione e applicazione presumibilmente troppo rigorose del cosiddetto criterio di incentivazione per la valutazione degli aiuti alla formazione. La Commissione ritiene tuttavia che la specificazione del criterio di incentivazione nella comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione non può essere considerata una modifica sostanziale delle norme di valutazione. Le decisioni di *Ford Genk* ⁽³⁷⁾ e *GM Antwerp* ⁽³⁸⁾, che le autorità rumene citano come

esempi di un'interpretazione troppo rigorosa del criterio dell'effetto di incentivazione, risalgono in realtà a un momento antecedente a quello della notifica. Il criterio dell'effetto di incentivazione non è menzionato in modo esplicito nel regolamento (CE) n. 68/2001, sebbene la sua logica sia intrinseca alla valutazione della compatibilità di qualsiasi misura di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, nonché sottesa al ragionamento sul ruolo potenziale dell'aiuto nel rimediare ai fallimenti del mercato, contenuto nei considerando 10 e 11 del medesimo. La precedente disciplina degli aiuti di Stato del 1998 ⁽³⁹⁾ aveva già confermato il criterio dell'effetto di incentivazione come uno dei pilastri principali della valutazione della compatibilità per questo tipo di aiuto ⁽⁴⁰⁾. Inoltre, nel corso dell'indagine, le autorità rumene e il beneficiario hanno fornito spiegazioni dettagliate circa l'effetto di incentivazione dell'aiuto proposto, la sua necessità e adeguatezza, la distinzione tra le parti generali e specifiche della formazione «ammissibile» proposta e il potenziale (cosiddetto limitato) dell'aiuto in termini di distorsione della concorrenza.

- (64) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni per la valutazione degli aiuti in base ai criteri risultanti dalla comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione e dal regolamento RGEC, nel pieno rispetto dei diritti procedurali delle parti interessate. La Commissione osserva inoltre di non avere ricevuto osservazioni da altre parti terze (concorrenti del beneficiario ecc.) nel corso dell'indagine formale.

6.3. Compatibilità dell'aiuto con il TFUE

- (65) La comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione enuncia i criteri per valutare la compatibilità con il TFUE degli aiuti alla formazione superiori a 2 milioni di EUR, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, da erogare a favore di singole imprese. La valutazione della compatibilità di simili misure presuppone una ponderazione degli effetti positivi risultanti dagli aiuti proposti rispetto alle loro conseguenze negative, in modo da stabilire se i primi prevalgono sulle seconde.

⁽³⁵⁾ Articolo 39, paragrafo 2, del regolamento RGEC.

⁽³⁶⁾ Cfr. la nota 28.

⁽³⁷⁾ Cfr. la nota 19.

⁽³⁸⁾ Cfr. la nota 20.

⁽³⁹⁾ Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato (GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10).

⁽⁴⁰⁾ Punti 27-28 della disciplina degli aiuti di Stato. Il considerando 28, per esempio, recitava: «Per accertare l'effetto di incentivo degli aiuti, la Commissione valuterà se l'aiuto incita le imprese a sforzi supplementari nel settore della formazione, al di là dell'attività normale dell'impresa o delle risorse normalmente previste per la formazione. Un aiuto che riguardi le spese di funzionamento correnti dell'impresa (corsi usuali di introduzione per i neo-assunti, ecc.) serve unicamente a ridurre, in maniera periodica o permanente, i costi che l'impresa deve sostenere normalmente, non ha carattere di incentivazione e non può, in linea generale, venire approvato. [...]». Cfr. anche Loredana von Buttlar e Salim Medghoul «The Principle of the Incentive Effect Applied to Training Aid — Some Recent Cases», *Competition Policy Newsletter* n. 3, pagg. 85-88, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2008_3_85.pdf

(66) Gli effetti positivi risultanti dagli aiuti proposti saranno valutati in riferimento i) alla potenziale capacità degli aiuti proposti di rimediare a specifici fallimenti del mercato e di generare esternalità positive (giustificazione); ii) all'adeguatezza degli aiuti come strumento politico; iii) all'effetto di incentivazione e alla necessità degli aiuti e iv) al mantenimento dell'importo degli aiuti al livello minimo necessario per realizzare il loro obiettivo (proporzionalità). Gli effetti negativi degli aiuti saranno valutati in termini di potenziale di distorsione della concorrenza e del commercio all'interno dell'Unione, a seconda delle caratteristiche dell'aiuto e del mercato o dei mercati di riferimento.

Fallimento del mercato/esternalità positive

(67) Conformemente ai punti 5-11 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, un aiuto deve essere considerato giustificato se lo Stato membro dimostra di contribuire a compensare la penuria di investimenti nella formazione — un fallimento del mercato osservabile nell'intera Unione europea. Le imprese sono spesso riluttanti a investire nella formazione dei loro dipendenti, salvo laddove i benefici per l'impresa stessa siano palpabili e immediati o la formazione sia in ogni caso necessaria per l'efficace funzionamento dell'impresa. La formazione può però anche produrre benefici per l'economia e la società nel suo complesso, soprattutto se le competenze acquisite dai dipendenti sono trasferibili ad altri ambienti di lavoro e hanno ricadute positive a livello sociale. In linea di principio, le imprese saranno meno propense a investire nella formazione se i benefici immediati di tale formazione per l'impresa non saranno superiori alle ricadute. In breve, l'aiuto è giustificato dalla sua potenziale capacità di compensare uno specifico fallimento del mercato, vale a dire l'insufficienza degli investimenti nella formazione, che è a sua volta legata alle esternalità positive della formazione.

(68) Per stabilire se l'aiuto è giustificato dalla sua potenziale capacità di compensare la penuria di investimenti nella formazione, la Commissione analizzerà anzitutto la natura della formazione proposta, e cioè se la formazione è generale o specifica ai sensi dell'articolo 38 del regolamento RGEC o se è una combinazione di entrambe le tipologie. La distinzione tra la formazione generale e specifica è importante, in quanto si presume che la formazione generale produca più esternalità positive della formazione specifica, la quale va anzitutto a vantaggio dell'impresa stessa. Di conseguenza, gli aiuti a favore della formazione generale sono ritenuti più giustificati per quanto riguarda la determinazione delle imprese a intraprendere questo genere di investimento, di quanto non siano gli aiuti a favore della formazione specifica.

(69) L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento RGEC definisce la formazione specifica come una «formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente». La formazione generale viene definita nell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento RGEC come una «forma-

zione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione». Sebbene entrambi i tipi di formazione vadano in certa misura a vantaggio dell'impresa stessa, in quanto producono in ogni caso benefici associati al fatto di avere una manodopera più qualificata, la distinzione essenziale tra la formazione generale e specifica risiede nel grado di «trasferibilità» delle competenze acquisite attraverso la formazione.

(70) L'articolo 38, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento RGEC e il punto 9.2 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione elencano rispettivamente, a titolo esemplificativo, i fattori che possono essere utilizzati quali indicazioni della natura generale della formazione. Questi includono: i) la formazione è organizzata congiuntamente da diverse imprese, ovvero dipendenti di diverse imprese possono beneficiare del progetto di formazione; ii) la formazione è certificata, fa conseguire un diploma riconosciuto o è convalidata da autorità pubbliche; iii) la formazione è rivolta a categorie di lavoratori caratterizzati da un alto tasso di ricambio all'interno dell'impresa e del settore in questione; iv) la formazione può tornare utile ai lavoratori al di là del loro attuale impiego (ai fini di futuri incarichi in altre società, della loro vita sociale o del loro benessere, ecc.).

(71) La Commissione osserva anzitutto che le autorità rumene e Ford hanno dimostrato in maniera convincente il quarto fattore del punto 9.2 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, e cioè che la formazione supplementare «ammissibile all'aiuto» tornerà utile ai lavoratori anche per i loro impieghi futuri. In particolare, le autorità rumene e Ford hanno dimostrato che la formazione supplementare proposta permette di acquisire competenze trasferibili, che tornano utili ai lavoratori al di fuori del loro impiego, contribuiscono al loro benessere, migliorano la loro qualità di vita e la loro occupabilità in altre imprese/settori e, non da ultimo, generano ricadute positive sull'economia e sulla società nel suo complesso e, in particolare, su una regione sfavorita assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

(72) Le autorità rumene hanno quindi proposto l'aiuto a sostegno di un progetto di formazione la cui spesa ammissibile rivendicata è associata alla formazione generale. Dei costi totali di 185,5 milioni di EUR preventivati per l'intero progetto di formazione, 113,7 milioni di EUR sono dichiarati costi ammissibili per la formazione generale (esclusa la compensazione salariale), mentre solo 1,5 milioni di EUR sono considerati costi ammissibili per la formazione specifica (esclusa la compensazione salariale) (cfr. il considerando 15). In particolare, la formazione supplementare «specificata» proposta nel quadro dei moduli sicurezza, nozioni commerciali fondamentali e competenze industriali è quasi esclusivamente di natura generale, mentre la formazione supplementare offerta in base alla categoria delle competenze di base è esclusivamente generale (cfr. il considerando 14, ma anche i considerando da 34 a 37).

- (73) La Commissione ritiene che le autorità rumene e Ford abbiano provato in maniera soddisfacente la distinzione tra le parti generali e specifiche del programma di formazione proposto. In particolare, le autorità rumene e Ford hanno mostrato che la formazione supplementare generale «ammissibile» offerta nel quadro di ciascuno dei quattro moduli principali di formazione trasmette competenze che torneranno utili ai lavoratori al di là del loro effettivo impiego presso lo stabilimento di Craiova, competenze queste che sono «trasferibili» ai sensi della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione e del regolamento RGEC. Le autorità rumene dimostrano che la formazione supplementare proposta nel quadro del modulo delle competenze di base è volta a sostenere lo sviluppo personale degli individui e riguarda solo in minima parte il rendimento effettivo sul posto di lavoro (cfr. il considerando 35). La formazione offerta in base a questo modulo trasmette conoscenze di natura generale (per esempio, competenze informatiche generali, formazione sulla lingua inglese, lettura, scrittura e matematica di base) che sono vantaggiose per tutte le categorie di dipendenti, a prescindere dal loro iter formativo. La formazione personalizzata in materia di lettura, scrittura e matematica di base, per esempio, migliorerà la capacità dei dipendenti con iter formativi diversi di comunicare e trasmettere concetti e idee, nonché la loro capacità di interpretare in termini quantitativi i cambiamenti nell'ambiente circostante. Analogamente, questo modulo include la formazione personalizzata sulla leadership per i dipendenti di tutte le categorie. Queste competenze vanno perlopiù a vantaggio dei dipendenti stessi, in quanto migliorano la loro qualità di vita e generano esternalità positive per l'economia e la società nel suo complesso. Queste esternalità positive si faranno sentire soprattutto nella regione che ospita lo stabilimento di Craiova, che è una regione svantaggiata dell'Unione, assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.
- (74) La formazione supplementare generale proposta nel quadro del modulo delle nozioni commerciali fondamentali trasmetterà competenze generali che sono ampiamente trasferibili ad altre imprese e settori industriali e che riguardano argomenti generali come le capacità di gestione dei progetti, le risorse umane, gli acquisti, le finanze e il programma 6 Sigma (una metodologia applicabile a diversi settori industriali, che punta a ridurre gli errori nei processi ripetitivi) (cfr. il considerando 36). Queste competenze generali accresceranno probabilmente l'attrattiva dei dipendenti sul mercato del lavoro. Analogamente, la formazione supplementare generale proposta nel quadro del modulo delle competenze industriali coprirà due aree piuttosto vaste: il miglioramento delle competenze relative alle mansioni di elettricista/meccanico, che a sua volta migliora l'occupabilità dei lavoratori, e la formazione estesa (e approfondita) sulla manutenzione, sull'automazione e sulla robotica. In entrambi i casi, i dipendenti impareranno a maneggiare tipi di macchinari diversi da quelli usati nel loro attuale impiego, acquisendo così competenze trasferibili.
- (75) Nell'ambito del modulo della formazione sulla sicurezza (cfr. il considerando 34), la formazione supplementare ammissibile proposta, costituita in parte da formazione generale e in parte da formazione specifica, si basa su un tutoraggio personalizzato volto a favorire la sensibilizzazione in materia di sicurezza e un cambiamento nei comportamenti legati alla sicurezza. Visto che la parte generale della formazione supplementare sulla sicurezza trasmette competenze che sono utili ai dipendenti al di là dei consueti obblighi di servizio e delle quali possono avvalersi in un diverso ambiente di lavoro e addirittura nelle loro vite private, si può ritenere che tale formazione generi il tipo di esternalità positive associate alla formazione generale.
- (76) La Commissione conclude pertanto che le autorità rumene e Ford hanno dimostrato in maniera soddisfacente che le competenze trasmesse dalla formazione generale supplementare dovrebbero tornare utili ai lavoratori al di là del loro attuale impiego, eventualmente ai fini di altri incarichi futuri, della loro vita sociale o del loro benessere, conformemente al punto 9.2, lettera d), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. Questa conclusione è avvalorata dagli elementi probatori presentati da Ford e dalle autorità rumene (cfr. il considerando 16) per dimostrare che i formatori coinvolti nel programma (fino al 90 %) saranno prevalentemente formatori esterni provenienti da centri di formazione specializzati e che una parte considerevole della formazione avrà luogo al di fuori dei locali dello stabilimento (cfr. anche, in questo senso, le spese di trasferta ammissibili per il personale docente e per i destinatari della formazione, al considerando 18 della decisione).
- (77) Al contempo, la Commissione deve rilevare che gli altri indicatori di «trasferibilità» elencati a titolo esemplificativo nell'articolo 38, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento RGEC, nonché al punto 9.2, lettere a), b) e c), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, sembrano non essere soddisfatti nel caso di specie. In particolare, il progetto di formazione è organizzato da un'unica impresa e la partecipazione non è aperta ai dipendenti di altre imprese. Le autorità rumene e Ford non trasmettono informazioni circa la certificazione della formazione. Poiché la formazione sarà svolta per la maggior parte con formatori selezionati da società private, è poco probabile che i destinatari della formazione ricevano diplomi/certificati riconoscibili o convalidati dalle autorità pubbliche. Le parti interessate non hanno presentato informazioni in merito al grado di mobilità dei dipendenti verso altre imprese e/o settori. La Commissione ritiene pertanto che la trasferibilità delle competenze acquisite dovrebbe essere consolidata attraverso il conferimento di attestati di frequenza ai partecipanti. Benché questa condizione da sola non sia sufficiente a soddisfare il punto 9.2, lettera b), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, essa può comunque aumentare la conformità al requisito di trasferibilità in fase di attuazione. Questa problematica viene trattata nell'articolo 2, paragrafo 5, della presente decisione. La Commissione ritiene che sia stato dimostrato il quarto indicatore di cui al punto 9.2, lettera d), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione considera soddisfatto il requisito di trasferibilità in relazione alla formazione generale supplementare proposta.

- (78) Nella decisione di avviare l'indagine, la Commissione si è chiesta se parti della formazione supplementare «ammisibile» fossero effettivamente necessarie per i futuri dipendenti, soprattutto se si considera che il beneficiario aveva la possibilità di assumere personale con titoli di studio superiori. Tale dubbio è stato messo da parte alla luce delle considerazioni sopra riportate relative alla trasferibilità della formazione generale complementare proposta e alla sua capacità potenziale di generare esternalità positive in una regione assistita, nonché per l'economia e la società nel suo complesso.
- (79) Alla luce delle precedenti considerazioni, il criterio della giustificazione è considerato soddisfatto.

Adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico

- (80) Conformemente ai punti 10-11 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, la Commissione deve valutare se l'aiuto di Stato è lo strumento politico più adatto a incoraggiare una formazione del tipo proposto. A tal fine, la Commissione deve prendere in considerazione le possibili alternative all'aiuto proposto dalle autorità rumene, come per esempio sostenere la formazione attraverso il sistema d'istruzione regionale, oppure sostenere i singoli dipendenti nella scelta di seguire una formazione in un contesto diverso, al di fuori dell'impresa.
- (81) Le autorità rumene sostengono che il progetto di formazione sarà affidato quasi esclusivamente a formatori esterni, che saranno reclutati presso società private specializzate regionali o estere, con l'ausilio di una società specializzata. La Commissione ritiene che l'alternativa di fornire (almeno in parte) la formazione prevista attraverso gli istituti d'istruzione pubblica locali non sia stata sufficientemente esaminata. Ciononostante, la Commissione accetta l'argomentazione delle autorità rumene, secondo cui un programma di formazione del tipo di quello proposto per lo stabilimento di Craiova trae valore aggiunto dalle sinergie che possono essere generate tra i diversi tipi di formazione offerta, valore aggiunto questo che va ben oltre la semplice somma dei valori dei singoli corsi di formazione su materie specifiche.
- (82) Si conclude pertanto che anche il criterio dell'adeguatezza è soddisfatto.

Effetto di incentivazione/necessità dell'aiuto

- (83) Conformemente al punto 12 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, si riterrà che l'aiuto proposto abbia un effetto di incentivazione se sarà dimostrata la sua capacità di influenzare il comportamento del beneficiario, inducendolo a fornire una formazione maggiore e/o migliore di quella che avrebbe fornito in mancanza dell'aiuto. La conformità al criterio dell'effetto di incentivazione è una condizione sine qua non per l'approvazione dell'aiuto (considerando 28 del regolamento RGECE).
- (84) L'effetto di incentivazione dell'aiuto viene individuato tramite analisi comparativa, vale a dire confrontando i livelli di formazione proposti in presenza dell'aiuto e, rispetti-

vamente, in assenza del medesimo (punto 13 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione).

- (85) Per dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto proposto, Ford ha presentato un confronto tra il programma di formazione che aveva offerto ai dipendenti del suo stabilimento automobilistico a San Pietroburgo e quello proposto per lo stabilimento di Craiova. Per il programma di formazione di San Pietroburgo, l'impresa non aveva ricevuto alcun aiuto. La struttura del programma di formazione offerto era simile a quella del progetto di formazione proposto per lo stabilimento di Craiova, anche se cambiavano l'oggetto del programma e il grado di elaborazione dei contenuti. A San Pietroburgo l'impresa ha offerto soltanto la formazione minima necessaria per soddisfare i requisiti di sicurezza e i livelli di qualità della produzione richiesti da Ford. Ford osserva, a titolo di paragone, che il programma di San Pietroburgo copriva la formazione proposta presso lo stabilimento di Craiova soltanto per il 57 % con riguardo alla sicurezza, per il 2 % con riguardo alle competenze di base, per il 30 % con riguardo alle nozioni commerciali fondamentali e per il 47 % con riguardo alle competenze industriali.
- (86) La Commissione ritiene che l'analisi comparativa tra i programmi di formazione di San Pietroburgo e di Craiova non sia del tutto convincente. Le condizioni iniziali e le caratteristiche della produzione dei due stabilimenti non sono paragonabili. A San Pietroburgo, Ford ha rilevato uno stabilimento che prima produceva grossi motori per le costruzioni navali e per il settore della difesa, mentre lo stabilimento di Craiova produceva già veicoli. A San Pietroburgo Ford non è stata costretta a mantenere la manodopera esistente. Di conseguenza, ha potuto assumere dipendenti più giovani e qualificati, anche se meno esperti. Lo stabilimento di San Pietroburgo ha una produzione minore rispetto a quella prevista per lo stabilimento di Craiova. A San Pietroburgo Ford produce soltanto veicoli (dal 2002 lo stabilimento produce i modelli Ford Focus II e Ford Mondeo), mentre lo stabilimento di Craiova produrrà sia veicoli (i modelli multifunzionali B-MAV e ISV) che motori. Il primo stabilimento non ha una pressa, mentre il secondo sì. Di conseguenza, le esigenze di formazione dell'impresa al fine di garantire un funzionamento efficiente dello stabilimento e di soddisfare gli standard normativi e quelli relativi alla sicurezza interna (probabilmente diversi) di qualità e di sicurezza dovrebbero essere differenti.
- (87) Ciononostante, la Commissione ritiene che il confronto con lo stabilimento di San Pietroburgo sia in ogni caso una dimostrazione del fatto che uno stabilimento automobilistico di Ford può funzionare efficacemente e soddisfare gli standard societari di qualità e di sicurezza interna con un livello di formazione notevolmente inferiore a quello proposto per lo stabilimento di Craiova. Questa conclusione avvalorata l'argomentazione delle autorità rumene secondo cui, in assenza dell'aiuto, l'impresa si limiterebbe a offrire presso lo stabilimento di Craiova poco più della formazione necessaria per far funzionare l'impianto (vale a dire la cosiddetta formazione aziendale specifica, alla quale il beneficiario ha destinato 29,7 milioni di EUR di fondi propri). Ford specifica infatti che, in assenza dell'aiuto, offrirebbe soltanto la formazione

aziendale specifica (e cioè la formazione necessaria per far funzionare la nuova tecnologica presso l'impianto e per soddisfare gli standard interni di qualità e di sicurezza, che non è stata dichiarata ammissibile all'aiuto e i cui costi saranno interamente a suo carico) e solo fino al 40 % di determinati corsi di formazione supplementare (elencati nella documentazione presentata in relazione al progetto di formazione). Inoltre, Ford ha presentato stime dettagliate riguardanti i costi di formazione, i bilanci, i partecipanti, i contenuti e la tempistica del programma di formazione proposto per lo stabilimento di Craiova, nonché sufficienti informazioni equivalenti relative al programma di formazione che era stato offerto presso lo stabilimento di San Pietroburgo — elementi questi che devono essere verificati dalla Commissione conformemente al punto 15, lettera a), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. L'impresa ha anche presentato numerosi elementi probatori che permettono di operare una distinzione tra i corsi obbligatori in base alla vigente normativa rumena e/o dell'UE — conformemente al punto 15, lettera b), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. I costi preventivati per la parte supplementare «ammissibile» del programma di formazione sono credibili se confrontati con i costi attribuiti alla parte aziendale specifica (non ammissibile) del programma di formazione, che è già iniziata nell'estate del 2009. Pertanto, il criterio enunciato al punto 15, lettera c), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione è anch'esso considerato soddisfatto.

- (88) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione si è chiesta se alcune parti del programma di formazione dichiarate ammissibili all'aiuto fossero effettivamente necessarie per far funzionare la nuova tecnologia introdotta nello stabilimento di Craiova. In tal caso, l'effetto dell'aiuto sarebbe soltanto quello di coprire i costi operativi dell'impresa, vale a dire i costi che l'impresa avrebbe dovuto in ogni caso sostenere, e pertanto l'aiuto non avrebbe alcun effetto di incentivazione. Una simile situazione sarebbe simile a quella riscontrata presso *Ford Genk*⁽⁴¹⁾, *GM Antwerp*⁽⁴²⁾ e *DHL Leipzig*⁽⁴³⁾, dove la Commissione ha accertato l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune per quanto concerne le parti del programma di formazione associate per esempio alla ristrutturazione o al lancio di nuovi prodotti od obbligatorie in virtù della normativa sulla sicurezza. La Commissione ha rilevato che, laddove gli aiuti sono destinati a finanziare le normali operazioni che le imprese dovrebbero in ogni caso pagare da sole, essi non hanno un reale effetto di incentivazione, bensì semplicemente sovvenzionano i costi operativi del beneficiario, sollevandolo dai costi di cui avrebbe dovuto normalmente farsi carico.
- (89) Le autorità rumene e Ford sottolineano che la formazione necessaria per far funzionare la nuova tecnologia è chiaramente separata dalla formazione generale supplementare, che non è necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative. Nel quadro del modulo relativo alle no-

zioni commerciali fondamentali, l'impresa dovrà finanziare per intero i corsi di formazione aziendale specifica offerti nelle aree dei sistemi IT specifici di Ford, dei processi operativi di Ford e dei processi di controllo interni di Ford. Analogamente, nel quadro del modulo relativo alle competenze industriali, l'impresa finanzia per intero i corsi che sono necessari per il rendimento sul posto di lavoro e che vertono su temi quali il lancio, la manutenzione e i carrelli elevatori, la robotica e l'automazione. Neppure la formazione generale supplementare offerta nel quadro del modulo relativo alle competenze di base è necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative o tanto meno per seguire le parti più specializzate del programma di formazione, in quanto la nuova tecnologia usata nello stabilimento si basa su istruzioni visive che sono facili da seguire e che possono essere apprese con la pratica. La Commissione accoglie queste argomentazioni, che sono coerenti con l'osservazione secondo cui la maggior parte della formazione supplementare «ammissibile» trasmette competenze generali e trasferibili che non sono direttamente associate allo svolgimento delle attività lavorative. In tal senso, la Commissione osserva inoltre che il rapporto tra la formazione supplementare proposta e le attività commerciali del beneficiario (vale a dire la produzione di veicoli e motori) è meno stretto nel caso dei corsi offerti nell'ambito dei moduli relativi a sicurezza, competenze di base e nozioni commerciali fondamentali (cfr. anche i considerando 35-36) rispetto al modulo delle competenze industriali (cfr. anche il considerando 37). Tuttavia, le considerazioni sopra riportate, riguardanti la necessità della formazione offerta nel quadro di tale modulo per il beneficiario, attenuano questa preoccupazione e permettono di concludere che il rapporto tra la formazione sulle competenze industriali e l'attività del beneficiario non è tale da indicare l'assenza di un effetto di incentivazione ai sensi del considerando 15, lettera d), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. Questa conclusione è avvalorata dal fatto che le autorità rumene e Ford hanno fornito elementi probatori che dimostrano che buona parte della formazione sarà offerta al di fuori dei locali dello stabilimento stesso, nonché da formatori esterni reclutati presso centri specializzati esterni di formazione (cfr. i considerando 16 e 76). Questa è un'ulteriore indicazione del fatto che il rapporto tra la formazione offerta e le attività del beneficiario è meno stretto ai sensi del punto 15, lettera d), della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione.

- (90) Contemporaneamente, la Commissione osserva che le autorità rumene e il beneficiario non hanno fornito elementi probatori tali da dimostrare che il beneficiario non includerà nei costi ammissibili i costi che potrebbero essere da questi recuperati avvalendosi delle competenze acquisite dai dipendenti grazie alla formazione — come previsto dal punto 16, ultimo paragrafo (con la relativa nota n. 1) della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. La Commissione riconosce ciò nondimeno che questi effetti potrebbero essere difficili da quantificare e da dimostrare ex ante nelle circostanze particolari del programma di formazione proposto in questo caso, dove gran parte della formazione supplementare proposta è di natura generale — il che significa che, in linea di principio, avvantaggia il beneficiario solo indirettamente — e la natura e il contenuto stesso della

⁽⁴¹⁾ Cfr. la nota 19, considerando 28-38 della decisione.

⁽⁴²⁾ Cfr. la nota 20, considerando 43-45 della decisione.

⁽⁴³⁾ Decisione della Commissione 2008/878/CE del 2 luglio 2008 relativa all'aiuto di Stato C 18/07 (ex N 874/06) cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 31).

formazione proposta escludono l'ipotesi che possa essere svolta nell'ambito degli incarichi o degli impieghi correnti dei dipendenti. Ciò nondimeno, la Commissione considera necessario richiedere che il beneficiario si impegni a escludere tali costi dai costi ammissibili rivendicati nel corso dell'attuazione del programma (cfr. in tal senso l'articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione).

- (91) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione si è anche chiesta se l'impresa non fosse in realtà tenuta a offrire parti della formazione in materia di sicurezza dichiarate sì ammissibili all'aiuto, ma previste dalla normativa rumena e/o dell'Unione europea sulla sicurezza o dagli standard societari interni sulla sicurezza. Le autorità rumene e Ford hanno prodotto documenti volti a dimostrare che la formazione in materia di sicurezza prevista dalla normativa sarà fornita interamente a spese dell'impresa, nell'ambito della parte aziendale specifica e non ammissibile del programma di formazione. Ford sostiene inoltre che l'effetto di incentivazione dell'aiuto non dovrebbe essere valutato in riferimento agli standard societari interni — in questo caso, gli standard interni in materia di sicurezza — in quanto un simile approccio produrrebbe un effetto di distorsione, inducendo le imprese ad abbassare (o a mantenere bassi) i loro standard interni al fine di essere considerati ammissibili all'aiuto. La Commissione conclude che anche a questa domanda è stata data una risposta soddisfacente.

Proporzionalità

- (92) In base al punto 16 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, la Commissione è tenuta a verificare che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo necessario per realizzare la finalità dell'aiuto. A tal fine, la Commissione verifica se i costi ammissibili richiesti sono calcolati in conformità con le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento RGEC e se si limitano ai costi derivanti dalla formazione che non sarebbe stata intrapresa in assenza dell'aiuto, nonché se viene rispettata l'intensità massima di aiuto stabilita nell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento RGEC.
- (93) Le categorie di costi ammissibili richiesti dalle autorità rumene per la parte supplementare «ammissibile» del programma di formazione (cfr. il considerando 18) soddisfano le condizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento RGEC e, pertanto, del punto 16 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. In particolare, le autorità rumene e il beneficiario hanno presentato stime separate dei costi rispettivamente per la parte aziendale specifica (non ammissibile) e la parte generale e specifica «ammissibile» del programma di formazione, distinguendo nell'ultimo caso tra le seguenti categorie: costi del personale docente; spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; ammortamento degli strumenti e delle attrezzature utilizzate esclusivamente per il progetto di formazione; orientamenti e consulenza relativi al progetto di formazione e compensazione salariale dei partecipanti, limitata alle ore/giorni di formazione previsti. Inoltre, le autorità rumene e Ford hanno fornito spiegazioni dettagliate circa le ipotesi e le previsioni sui costi alla base delle richieste per ogni categoria di spesa ammissibile, tanto per la parte generale quanto per quella specifica della formazione supplementare. La Commis-

sione osserva anche che sono state presentate spiegazioni dettagliate in merito al numero approssimativo di dipendenti cui si rivolge ogni specifico corso di formazione (distinguendo tra i dipendenti presenti e futuri e fornendo stime separate per gli anni successivi di attuazione del programma), nonché in merito al numero di ore/giorni di formazione proposti per ogni corso di formazione, modulo di formazione e anno di attuazione del programma. Le autorità rumene riferiscono inoltre che ai fini del presente progetto è stata applicata un'intensità massima di aiuto rispettivamente del 50 % per la formazione generale e del 25 % per la formazione specifica. Pertanto, l'intensità massima di aiuto applicata in relazione alla formazione generale ammissibile è inferiore a quella contemplata dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del regolamento RGEC. Le autorità rumene indicano altresì che il beneficiario ha limitato l'importo dell'aiuto a 57 milioni di EUR, nonostante il progetto fosse sovvenzionabile per 76,96 milioni di EUR e 0,47 milioni di EUR in rapporto, rispettivamente, alla formazione generale e alla formazione specifica anche applicando i criteri meno permissivi del regolamento (CE) n. 68/2001 circa l'intensità massima di aiuto ai costi ammissibili stimati.

- (94) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione si è chiesta se (almeno in parte) l'aiuto proposto alla formazione non serva a compensare svantaggi regionali non tangibili, sotto forma di deficit di competenze, che sono già state compensate dagli aiuti a finalità regionale per l'importo di 143 milioni di EUR, approvati dalla Commissione nell'aprile 2008 a favore degli investimenti nello stabilimento di Ford Craiova ⁽⁴⁴⁾.
- (95) Tale domanda si riallaccia alla questione della conformità con le norme sul cumulo enunciate nell'articolo 7 del regolamento RGEC. Secondo il paragrafo 3 di tale articolo, gli aiuti alla formazione non possono essere cumulati con altri aiuti relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento della massima intensità di aiuto applicabile ai sensi dell'articolo 39 del regolamento RGEC.
- (96) Le autorità rumene hanno dichiarato che l'aiuto alla formazione notificato e gli aiuti a finalità regionale precedentemente concessi non coprono costi ammissibili coincidenti. Gli aiuti a finalità regionale approvati nell'aprile 2008 riguarda le spese ammissibili per gli investimenti iniziali (macchinari, impianti, edifici) in conformità con il punto 4.2 degli orientamenti del 2006 in materia di aiuti a finalità regionale ⁽⁴⁵⁾. Nel caso presente, le spese ammissibili notificate coprono categorie di spesa totalmente diverse: costi del personale docente, spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione, materiali e forniture, ammortamento dei materiali e degli strumenti utilizzati per la formazione, orientamenti e consigli, compensazione salariale per i partecipanti esclusivamente in relazione al tempo dedicato alla formazione.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. la nota 4.

⁽⁴⁵⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

La Commissione ritiene che le autorità rumene abbiano dimostrato la distinzione tra i costi ammissibili coperti dagli aiuti a finalità regionale e l'aiuto alla formazione proposto per lo stabilimento di Craiova.

- (97) D'altra parte, la Commissione si chiede se l'aiuto alla formazione sia giustificato come tale nella misura in cui serve a compensare uno svantaggio regionale non tangibile che è già stato compensato dagli aiuti a finalità regionale. Le autorità rumene rispondono a questa domanda sottolineando che gli aiuti a finalità regionale e l'aiuto alla formazione hanno obiettivi diversi e coprono costi ammissibili diversi. L'obiettivo degli aiuti a finalità regionale consiste infatti nello stimolare gli investimenti nelle regioni svantaggiate dell'Unione, mentre gli aiuti alla formazione servono a rimediare alla penuria di investimenti nella formazione. Gli aiuti a finalità regionale vanno anzitutto a vantaggio dell'impresa beneficiaria, mentre gli aiuti alla formazione, in particolar modo quelli legati alla formazione generale, avvantaggiano in primo luogo i dipendenti e soltanto in seconda battuta l'impresa. Le autorità rumene sottolineano anche che le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato non vietano il cumulo degli aiuti alla formazione e a finalità regionale a favore della stessa impresa. Inoltre, come fanno giustamente notare le autorità rumene, se le imprese che hanno ricevuto aiuti a finalità regionale non potessero ricevere aiuti alla formazione, le regioni più svantaggiate dell'Unione subirebbero di fatto una discriminazione, avendo preclusa la possibilità di concedere aiuti alla formazione.
- (98) Alla luce delle osservazioni di cui al paragrafo 94, la Commissione conclude che, stando alle informazioni fornite, le condizioni relative alla proporzionalità di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento RGEC (che stabilisce l'intensità di aiuto applicabile), dall'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento RGEC (che definisce le categorie di costi ammissibili che possono essere inseriti nel calcolo) e dal punto 16 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione possano essere considerate soddisfatte. In particolare per ciò che concerne i costi salariali dei partecipanti, sono stati presi in considerazione soltanto i costi relativi al tempo dedicato alla formazione, in conformità con le condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera f), del regolamento RGEC.
- (99) La Commissione deve però rilevare che gli elementi probatori relativi alla proporzionalità, presentati in questo caso a conferma della limitazione degli aiuti al minimo necessario, consistono pressoché esclusivamente di stime dei costi futuri e previsioni delle azioni future. È questo il caso, per esempio, del numero totale di dipendenti che saranno coinvolti nel progetto di formazione proposto, basato sulla stima di una manodopera totale di 9 000 unità entro il 2010. Un ragionamento simile si applica alle stime dei costi ammissibili per ogni categoria di spesa conformemente all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento RGEC. La Commissione riconosce che è giustificato accettare — ai fini di un progetto di formazione della portata di quello presente, che dovrà rivolgersi a 9 000 lavoratori e che coprirà più di 269 corsi diversi

da realizzare in un arco di tempo di cinque anni — che i costi ammissibili ritenuti necessari possano solo essere stime basate su spese analoghe sostenute nel passato (in rapporto a progetti di formazione offerti presso altre sedi dell'impresa), nonché sulle previsioni realistiche di spesa per la Romania (cfr. il considerando 20). Tuttavia, non si può escludere a priori che i costi effettivamente sostenuti siano in realtà inferiori a quelli preventivati. È pertanto necessario introdurre ulteriori garanzie volte ad assicurare il rispetto del principio di proporzionalità durante l'attuazione del progetto. Questa problematica viene trattata nelle condizioni enunciate nell'articolo 2 della presente decisione.

Distorsione della concorrenza

- (100) In base al punto 17 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, la Commissione dovrebbe svolgere una valutazione dettagliata dei potenziali effetti di distorsione dell'aiuto nei casi in cui l'aiuto proposto può comportare un cambiamento significativo nel comportamento del beneficiario passibile di causare una distorsione della concorrenza. Il potenziale di distorsione dell'aiuto può variare a seconda delle caratteristiche dell'aiuto e del mercato o dei mercati interessati.
- (101) La Commissione osserva che l'aiuto proposto è quasi esclusivamente legato alla formazione generale, che per sua stessa natura dovrebbe avvantaggiare anzitutto i dipendenti stessi e soltanto in seconda battuta il beneficiario (benché quest'ultimo trarrà benefici associati al fatto di disporre di una manodopera meglio qualificata). Si può pertanto sostenere che l'aiuto non ha un impatto sostanziale in termini di effetti sulla qualità, sulla mole di produzione o sulla determinazione dei prezzi, tali da favorire il beneficiario a discapito dei suoi concorrenti. Inoltre, il rispetto del principio di proporzionalità dovrebbe a sua volta limitare gli effetti di distorsione dell'aiuto.
- (102) Tuttavia, conformemente al punto 18 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione, la selettività dell'aiuto, l'entità dell'aiuto e la durata del programma sovvenzionato sono indicatori della probabilità e dell'entità della distorsione della concorrenza. L'aiuto proposto è selettivo (in quanto implica un sostegno ad hoc a favore di una grande società), il suo importo è insolitamente elevato (57 milioni di EUR) e il programma di formazione sovvenzionato riguarda un periodo di cinque anni (coincidente, per di più, con il periodo necessario per il lancio di due nuovi progetti di produzione).
- (103) La Commissione è particolarmente preoccupata dell'impatto che potrebbe avere l'importo complessivamente elevato dell'aiuto proposto, pari a ben 57 milioni di EUR. Un aiuto di una tale entità, soprattutto se la somma complessiva dovesse essere erogata al beneficiario in soluzione unica, avrebbe effetti di distorsione simili a quelli di una sovvenzione in contanti in soluzione unica. In questa situazione, il beneficiario potrebbe disporre della somma, almeno nelle fasi iniziali dell'attuazione del programma, anche per fini operativi diversi dalla copertura dei costi di un programma di formazione in corso.

- (104) Un'altra preoccupazione è data dal possibile vantaggio finanziario che il beneficiario potrebbe avere dal fatto che l'aiuto alla formazione copra in parte la compensazione salariale per i dipendenti in rapporto al tempo dedicato alla parte supplementare «ammissibile» della formazione. Stando alle informazioni fornite dalle autorità rumene e da Ford, il progetto di formazione proposto richiederebbe in tutto mediamente 111 giorni di formazione a dipendente (vale a dire una media di 22,2 giorni di formazione l'anno), ripartiti tra la parte aziendale specifica (non ammissibile) del programma di formazione e la parte supplementare «ammissibile» del medesimo.
- (105) Per valutare il potenziale di distorsione dell'aiuto proposto, la Commissione deve inoltre prendere in considerazione le caratteristiche del settore e la struttura del mercato o dei mercati di riferimento del progetto di formazione sovvenzionato. Al fine di esaminare questi aspetti, la Commissione si basa sull'analisi del relativo mercato di prodotto, del relativo mercato geografico e della quota di mercato, svolta dalla Commissione nel 2008 allo scopo di valutare gli aiuti a finalità regionale a favore di Ford Craiova⁽⁴⁶⁾, le cui conclusioni sono messe a confronto con i dati recenti sulle vendite di auto, forniti dalla società di consulenza Global Insight⁽⁴⁷⁾, e interpretate alla luce delle recenti informazioni riguardanti i tassi di utilizzo delle capacità nel settore.
- (106) Il beneficiario dell'aiuto alla formazione è una grande società operante nel settore della produzione di veicoli motorizzati. Presso lo stabilimento di Craiova, Ford produrrà due nuovi tipi di veicoli: B-MAV, un piccolo veicolo multifunzionale realizzato su una piattaforma che Ford classifica come appartenente alle autovetture del segmento B, e ISV, una piccola utilitaria che può essere usata sia per il trasporto di passeggeri che per trasporti commerciali, realizzata su una piattaforma che Ford classifica come appartenente alle autovetture del segmento C. A partire dal 2011, lo stabilimento di Craiova produrrà anche una nuova linea di motori a bassa emissione di CO₂, che saranno montati quasi esclusivamente su veicoli Ford.
- (107) Nella decisione sugli aiuti a finalità regionale dell'aprile 2008, la Commissione ha concluso che, nella misura in cui i motori sono prodotti intermedi da montare su veicoli Ford, i relativi mercati di prodotto e geografici per i motori coincidono con i mercati definiti per i prodotti finali (i veicoli). Per quanto concerne i relativi mercati di prodotto e geografici per i veicoli B-MAV e IVS, data l'esistenza di sistemi diversi per la classificazione dei relativi segmenti automobilistici, la Commissione ha preso in considerazione definizioni diverse e alternative del mercato di prodotto. I veicoli prodotti presso lo stabilimento di Craiova saranno venduti prevalentemente sui mercati dell'Unione europea e del SEE, anche se l'impresa intende esportarli in futuro anche verso altre destinazioni nel mondo. La Commissione ha stimato le relative quote di mercato nel periodo 2007-2012 a livello SEE e globale e ha concluso che la più alta quota di mercato possibile raggiunta da Ford è stata il 16,8 % a livello SEE nel 2007, con una leggera tendenza al ribasso nel tempo fino al 2013. Le imprese che producono veicoli con caratteristiche molto simili sono rispettivamente Renault e Opel per il veicolo B-MAV e Renault, Citroen, Fiat e Volkswagen per il veicolo IVS.
- (108) Il settore automobilistico europeo è caratterizzato nel suo complesso da un'eccedenza di capacità produttiva — nel 2007, per esempio, che è stato considerato un buon anno per le vendite di auto in Europa, i costruttori hanno immesso sul mercato 4 milioni di auto in più di quelle che il mercato era in grado di assorbire⁽⁴⁸⁾. L'ACEA (l'associazione europea dei produttori di auto) riferisce che le immatricolazioni di nuovi veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 t sono calate del 31,4 % in Europa tra il luglio 2008 e il luglio 2009⁽⁴⁹⁾.
- (109) La Commissione ritiene che le caratteristiche del settore (soprattutto l'eccedenza di capacità) e dei relativi mercati (accanita concorrenza tra pochi grandi produttori) indicano che l'aiuto ha un chiaro potenziale di distorsione della concorrenza. Ciò nondimeno, queste considerazioni devono essere controbilanciate dall'esigenza di incoraggiare i futuri investimenti necessari per garantire la vitalità a lungo termine del settore europeo dei veicoli motorizzati nel suo complesso. Nella sua comunicazione «Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea»⁽⁵⁰⁾, la Commissione ha individuato tutta una serie di misure di aiuto volte ad assistere il settore nell'ambito della crisi attuale, compresi gli aiuti alla formazione. È inoltre opportuno ricordare che, pur essendo considerevole in termini assoluti, l'aiuto rappresenta soltanto circa un terzo dell'impegno finanziario complessivo per la formazione dei dipendenti presso lo stabilimento di Craiova. Di conseguenza, queste preoccupazioni non costituiscono di per sé un motivo sufficiente per rifiutare l'aiuto. Esse suggeriscono però la necessità di imporre determinate condizioni all'erogazione dell'aiuto, al fine di garantire che questo non fornisca a Ford una liquidità eccessiva nel breve periodo. Questa problematica viene trattata nelle condizioni riguardanti l'attuazione del programma, enunciate nell'articolo 2 nella sezione conclusiva della decisione.

Analisi degli effetti positivi e negativi dell'aiuto

- (110) La Commissione ha concluso che gli effetti positivi dell'aiuto proposto, in termini di i) incoraggiamento del beneficiario a offrire una formazione generale complementare tale da generare ricadute positive sull'economia e sulla società e, in particolare, al livello di una regione

⁽⁴⁶⁾ Cfr. la nota 4, considerando 70-129.

⁽⁴⁷⁾ Dati di Global Insight dell'ottobre 2009, ottenuti dai servizi della Commissione. Cfr. <http://www.ihsglobalinsight.com>

⁽⁴⁸⁾ Cfr. The Economist del 17 settembre 2009, «Small Isn't Beautiful», dove vengono citate le stime PWC sull'eccedenza di capacità nell'industria automobilistica europea nel periodo 2005-2010.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. il comunicato stampa ACEA del 24 settembre 2009, *New Commercial Vehicles Registrations July & August 2009, EU and EFTA Countries*, disponibile all'indirizzo http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/commercial_vehicles_registrations_down_374_eight_months_into_2009

⁽⁵⁰⁾ Comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009, testo disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0104:FIN:IT:PDF>

assistita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, ii) adeguatezza dell'aiuto come strumento politico e iii) effetto di incentivazione, sono stati dimostrati in maniera soddisfacente. La Commissione continua a nutrire talune preoccupazioni riguardo alla proporzionalità dell'aiuto, sulla base delle stime dei costi futuri e delle previsioni delle azioni future, ma conclude comunque che gli elementi probatori ex ante sulla proporzionalità, presentati nel caso presente, possono essere ritenuti accettabili. Quanto agli effetti negativi dell'aiuto, associati al suo potenziale di distorsione della concorrenza, la Commissione esprime preoccupazioni in merito all'impatto di un aiuto individuale di questa entità, fra l'altro alla luce delle caratteristiche del settore e dei relativi mercati. La Commissione ritiene però che queste preoccupazioni riguardanti la proporzionalità e gli effetti di distorsione possano essere accantonate se vengono osservate talune condizioni relative all'attuazione del programma sovvenzionato, volte a garantire che l'aiuto sia concesso soltanto in rate periodiche retroattive dopo che Ford avrà presentato i documenti probatori dei costi realmente sostenuti. La Commissione conclude pertanto che gli effetti positivi dell'aiuto proposto sono superiori ai potenziali effetti negativi da esso causati. Questo bilancio complessivamente positivo giustifica il giudizio di compatibilità dell'aiuto con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Cumulo di aiuti

- (111) Questa problematica è stata trattata nei considerando 96-97 della decisione. La Commissione ha concluso che l'aiuto proposto soddisfa i requisiti relativi al cumulo di aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento RGEC.

Principio Deggendorf

- (112) Alla luce della documentazione presentata dalle autorità rumene a dimostrazione del fatto che l'aiuto incompatibile alla privatizzazione per 27 milioni di EUR e i relativi interessi sono stati rimborsati da Ford il 27 giugno 2008, la Commissione conclude che l'aiuto proposto soddisfa il cosiddetto principio Deggendorf.

7. CONCLUSIONE

- (113) La Commissione ritiene che l'aiuto alla formazione notificato dalle autorità rumene a favore di Ford Romania SA, con sede a Craiova, costituito da un aiuto complessivo di 57 milioni di EUR a sostegno di un programma di formazione quinquennale che coprirà fino a un totale di 9 000 dipendenti dello stabilimento di Craiova, sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (114) Alla luce delle preoccupazioni relative alla proporzionalità e agli effetti di potenziale distorsione dell'aiuto di cui ai considerando 99, 109 e 110 della presente decisione, la Commissione ammette come necessaria e giustificata l'adozione di una decisione positiva con le condizioni

stabilite nell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento procedurale⁽⁵¹⁾. Queste condizioni sono volte a garantire la proporzionalità durante l'attuazione del progetto (assicurando che l'importo dell'aiuto sia strettamente limitato alla copertura delle spese ammissibili che sono state effettivamente sostenute), a limitare il potenziale di distorsione di un pagamento in soluzione unica dell'intero ammontare dell'aiuto e a rafforzare la trasferibilità delle competenze acquisite dai dipendenti attraverso la formazione ricevuta.

- (115) Inoltre, come proposto dalle autorità rumene stesse nella loro comunicazione del 9 luglio 2009⁽⁵²⁾, le norme e le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere stabilite per iscritto in uno specifico atto legislativo rumeno.

- (116) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto che le autorità rumene intendono concedere a Ford Romania SA, con sede a Craiova, per l'importo di 57 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno subordinatamente alle condizioni previste dall'articolo 2.

Articolo 2

1. L'aiuto dovrà essere concesso in rate periodiche retroattive, a intervalli la cui lunghezza dovrà essere stabilita d'intesa tra l'autorità rumena che concede l'aiuto e il beneficiario, ma che non dovranno essere in ogni caso superiori a un anno. La somma totale dei pagamenti periodici dovrà corrispondere ai costi effettivamente sostenuti, come dichiarato dal beneficiario all'autorità rumena che concede l'aiuto.

2. Le autorità rumene dovranno informare il consiglio rumeno sulla concorrenza, incaricato del monitoraggio dell'attuazione del presente aiuto, nonché i servizi competenti della Commissione in merito ai termini dell'accordo raggiunto sulla durata degli intervalli di pagamento retroattivo.

3. Alla fine di ogni anno di attuazione del programma di formazione, il beneficiario dovrà presentare all'autorità di vigilanza rumena e alla Commissione relazioni dettagliate, sottoposte a verifiche contabili indipendenti, riguardanti l'applicazione del programma e i costi sostenuti nel periodo di riferimento. Le relazioni sull'attuazione dovranno contenere informazioni dettagliate sulle spese sostenute e sulla formazione offerta. Le relazioni dovranno classificare le categorie di spese ammissibili come definite nell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento

⁽⁵¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽⁵²⁾ Cfr. il considerando 21.

RGEC per ogni modulo di formazione. Le relazioni annuali sull'attuazione dovranno inoltre elencare i corsi di formazione offerti nel quadro di ogni modulo durante il periodo di riferimento, il numero dei dipendenti che hanno partecipato ai corsi, distinti per categoria di dipendenti, il numero totale di ore/giorni di formazione offerti per ogni corso e modulo di formazione, nonché il numero totale di dipendenti della società alla fine di ogni anno di attuazione del programma (effettivi). Il revisore indipendente sarà scelto di comune accordo tra il beneficiario e l'autorità di vigilanza rumena.

4. I pagamenti rateali per gli anni successivi di attuazione del programma saranno condizionati all'approvazione delle relazioni annuali sull'attuazione, da parte dell'autorità di vigilanza rumena e della Commissione, entro sei settimane dalla data in cui la relazione presentata sarà considerata completa. La mancata risposta entro il termine stabilito sarà interpretata come una tacita approvazione delle relazioni sull'attuazione.

5. Al termine del programma o su base annuale (a scelta), il beneficiario dovrà rilasciare a ogni dipendente che avrà partecipato al programma di formazione un attestato di frequenza in cui siano elencati i corsi frequentati e il numero di ore/giorni lavorativi di formazione di cui ha beneficiato durante il corso. Questi attestati di frequenza dovranno essere in ogni caso rilasciati su richiesta del dipendente, se e quando quest'ultimo formalizzerà la richiesta di lasciare la società. Gli attestati di frequenza serviranno così ad accrescere la trasferibilità delle competenze acquisite attraverso la formazione ricevuta.

6. Le autorità rumene dovranno recepire le condizioni enunciate ai considerando 1-5 in un atto legislativo che disciplini l'attuazione del programma di formazione. Oltre a recepire le summenzionate condizioni, l'atto legislativo dovrà stabilire condizioni specifiche volte a garantire il rimborso degli importi dell'aiuto che sono stati erogati con precedenti rate periodiche e che risultano essere eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute e/o eccedenti rispetto all'intensità di aiuto in base alla

quale l'aiuto è stato approvato conformemente alla qualifica «generale» o «specifica» della formazione prevista. L'atto legislativo dovrà anche sancire l'obbligo del beneficiario di escludere dai costi ammissibili richiesti quei costi che potrebbero essere recuperati avvalendosi delle competenze acquisite dai dipendenti grazie alla formazione, come previsto dall'ultimo paragrafo del considerando 16 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. L'atto legislativo dovrà essere comunicato alla Commissione nel più breve tempo possibile. L'aiuto non potrà essere attuato prima dell'adozione di tale atto.

7. La Commissione invita i rappresentanti dei dipendenti dello stabilimento Ford Craiova a presentare, alla fine di ogni anno di attuazione del programma di formazione, osservazioni scritte riguardanti il contenuto dei corsi di formazione frequentati e la partecipazione ai corsi (in termini di numero di dipendenti che partecipano alla formazione e di tempo dedicato alla formazione).

Articolo 3

Le autorità rumene dovranno informare la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per uniformarsi ad essa.

Articolo 4

La Romania è la destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2010

relativa all'aiuto di Stato C 27/08 (ex N 426/05) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Sovello AG (ex EverQ GmbH)

[notificata con il numero C(2010) 172]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/358/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, comma 1,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi di detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 29 agosto 2005, protocollata in data 1° settembre 2005, la Germania ha notificato alla Commissione la propria intenzione di accordare un aiuto all'impresa EverQ GmbH [di seguito «Sovello» ⁽²⁾] a titolo di maggiorazione per le PMI. Con lettere del 28 ottobre 2005, 24 gennaio 2006 e 4 aprile 2006, protocollate nelle medesime date, le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni supplementari alla Commissione.
- (2) Il 7 giugno 2006, con il documento numero C(2006) 2092 definitivo, la Commissione ha autorizzato la maggiorazione per le PMI accordata a Sovello (aiuto di Stato N 426/05) ⁽³⁾.
- (3) Nel corso di un'indagine relativa a un'altra misura di aiuto notificata a favore di Sovello [aiuto di Stato C 21/08 ⁽⁴⁾ — ex N 864/06], la Commissione è venuta a

conoscenza di elementi indicanti che la decisione relativa all'aiuto N 426/05 era probabilmente fondata su informazioni incomplete o incorrette fornite durante la procedura di notifica.

- (4) Con lettera del 17 marzo 2008, la Commissione ha dato alla Germania l'opportunità di trasmettere osservazioni sulla propria intenzione di avviare il procedimento di indagine formale prima della possibile revoca della decisione del 7 giugno 2006, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁵⁾. La Germania ha comunicato il suo punto di vista con lettera del 15 aprile 2008, protocollata il 15 e il 16 aprile 2008.
- (5) Con lettera del 17 giugno 2008 C(2008) 2669 definitivo, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in merito alla maggiorazione per le PMI accordata a Sovello.
- (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (7) La Germania ha comunicato il suo punto di vista con lettera del 10 settembre 2008, protocollata nella stessa data. Ha inoltre trasmesso ulteriori osservazioni con lettere del 20 marzo, 13 maggio e 16 novembre 2009, protocollate nelle stesse date. Il 2 aprile e il 13 ottobre 2009 si sono svolti incontri tra i rappresentanti dei servizi della Commissione e le autorità tedesche.
- (8) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.10.2008, pag. 23.

⁽²⁾ Il 24 novembre 2008, EverQ GmbH si è trasformata nella società per azioni Sovello AG. Ai fini di una migliore comprensione della presente decisione, si utilizzerà l'attuale ragione sociale «Sovello AG» anche per il periodo precedente la sua modifica.

⁽³⁾ GU C 270 del 7.11.2006, pag. 2.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/697/CE della Commissione (GU L 237 del 9.9.2009, pag. 15).

⁽⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 1.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Il progetto

- (9) Scopo del progetto (sovvenzionato con un aiuto regionale accordato nell'ambito di regimi autorizzati e integrato dalla maggiorazione PMI notificata) era la costruzione di un nuovo stabilimento con una capacità di produzione di 30 MW (Sovello 1) per produrre moduli solari (codice ProdCom 32.10.52.37) con la tecnologia String Ribbon ⁽⁷⁾. Il nuovo stabilimento, la cui costruzione è iniziata nel dicembre del 2004, era il primo sito di produzione di Sovello. Era previsto che lo stabilimento raggiungesse una capacità di produzione di 30 Megawatt peak ⁽⁸⁾ ed entrasse in funzione entro il 31 dicembre 2007. In realtà Sovello 1 ha iniziato la produzione già nell'aprile del 2006.

2.2. Il beneficiario dell'aiuto

- (10) Beneficiario dell'aiuto notificato è Sovello. Sovello è stata fondata nel dicembre 2004 come joint venture tra Q-Cells SE ⁽⁹⁾ (di seguito «Q-Cells» con il 24,9 % delle quote) e l'impresa statunitense Evergreen Solar Inc. (di seguito «Evergreen» con il restante 75,1 %). È quanto si evince dal primo contratto quadro della joint venture ⁽¹⁰⁾ («Master Joint Venture Agreement») stipulato tra Evergreen e Q-Cells il 14 gennaio 2005 (di seguito «contratto quadro n. 1»). Stando a tale contratto quadro, Q-Cells aveva precedentemente acquisito Topas 107 V.V. GmbH, una società di comodo che su iniziativa di Q-Cells è stata successivamente trasformata in Sovello (all'epoca EverQ). L'11 febbraio 2005 la società di comodo ha cambiato ragione sociale ed è diventata EverQ.
- (11) Evergreen è un produttore di moduli solari e detiene un brevetto per la tecnologia String Ribbon. Q-Cells è uno dei maggiori produttori mondiali di celle solari. L'obiettivo dell'impresa comune Sovello consisteva, innanzitutto, nel testare la redditività economica della produzione di moduli solari — basandosi sulla tecnologia String Ribbon, apportata da Evergreen, in combinazione con la competenza di Q-Cells nella fabbricazione di celle solari e la sua esperienza sul mercato tedesco — per passare, in seguito, alla produzione industriale di moduli String Ribbon.


- (12) Nel novembre 2005, sulla base di un contratto per la fornitura di silicio a Sovello, Renewable Energy Corporation ASA (Norvegia, di seguito «REC») è entrata a far parte della joint venture con una partecipazione del 15 %, mentre Evergreen e Q-Cells hanno contestualmente ridotto la loro partecipazione rispettivamente al 64 % e al 21 %. È quanto si evince dal secondo contratto quadro della joint venture, stipulato tra Evergreen e Q-Cells e REC il 25 novembre 2005 (di seguito «contratto quadro n. 2»). REC è uno dei maggiori produttori mondiali di materiali in silicio per l'industria fotovoltaica.

- (13) Al momento della notifica, Q-Cells e REC avevano un socio comune: la società di venture capital Good Energies Investment BV (di seguito «Good energies») che deteneva il 16 % delle quote di Q-Cells e il 39 % di REC (situazione al 7.3.2006). Le autorità tedesche avevano dichiarato che, a parte la rispettiva partecipazione a Sovello, non esistevano altri rapporti tra Q-Cells, REC e Evergreen.

- (14) Dal 19 dicembre 2006 i tre partner Evergreen, Q-Cells e REC detengono ciascuno una quota del 33,3 % di Sovello (modifica del contratto quadro n. 2 del 29 settembre 2006).

- (15) Il 5 febbraio 2007, Q-Cells ha reso nota la propria intenzione di acquisire una quota di REC pari al 17,9 %. Lo stesso giorno Good Energies ha annunciato con un comunicato stampa che avrebbe ceduto le proprie quote di REC a Q-Cells e Orkla ASA (26 febbraio 2007).

- (16) Il seguente schema mostra la struttura societaria attuale di Sovello (situazione al terzo trimestre 2009):



⁽⁷⁾ La tecnologia String Ribbon è un processo continuo nel quale lunghi cavi metallici vengono srotolati da bobine e fatti passare in silicio fuso, ottenendo dal bagno di fusione un lungo nastro («ribbon») di silicio. Il nastro viene prelevato periodicamente e tagliato in unità più piccole (dischi solari). I dischi vengono successivamente puliti e sottoposti ad altre fasi di produzione (diffusione POCl₃, incisione, rivestimento antiriflesso al nitruro di silicio, metallizzazione e condizionamento) per essere trasformati in celle solari. Nell'ultima fase di produzione le celle vengono assemblate in moduli solari (pannelli).

⁽⁸⁾ Un Megawatt peak (MWp) corrisponde a 1 000 000 Watt peak (Wp). Il Watt peak è l'unità di misura della potenza (nominale) di celle e moduli solari. Nel settore fotovoltaico il Watt peak è l'unità di misura comunemente utilizzata per la potenza tecnica nominale dei moduli solari in condizioni di test standard.

⁽⁹⁾ Sita a Thalheim, Sachsen-Anhalt, Germania. Ex Q-Cells AG.

⁽¹⁰⁾ Il contratto quadro n. 1 può essere consultato al sito: <http://www.secinfo.com/dsvRx.z7n.d.htm>

- (17) Diversi documenti dell'impresa e alcune decisioni della società illustrano lo sviluppo di Sovello. Il documento intitolato «Project Sovello: Heads of Agreement» (di seguito «protocollo d'accordo») era stato firmato dagli amministratori delegati di Evergreen e Q-Cells prima del contratto quadro n. 1. L'accordo prospetta una possibile transazione tra le due imprese concernente la costituzione e la gestione di una joint venture per lo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti realizzati con la tecnologia String Ribbon. Il documento menziona che i partner erano consapevoli del fatto che per richiedere determinate sovvenzioni statali in Germania la partecipazione di Q-Cells a Sovello doveva essere inferiore al 25 %. L'accordo cerca inoltre di assicurare a entrambi i partner una voce in capitolo nelle decisioni importanti relative alla società e contiene disposizioni che indicano il ruolo determinante di Q-Cells per l'operatività della joint venture.
- (18) Anche lo statuto di Sovello conferisce a Q-Cells poteri di codecisione sostanziali (il consiglio di sorveglianza è composto da due membri designati da Evergreen e da un membro designato da Q-Cells, ma per svariate decisioni strategiche è necessario il consenso di almeno uno dei membri designati da ciascun partner).
- (19) Benché il contratto quadro n. 1 fissi la partecipazione di Evergreen al 75,1 % e quella di Q-Cells al 24,9 %, esso prevede nondimeno la possibilità per Q-Cells di aumentare la propria partecipazione al 50 %, a patto che ciò non comporti una diminuzione degli aiuti agli investimenti. Lo stesso contratto prevede inoltre la possibilità che i partner concludano altri accordi (nei settori servizi, tecnologie e marketing). In pratica fino all'inizio del 2009 Evergreen ha distribuito col proprio marchio i moduli prodotti da Sovello.
- (20) Il contratto quadro n. 2 definisce nel modo seguente la struttura societaria: Evergreen 64 %, Q-Cells 21 % e REC 15 %. Inoltre, conferma la possibilità per Q-Cells di allineare la propria partecipazione a quella di Evergreen; la possibilità per REC di aumentare le proprie quote dal 21 % al 33,3 % dipende invece da nuovi contratti di fornitura di silicio.
- (21) La tabella I riportata di seguito fornisce una sintesi cronologica dello sviluppo di Sovello e indica i documenti importanti e le decisioni fondamentali della società.

Tabella I

Sviluppo di Sovello

Data	Documento/Evento	Struttura societaria
Estate 2004	Protocollo d'accordo	Evergreen 75,1 %, Q-Cells 24,9 %
27.12.2004	Domanda dell'aiuto di Stato	
13.1.2005	Statuto di Sovello	
14.1.2005	Primo contratto quadro della joint venture (contratto quadro n. 1)	
21.4.2005	Concessione dell'aiuto di Stato	
1.9.2005	Domanda di maggiorazione per le PMI (N 426/05)	
25.11.2005	Secondo contratto quadro della joint venture (contratto quadro n. 2)	REC 15 %, Evergreen 64 %, Q-Cells 21 %
7.6.2006	Autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione (N 426/05)	
29.9.2006 (con effetto dal 19.12.2006)	Modifica del contratto quadro n. 2	Evergreen, Q-Cells e REC: 33,3 % ciascuna

2.3. Costi dell'investimento e finanziamento del progetto

- (22) I costi totali (nominali) dell'investimento ammontano a 65 699 302 EUR, di cui 60 873 300 EUR ammissibili per gli aiuti a finalità regionale. La tabella II mostra la ripartizione dei costi complessivi dell'investimento per il progetto notificato.

Tabella II

Ripartizione dei costi del progetto (importi nominali)

(in EUR)	
Categoria d'investimento	Importo
Terreno	[...] ^(*)
Edifici	[...]
Macchinari/attrezzature	[...]
Costo totale dell'investimento	65 699 302
Totale dei costi ammissibili agli aiuti	60 873 300

(*) Informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

- (23) Oltre che dagli aiuti richiesti, il finanziamento del progetto è stato assicurato da risorse proprie e un prestito bancario. La tabella III fornisce una sintesi del finanziamento del progetto notificato.

Tabella III

Finanziamento del progetto (importi nominali)

(in EUR)	
Fondi	Importo
Risorse proprie	[...]
Sovvenzione regionale (azione d'interesse comune, GA-Zuschuss)	14 142 000
Premio d'investimento, conformemente alla legge sui premi statali di sostegno agli investimenti (InvZulG)	14 329 100
Prestito bancario (non coperto da una garanzia dello Stato)	8 000 000
Prestito delle società madre	[...]
Totale	65 699 302

2.4. Aiuti a finalità regionale: livelli di intensità massima previsti

- (24) Il sito dell'investimento si trova a Thalheim, Landkreis Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Germania, un'area ammissibile agli aiuti regionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE con un livello di intensità massimo, espresso in equivalente sovvenzione lordo (ESL), del 35 %, conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹¹⁾ (di seguito gli «orientamenti del 1998») e alla carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania⁽¹²⁾ (2004-2006) in vigore fino alla fine del 2006.

⁽¹¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽¹²⁾ Aiuto di Stato N 641/02 — Germania — Carta degli aiuti a finalità regionale per la Germania (2004-2006).

2.5. Importo e intensità dell'aiuto

- (25) L'aiuto in esame è una maggiorazione per le PMI di 15 punti percentuali, notificata con il numero N 426/05 a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽¹³⁾ (di seguito «regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI»), erogata a Sovello a titolo di integrazione di un aiuto regionale sulla base del regolamento attualmente in vigore «azione d'interesse comune — Miglioramento della struttura economica regionale» («Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur»), [aiuto di Stato N 642/02⁽¹⁴⁾, di seguito «azione d'interesse comune»] e della legge tedesca del 2005 sugli incentivi agli investimenti [aiuto di Stato N 142a/04⁽¹⁵⁾, «Investitionszulagengesetz», di seguito «InvZulG»]. La maggiorazione per le PMI corrisponde a un aiuto di Stato pari a 9 130 995 EUR.

2.6. Verifica dello status di PMI di Sovello nella decisione della Commissione N 426/05

- (26) In conformità con gli orientamenti regionali del 1998, gli incentivi agli investimenti regionali possono essere integrati da una maggiorazione per le PMI⁽¹⁶⁾. La maggiorazione per le PMI a favore di Sovello è stata autorizzata a titolo di integrazione dell'aiuto regionale erogato sulla base dell'azione di interesse comune del governo tedesco.
- (27) La verifica dello status di PMI di un'impresa si fonda sulla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese⁽¹⁷⁾ (di seguito «raccomandazione sulle PMI»). La Commissione esamina in particolare se l'impresa oggetto della verifica oltrepassa determinate soglie (effettivi, fatturato, totale di bilancio). Nel contesto di questo esame i dati delle imprese collegate (che hanno un influsso dominante soprattutto perché detengono la maggioranza delle quote o dei diritti di voto) sono presi in conto integralmente, mentre quelli delle imprese associate (che detengono solo il 25 % delle quote o dei diritti di voto) sono integrati solo proporzionalmente alla loro partecipazione.
- (28) Nella decisione N 426/05 (cfr. sopra, considerando 2), la Commissione ha computato i dati pertinenti di Sovello ed Evergreen, ma non quelli di Q-Cells e REC, poiché al momento della notifica e durante tutto il periodo antecedente l'adozione della decisione da parte della Commissione le ultime due imprese detenevano meno del 25 % delle quote o dei diritti di voto. Su questa base, la Commissione era giunta alla conclusione che Sovello fosse una PMI e aveva pertanto autorizzato l'aiuto notificato.

⁽¹³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽¹⁴⁾ Decisione della Commissione del 1° ottobre 2003 (GU C 284 del 27.11.2003, pag. 5).

⁽¹⁵⁾ Decisione della Commissione del 19 gennaio 2005 (GU C 235 del 23.9.2005, pag. 4).

⁽¹⁶⁾ Maggiorazione del 10 % per le PMI in regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e del 15 % per le PMI in regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE

⁽¹⁷⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

3.1. Le nuove informazioni

(29) Le nuove informazioni, di cui la Commissione è venuta a conoscenza nel corso della valutazione di un altro aiuto di Stato notificato a favore di Sovello, riguardano il contratto quadro n. 1 stipulato tra Evergreen e Q-Cells per la costituzione di Sovello, documento che non era stato trasmesso alla Commissione nel corso dell'esame preliminare dell'aiuto di Stato N 426/05. Tali informazioni hanno indotto a ritenere che per ottenere aiuti di Stato più elevati (tra cui la maggiorazione per le PMI) i partner dell'impresa comune abbiano mantenuto la partecipazione di Q-Cells artificialmente al di sotto del 25 % (inizialmente al 24,9 %), e ciò sebbene Q-Cells fosse rappresentata nel consiglio di amministrazione della joint venture da uno dei tre direttori con diritto di voto per le decisioni importanti. Per questo motivo e in conformità con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha invitato la Germania a comunicarle le sue osservazioni sulla propria intenzione di avviare il procedimento di indagine formale prima della possibile revoca della decisione del 7 giugno 2006 (cfr. sopra, considerando 2).

(30) Con lettera del 15 aprile 2008, le autorità tedesche hanno inviato lo statuto di Sovello, il protocollo d'intesa e copie autenticate dei contratti quadro n. 1 e n. 2, nonché del contratto quadro n. 2 modificato. Nella lettera la Germania affermava che, al momento della notifica dell'aiuto di Stato, Sovello soddisfaceva i criteri formali relativi alle soglie fissate nella raccomandazione per le PMI e che tale documento non definiva in modo chiaro altri criteri applicabili nella prassi. Secondo la Germania, tali criteri formali erano decisivi per determinare lo status di PMI di un'impresa e per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità della politica di controllo della Commissione. Qualora non ritenga più appropriati tali criteri formali, invece di applicare procedimenti diversi a seconda del caso, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una modifica delle attuali disposizioni.

(31) La Germania ha inoltre sottolineato di non aver deliberatamente sottaciuto o trattenuto informazioni in suo possesso al momento della notifica e che la spartizione iniziale delle quote (75,1 % per Evergreen e 24,9 % per Q-Cells) si basava su considerazioni di carattere economico. Le autorità tedesche hanno infine affermato che la partecipazione di Q-Cells all'impresa comune iniziale non ha risparmiato a Sovello gli svantaggi tipici delle PMI di nuova fondazione.

3.2. Possibili conseguenze delle nuove informazioni ai fini della valutazione

(32) La Commissione riteneva tuttavia che, sebbene Sovello rispettasse i criteri formali della definizione di PMI, chiari

indizi mostrassero come ciò fosse possibile solo perché la partecipazione di Q-Cells era stata mantenuta artificialmente al di sotto della soglia del 25 % allo scopo di ottenere la maggiorazione per le PMI e che Q-Cells esercitava in realtà un'influenza maggiore su Sovello. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che fosse necessario considerare la possibilità di una manipolazione della struttura societaria dell'impresa beneficiaria dell'aiuto allo scopo di aggirare la definizione di PMI.

(33) Le nuove informazioni hanno indotto la Commissione a dubitare che Sovello fosse davvero una PMI ai sensi della raccomandazione sulle PMI. In caso negativo, la maggiorazione per le PMI notificata e autorizzata per Sovello non sarebbe compatibile con il TFUE.

(34) Prima di revocare, se del caso, la decisione iniziale del 7 giugno 2006, fondata probabilmente su informazioni incomplete o inesatte, e adottare la presente decisione, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 che recita: «La Commissione può revocare una decisione [...] dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. [...]».

4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(35) La Commissione non ha ricevuto osservazioni delle parti interessate.

5. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

5.1. Base giuridica

5.1.1. *Inapplicabilità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999*

(36) La Germania ritiene che non siano soddisfatte le condizioni necessarie per revocare la decisione N 426/05 sulla base di presunte nuove informazioni. La Germania afferma che le informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro della notifica del caso N 426/05 non erano incomplete o inesatte e che pertanto l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 non trova applicazione. La Commissione, così le autorità tedesche, era al corrente che Sovello, una joint venture di Evergreen e Q-Cells, era un'impresa tecnologica di recente fondazione, operante nell'industria fotovoltaica, che non superava le soglie fissate per la definizione di PMI e che risentiva degli svantaggi tipici delle PMI. La Germania aggiunge che né il contratto quadro n. 1 né il protocollo d'accordo contengono nuove informazioni che giustifichino la revoca della decisione N 426/05.

- (37) Le autorità tedesche evidenziano di aver fornito, nel corso della notifica e su richiesta della Commissione (lettera del 30 dicembre 2005 /D/57570), il modello di dichiarazione riportato in allegato alla dichiarazione della Commissione «Esempio di dichiarazione recante informazioni che qualificano un'impresa come PMI»⁽¹⁸⁾ (di seguito «comunicazione della Commissione sull'esempio di dichiarazione») nel quale hanno dichiarato che Evergreen era un'impresa collegata a Sovello, ma che Sovello e Q-Cells erano indipendenti l'una dall'altra. La Germania ha trasmesso anche una dichiarazione giurata con la quale Q-Cells assicurava di non essere un'impresa associata o collegata a Sovello.
- (38) La Germania fa presente che, a parere delle autorità tedesche e di Sovello, né il regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI, né la comunicazione della Commissione sull'esempio di dichiarazione e nemmeno le richieste di informazioni della stessa Commissione contenevano indicazioni dalle quali si potesse desumere l'obbligo di trasmettere il contratto della joint venture nel corso della notifica. La Germania ritiene pertanto che le informazioni fornite al momento della notifica siano complete.

5.1.2. *Nel corso dell'indagine non è consentito applicare criteri supplementari*

- (39) La Germania osserva che la precedente raccomandazione sulle PMI del 1996⁽¹⁹⁾ definiva le PMI sulla base di soglie e di un cosiddetto criterio d'indipendenza, mentre l'attuale definizione opera solo una distinzione tra imprese autonome, imprese associate e imprese collegate. La Germania fa presente che il regolamento vigente di esenzione per categoria relativo alle PMI, integrato dalla definizione di PMI, è vincolante per la Commissione e che non è certamente possibile procedere a ulteriori precisazioni appellandosi a criteri supplementari non scritti. Né la Corte di giustizia né il Tribunale di primo grado hanno fatto riferimento a siffatti criteri non scritti nelle sentenze emesse sulla base della nuova definizione di PMI.
- (40) La Germania contesta che i criteri d'indipendenza definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C 91/01 Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee⁽²⁰⁾ (di seguito causa Solar Tech) sulla base della precedente raccomandazione sulle PMI siano validi anche per i casi a cui si applica la nuova definizione di PMI. Secondo le autorità tedesche, una valutazione basata su simili criteri non scritti non è compatibile con l'obiettivo perseguito dalla revisione della definizione di PMI che, conformemente al considerando 8 del regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI, è quello di «[...] evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le

differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto [...]».

- (41) La Germania osserva che, per motivi di certezza del diritto e di parità di trattamento, la Commissione dovrebbe innanzitutto pubblicare le eventuali modifiche (integrazione di nuovi criteri supplementari) da apportare alla definizione di PMI prima di procedere alla loro applicazione in singoli casi. Inoltre se il legislatore europeo avesse inteso applicare il criterio degli «svantaggi tipici delle PMI», avrebbe certamente inserito tale criterio nella nuova definizione di PMI. Se un'impresa risenta o meno degli svantaggi tipici delle PMI può essere verificato solo sulla base dei criteri formali definiti per le PMI. Sempre secondo la Germania, sarebbe inutile fissare una soglia del 25 % per le imprese associate se poi, nella prassi, tale soglia non funge da indicatore.
- (42) La Germania sottolinea che lo scopo della nuova definizione di PMI era promuovere misure armonizzate a favore delle PMI che possano essere controllate dalle autorità pubbliche e giudiziarie sulla base di una definizione chiara ed inequivocabile. Da ciò le autorità tedesche deducono che la nuova definizione di PMI non lascia spazio a valutazioni discrezionali o disposizioni non scritte.

5.1.3. *Il caso Solar Tech e Pollmeier non è paragonabile al caso Sovello*

- (43) La Germania evidenzia inoltre che non sono paragonabili con Sovello né la struttura societaria né le condizioni economiche quadro delle imprese implicate nella causa Solar Tech e Pollmeier Malchow GmbH & Co. KG/Commissione⁽²¹⁾ (sentenza emessa sulla base della precedente raccomandazione sulle PMI del 1996).
- (44) Nel caso Solar Tech solo il 24 % delle quote del beneficiario degli aiuti era detenuto dal gruppo Permasteelisa (una grande impresa), ma il fondatore e socio maggioritario del gruppo, che era anche direttore di Solar Tech, deteneva il 46 % del capitale, mentre il presidente del gruppo e un membro del consiglio di amministrazione di Permasteelisa detenevano ciascuno il 15 % del capitale. Considerando questa dipendenza finanziaria, la probabile influenza dei soci di Permasteelisa e le relazioni di ordine economico e strutturale con Permasteelisa, la Commissione giunse alla conclusione che Solar Tech non risentiva degli svantaggi tipici delle PMI e, di conseguenza, non rispondeva al criterio di indipendenza. La Germania osserva che, per contro, i due soci dell'impresa comune Sovello erano indipendenti l'uno dall'altro e che l'influenza esercitata dal socio di minoranza Q-Cells su Sovello non era superiore a quella di un socio che detiene il 25 % delle partecipazioni (cfr. il punto 5.3).

⁽¹⁸⁾ GU C 118 del 20.5.2003, pag. 5.

⁽¹⁹⁾ Raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

⁽²⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004 nella causa C-91/01, Raccolta 2004, pag. I-4355.

⁽²¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 ottobre 2004 nella causa T-137/02, Raccolta 2004, pag. II-3541.

(45) Nel caso Pollmeier, l'intero capitale dell'impresa beneficiaria Pollmeier era detenuto da una persona fisica mediante una società intermedia. Tutte le altre imprese controllate da quella stessa persona fisica operavano nello stesso settore economico o in settori paralleli. La Commissione era partita dal presupposto che le imprese in possesso di quella stessa persona fisica formassero un unico soggetto economico e ne aveva sommato i dati finanziari e gli effettivi, che superavano quindi le soglie ammesse per le PMI. La Germania evidenzia che, all'epoca della costituzione di Sovello, i suoi due soci erano indipendenti l'uno dall'altro e perseguivano obiettivi economici differenti (ricerca e sviluppo nel campo della tecnologia solare nel caso di Evergreen, produzione di celle solari nel caso di Q-Cells). Sovello non ha potuto quindi compensare con l'appartenenza a un gruppo di grandi imprese gli svantaggi tipici di cui ha risentito in quanto PMI.

5.1.4. Nessuna eccezione per le joint venture

(46) Secondo la Germania, con la decisione di avviare il procedimento formale del 17 giugno 2008 (cfr. considerando 5) la Commissione ha oltrepassato le proprie competenze, in quanto è chiaramente partita dal presupposto che un beneficiario e i suoi partner in una joint venture vadano automaticamente considerati come un unico soggetto economico e che pertanto i dati finanziari e gli effettivi di tutti i partner della joint venture debbano essere in ogni caso aggregati per il calcolo delle soglie relative alle PMI.

(47) La Germania dichiara che, così facendo, la Commissione si arroga il diritto di escludere un'intera categoria di imprese (ossia le joint venture) dall'applicazione della definizione giuridicamente vincolante di PMI, riservando loro criteri specifici. La Germania contesta che tale competenza promani dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea elaborata sulla base della raccomandazione per le PMI del 1996 o dalla prassi consolidata della Commissione.

5.2. Svantaggi tipici delle PMI nel caso di Sovello

(48) La Germania ribadisce che, al momento della notifica, data l'esiguità degli effettivi e le risorse limitate di cui disponeva per finanziare il progetto d'investimento, commercializzare la produzione e gestire l'amministrazione aziendale, Sovello risentiva degli svantaggi tipici delle PMI. Pur riconoscendo la sinergia risultante dalla collaborazione con Evergreen e Q-Cells, la Germania contesta che essa abbia potuto ammortizzare tali svantaggi.

5.2.1. Svantaggi tipici delle PMI in relazione al finanziamento

(49) Secondo la Germania, senza le sovvenzioni pubbliche Sovello non avrebbe ottenuto finanziamenti esterni per il suo progetto d'investimento a Thalheim. La percentuale degli investimenti esterni nel progetto di Sovello (8 milioni di EUR, pari al 13 % degli investimenti totali) rien-

terebbe nella norma per una PMI. Inoltre, solo [...] delle [...] banche interpellate avrebbero manifestato interesse a finanziare il progetto e una di esse intendeva mettere a disposizione solo [...] EUR di capitale d'esercizio e un finanziamento temporaneo fino a un massimo del 50 % della sovvenzione pubblica. Si tratterebbe di una situazione tipica per le PMI, ma non per le grandi imprese.

(50) La Germania afferma che il contratto di credito per il finanziamento esterno è stato concluso solo il [...] novembre 2005. A causa del rating del [...] di Sovello e della [...] partecipazione finanziaria dei soci (nonché della [...] situazione finanziaria dell'impresa) non sarebbe stato possibile negoziare condizioni di prestito favorevoli. Sovello aveva difficoltà a offrire sufficienti garanzie per il prestito (l'impresa non possedeva ancora il terreno, i macchinari e le installazioni non erano stati ancora consegnati, gli edifici erano in costruzione e non c'erano giacenze di magazzino). [...] i soci erano in grado di offrire sicurezze [...].

(51) La Germania precisa che i soci potevano conferire solo un importo assai ridotto di capitale proprio e che fino al 2006 solo Evergreen ha apportato finanziamenti oltre alla partecipazione di capitale e alle riserve di capitale. Q-Cells non [...] conferire tali finanziamenti, poiché le [...] risorse di cui disponeva erano già [...] impegnate nel proprio progetto di investimento.

(52) La Germania afferma quindi che il progetto di investimento non sarebbe stato attuabile senza l'aiuto di Stato, inclusa la maggiorazione per le PMI.

5.2.2. Svantaggi tipici delle PMI relativi alla commercializzazione

(53) La Germania osserva che Sovello ha affrontato importanti rischi di carattere commerciale perché ha dovuto innanzitutto dimostrare che era possibile realizzare prodotti capaci di imporsi commercialmente sul mercato con la tecnologia String Ribbon. Il fatto che Sovello avesse stipulato un accordo di distribuzione con Evergreen non ha in realtà ridotto tali rischi, poiché la stessa Evergreen era una PMI e, inoltre, non conosceva il mercato tedesco. L'altro socio, Q-Cells, non aveva esperienza nella vendita di moduli solari, poiché produceva esclusivamente celle solari. Inoltre, anche Q-Cells era una PMI⁽²²⁾ e doveva concentrare i propri sforzi sulla commercializzazione dei propri prodotti.

5.2.3. Svantaggi tipici delle PMI in relazione all'organizzazione amministrativa e aziendale

(54) La Germania afferma che i costi sostenuti da Sovello per l'organizzazione amministrativa e aziendale erano più elevati di quelli di una grande impresa. Ad esempio, Sovello doveva [...].

⁽²²⁾ Il 2 marzo 2005 la Commissione ha accertato che Q-Cells era una PMI e con la decisione relativa al caso N 457/04 ha autorizzato una maggiorazione per le PMI a suo favore (GU C 131 del 28.5.2005, pag. 11).

5.3. Influenza di Q-Cells su Sovello

- (55) La Germania contesta che al momento della notifica Q-Cells potesse esercitare un'influenza su Sovello superiore a quella di cui in genere dispone un socio con il 24,9 % delle quote. Al contrario, una tale partecipazione non è inusuale per progetti analoghi riguardanti le imprese di nuova fondazione nel settore dell'alta tecnologia.
- (56) La Germania precisa che l'iniziativa di avviare il progetto era stata presa da Evergreen. Nell'arco di 10 anni Evergreen aveva investito più di [...] milioni di USD nello sviluppo della tecnologia String Ribbon senza riuscire a renderla redditizia. Il prezzo delle azioni di Evergreen è sceso da circa 20 USD nel 2000 a circa 2 USD nel 2003-2004. Evergreen doveva mantenere il massimo controllo possibile sul progetto di investimento per assicurare il massimo rendimento possibile ai suoi azionisti in caso di esito positivo; tuttavia, senza la partecipazione finanziaria di un partner non avrebbe disposto del capitale necessario. Q-Cells era un buon candidato perché oltre alle risorse finanziarie poteva apportare anche l'esperienza acquisita nella costruzione di siti di produzione nel settore fotovoltaico e le proprie conoscenze nel campo della tecnologia solare. Per questi motivi, stando alle autorità tedesche, Evergreen ha deciso di scegliere Q-Cells come partner nella joint venture piuttosto che [...], un partner finanziariamente più forte, ma che rivendicava anche maggiori possibilità d'influenza.
- (57) Al momento della stipula del contratto quadro n. 1 con Evergreen, Q-Cells aveva già fatto investimenti in un grande progetto per la produzione di celle solari convenzionali e poteva quindi apportare solo risorse limitate ad altri progetti. Secondo la Germania, con la sua partecipazione a Sovello, Q-Cells intendeva, da un lato, acquisire conoscenze sulle nuove tecnologie per la produzione di dischi, celle e moduli solari e, dall'altro, mettere a frutto la propria esperienza nello sviluppo di stabilimenti di celle solari.
- (58) Per questi motivi Q-Cells ha accettato una partecipazione minoritaria del 24,9 %. La Germania precisa inoltre che, seguendo la stessa logica, Q-Cells aveva acquisito un'analoga partecipazione di minoranza (21,19 %) in CSG Solar AG ⁽²³⁾, un'impresa che produce moduli solari avvalendosi della tecnologia a strato sottile. L'entità della partecipazione non si fonda solo sul contributo finanziario possibile ma anche sull'apporto tecnologico.
- (59) Le autorità tedesche sottolineano che le quote del capitale sociale di Sovello detenute dai suoi soci rispecchiavano fedelmente le intenzioni reali e l'influenza effettiva di entrambi i partner della joint venture e che i diritti di voto erano ripartiti di conseguenza. In pratica ciò significa che Evergreen, al contrario di Q-Cells, ha potuto prendere da sola importanti decisioni commerciali.
- (60) La Germania afferma che era stato convenuto un possibile aumento in futuro della partecipazione di Q-Cells, subordinandolo tuttavia a determinate condizioni e al conferimento di risorse finanziarie adeguate. Una delle condizioni menzionate nel contratto quadro n. 1 era che tale aumento non doveva mettere a rischio gli aiuti concessi a Sovello. Le autorità tedesche evidenziano che le misure di aiuto sono state determinanti per realizzare il progetto di investimento in Germania e non negli Stati Uniti e che ciò non costituisce una violazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Aggiungono inoltre che Q-Cells non ha influito su questa decisione e che le disposizioni in materia di aiuti di Stato non sono né violate né aggirate se i partner di Sovello si adoperano per assicurarne il finanziamento.
- (61) La Germania ritiene che si debba distinguere tra la reale influenza esercitata in un preciso momento e l'influenza potenziale esercitabile in futuro a seguito di un eventuale aumento della partecipazione di Q-Cells; sottolinea, inoltre, che non era affatto chiaro se la partecipazione sarebbe davvero aumentata e ricorda che entrambi i partner sapevano che tale aumento non era da attendersi in tempi brevi e certamente non prima che la nuova tecnologia avesse dato buoni risultati. Di fatto l'aumento massimo del 50 % menzionato nel contratto quadro n. 1 non si è mai verificato. Per contro, la partecipazione di Q-Cells è stata ridotta al 21 % sulla base del contratto quadro n. 2 del 22 novembre 2005. Secondo la Germania ciò mostra inequivocabilmente la non esistenza di un «meccanismo automatico» capace di giustificare l'ipotesi che fin dall'inizio si sarebbe concordato un aumento della quota di Q-Cells in Sovello oltre il 24,9 %.
- (62) La Germania evidenzia altresì che la nomina di un direttore generale di Sovello da parte di Q-Cells era solo una soluzione transitoria (dal dicembre 2004 all'aprile 2005) che non ha affatto ridotto le possibilità di influsso di Evergreen, la quale aveva anch'essa nominato un direttore generale fin dalla fase di avvio della joint venture. Inoltre, in virtù della posizione maggioritaria che deteneva nel consiglio di sorveglianza, Evergreen aveva facoltà di nominare o revocare tutti i direttori generali.
- (63) La Germania contesta che il passo del protocollo d'accordo specificante che la partecipazione di Q-Cells a Sovello doveva rimanere al di sotto del 25 %, affinché la joint venture fosse ammissibile a determinati aiuti di Stato tedeschi, abbia condotto a conferire a Q-Cells possibilità di influsso maggiori di quelle che spettano a un'impresa con il 24,9 % delle quote. La Germania osserva invece che il passo suddetto rispecchia solo quanto definito in seguito nel contratto quadro n. 1, ovvero la volontà di entrambi i partner di non violare

⁽²³⁾ Il 3 maggio 2005 la Commissione ha accertato che CSG Solar AG era una PMI e con la decisione relativa al caso N 122/05 ha autorizzato una maggiorazione per le PMI a suo favore (GU C 235 del 23.9.2005, pag. 3). Il 19 luglio 2006 la Commissione ha confermato lo status di PMI per CSG Solar AG e con la decisione relativa al caso N 335/06, ha autorizzato una seconda maggiorazione per le PMI a suo favore (GU C 232 del 27.9.2006, pag. 2).

le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stati. Le autorità tedesche rinviano inoltre a un'altra clausola del protocollo d'accordo, secondo cui era necessario che Evergreen detenesse a breve termine una quota maggioritaria del capitale di Sovello poiché quest'ultima ne assorbiva la maggior parte della capacità produttiva. Le autorità tedesche concludono quindi che il protocollo d'accordo serviva solo da base di lavoro per entrambi i partner e che in quanto tale non era giuridicamente vincolante.

- (64) La Germania nega che Q-Cells abbia esercitato un influsso maggiore di quello consentito dalla sua partecipazione del 24,9 % e nega che ciò sia deducibile da accordi intercorsi con Sovello. Tutti gli accordi sarebbero stati conclusi alle condizioni del mercato e non vi erano altre relazioni economiche, finanziarie, gestionali o di qualsiasi altro tipo tra Q-Cells e Sovello.
- (65) Concludendo la Germania evidenzia che le modifiche delle partecipazioni dopo la fondazione di Sovello non hanno a fondamento il primo contratto quadro, ma dipendono dall'entrata di REC in Sovello, poiché come contropartita per la sua partecipazione al 15 % nella joint venture, REC aveva promesso di fornire grandi quantità di silicio (come convenuto nel contratto quadro n. 2). Con l'entrata di REC nella joint venture, Evergreen ha ceduto l'11,1 % della sua partecipazione e Q-Cells il 3,9 %, il che, secondo la Germania, proverebbe l'intenzione di Q-Cells di rimanere socio di minoranza. Solo in seguito, dopo che REC aveva assicurato la fornitura di quantità di silicio ancora maggiori e Sovello 1 aveva ottenuto buoni risultati tecnologici, la partecipazione di tutti e tre i soci è stata portata al 33,3 % (modifica del contratto quadro n. 2 del 29 settembre 2006, in vigore dal 19 dicembre 2006).

5.4. Partecipazione di Q-Cells sulla base del diritto societario tedesco

- (66) La Germania afferma che i poteri decisionali concessi a Q-Cells nell'impresa comune non rappresentano nulla di eccezionale per una joint venture tecnologica di recente fondazione come Sovello e che corrispondono a quelli accordati ad investitori con una partecipazione minoritaria in società di venture capital. L'influenza esercitata da Q-Cells non è maggiore di quella di un socio di minoranza. Oltre al 24,9 % del capitale, l'impresa ha apportato le proprie competenze nella fabbricazione di celle solari e, pertanto, intendeva esercitare una certa influenza quando si trattava di decidere in merito a contratti riguardanti la cooperazione della joint venture. La Germania ritiene che tale diritto di influire su determinate decisioni commerciali fosse necessario per proteggere Q-Cells, poiché in caso contrario sarebbe stato impossibile escludere che Evergreen esercitasse a proprio vantaggio un'influenza dominante sulla direzione di Sovello. È inoltre uso comune accordare ai soci di minoranza la nomina di un membro del consiglio di sorveglianza.

- (67) A sostegno della tesi che la partecipazione di Q-Cells non era stata fissata al 24,9 % allo scopo di ottenere la maggiorazione per le PMI, la Germania rimanda inoltre al diritto societario tedesco. In primo luogo l'influenza esercitata da Q-Cells è conforme alle disposizioni che tutelano i soci di minoranza. Al riguardo la Germania rimanda agli articoli 50, 61 e 66 della legge tedesca sulle GmbH (ovvero la legge sulle società a responsabilità limitata tedesche, di seguito «GmbH-Gesetz»). Detti articoli accordano ai soci che detengono il 10 % delle quote di una GmbH cosiddetti diritti di minoranza quali, ad esempio, il diritto di convocare l'assemblea dei soci e di partecipare alle sue deliberazioni o il diritto di chiedere lo scioglimento della società ecc. Secondo la Germania, Q-Cells non esercita un influsso superiore a quello che la legge tedesca accorda a un socio di minoranza che detenga almeno il 10 % del capitale sociale. Come ulteriore motivo per gli ampi poteri di codecisione accordati a Q-Cells, la Germania menziona il fatto che, detenendo solo il 24,9 %, Q-Cells non disponeva della minoranza di blocco legale del 25 %. Per compensare la mancanza di tale protezione legale, i contratti quadro hanno accordato a Q-Cells adeguati poteri di codecisione.

5.5. Sintesi

- (68) Le autorità tedesche contestano le motivazioni giuridiche adottate dalla Commissione per avviare il procedimento di indagine formale e sostengono di aver fornito informazioni complete ed esatte al momento della notifica, per cui l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 non è a loro parere applicabile. Affermano inoltre che la Commissione per valutare lo status di PMI di un'impresa può avvalersi solo dei criteri formali (effettivi e soglie finanziarie) fissati nella definizione di PMI e non può ricorrere a «criteri non scritti» per stabilire se un'impresa risenta degli svantaggi tipici di una PMI. Le autorità tedesche contestano che la maggiorazione per le PMI sia stata accordata a Sovello in violazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato e sostengono che le congetture della Commissione in merito a una possibile manipolazione non sono fondate.
- (69) A loro parere, al momento della notifica Sovello soddisfaceva i criteri della definizione di PMI. Q-Cells deteneva solo una partecipazione di minoranza pari al 24,9 % e, ai sensi di detta definizione, non era impresa associata o impresa collegata a Sovello. Pertanto i dati relativi a Q-Cells non vanno considerati ai fini del calcolo delle soglie ammesse per le PMI. Le autorità tedesche negano che al momento della notifica l'influenza esercitata da Sovello fosse maggiore di quella che avrebbe esercitato un qualsiasi altro investitore in possesso del 24,9 % delle quote. Ritengono inoltre che Sovello abbia senz'altro risentito degli svantaggi tipici delle PMI e che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato senza l'aiuto di Stato, compresa la maggiorazione per le PMI.

6. VALUTAZIONE

6.1. Osservazioni preliminari

- (70) Il 7 giugno 2006 la Commissione ha autorizzato una maggiorazione per le PMI del 15 % ESL a favore di Sovello (a titolo di integrazione di un aiuto regionale già concesso). In seguito la Commissione è venuta a conoscenza di alcuni elementi indicanti che questa prima decisione si fondava probabilmente su informazioni incorrette fornite durante la procedura di notifica iniziale; poiché i nuovi elementi potevano rivelarsi decisivi ai fini dell'indagine, il 17 giugno 2008 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE per revocare la decisione N 426/05 e adottare una nuova decisione in merito all'aiuto in questione. (Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, i nuovi atti adottati dalla Commissione devono essere denominati nella versione tedesca «Beschluss» e non più «Entscheidung»).

6.2. Obbligo di notifica, base giuridica e legislazione applicabile

- (71) La Germania ha notificato la maggiorazione per le PMI a favore di Sovello con lettera del 29 agosto 2005, protocollata il 1° settembre 2005.
- (72) Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, il 21 aprile 2005 le autorità tedesche hanno accordato a Sovello una maggiorazione per le PMI a titolo di integrazione dell'aiuto regionale erogato sulla base dell'azione di interesse comune del governo tedesco. Un'esplicita disposizione⁽²⁴⁾ di detto regime d'aiuti specifica che la Germania deve notificare tutte le maggiorazioni per le PMI che superino la soglia fissata dal regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI. Ai sensi del regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI in vigore al momento della notifica, gli aiuti all'investimento a favore delle PMI sono autorizzati su tutto il territorio dell'UE se l'intensità dell'aiuto non supera il 7,5 % di equivalente sovvenzione netto (ESN) per le medie imprese e il 15 % ESN per le piccole imprese. Ai sensi del suddetto regolamento, se il beneficiario dell'aiuto ha sede in un'area assistita sono altresì esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il massimale fissato dagli orientamenti regionali del 1998 integrato dalla maggiorazione supplementare per le PMI. Il regolamento non prevede tuttavia l'esenzione per i progetti i cui costi ammissibili superano i 25 milioni di EUR e per i progetti cui viene accordato un aiuto lordo superiore a 15 milioni di EUR. Tali aiuti devono essere notificati singolarmente.

⁽²⁴⁾ «Die Einzelnotifizierungspflichten für KMUs im Sinne der Gemeinschaftsdefinition, die sich aus Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 ergeben, werden ebenso eingehalten wie die in Artikel 9 derselben Verordnung vorgeschriebenen Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten». [Gli obblighi di notifica individuale per le PMI ai sensi della definizione comunitaria, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, sono mantenuti così come l'obbligo di registrazione e trasmissione alla Commissione, di cui all'articolo 9 del richiamato regolamento].

- (73) Per valutare se un'impresa sia o meno una PMI, la Commissione applica gli orientamenti per le PMI.

6.3. Valutazione dello status di PMI di Sovello

6.3.1. Applicabilità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999

- (74) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999 recita: «La Commissione può revocare una decisione [...], dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. [...]».
- (75) La Germania nega di aver fornito informazioni inesatte o incomplete in un qualsiasi momento nel corso dell'indagine preliminare in quanto a) avrebbe trasmesso tutte le informazioni richieste dalla comunicazione della Commissione relativa al modello di dichiarazione, e b) nessuna verifica o disposizione rilevante prevista nella raccomandazione della Commissione richiederebbe la notifica di informazioni supplementari riguardanti l'organizzazione strutturale di una joint venture o lo statuto di un'impresa.
- (76) La comunicazione della Commissione sull'esempio di dichiarazione precisa che non è obbligatorio utilizzare il modello di dichiarazione, il quale è proposto solo a titolo di esempio, e che tali dichiarazioni non pregiudicano le verifiche e le indagini previste dalla normativa degli Stati membri e dell'UE. Nel corso dell'indagine preliminare la Commissione aveva chiesto alla Germania di trasmetterle una dichiarazione giurata di Q-Cells in cui si specificasse che tale socio non rispondeva a nessuno dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere da a) a d), dell'allegato alla raccomandazione sulle PMI⁽²⁵⁾ oppure, se ciò non era possibile, una copia dello statuto di Sovello. Il 28 ottobre 2005 le autorità tedesche hanno fornito alla Commissione la dichiarazione giurata richiesta. Dato che, nel corso dell'indagine preliminare relativa all'aiuto notificato, l'ingresso nella joint venture di un terzo partner (REC) ha modificato la struttura societaria di Sovello, il 4 aprile 2006 la Germania ha trasmesso anche la dichiarazione giurata del nuovo socio. La decisione N 426/05 è stata adottata a seguito dell'indagine preliminare sulla base delle informazioni fatte pervenire dalla Germania.

⁽²⁵⁾ L'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione sulle PMI recita:

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

- (77) La Commissione doveva verificare se l'impresa beneficiaria era una PMI. Se nel momento in cui viene svolta l'indagine preliminare esistono documenti che specificano esplicitamente per iscritto che la struttura societaria di una joint venture è stata concepita in modo tale da soddisfare i criteri fissati dalla definizione di PMI o indicano la chiara intenzione di modificare la struttura dell'impresa non appena la maggioranza per le PMI sarà autorizzata, è impossibile sostenere che tali informazioni non siano almeno pertinenti o determinanti ai fini della decisione.
- (78) Non avendo ricevuto tali documenti (protocollo d'accordo, statuto, contratti quadro n. 1 e n. 2), la Commissione aveva in quel momento un'immagine parziale della situazione effettiva; pertanto, l'autorizzazione iniziale della maggioranza per le PMI a favore di Sovello si è basata su informazioni incomplete e, quindi, inesatte.
- (79) Secondo la Commissione, le autorità tedesche erano tenute a trasmetterle tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione N 426/05 disponibili all'epoca dell'indagine preliminare. Considerando quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che le informazioni fornite dalla Germania erano incomplete e, quindi, inesatte. Di conseguenza trova applicazione l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 659/1999, che stabilisce un procedimento obiettivo per consentire alla Commissione di revocare una decisione sbagliata.
- (80) Conformemente alla legislazione tedesca, la Germania era tenuta a controllare se si fosse verificato un aggiramento della definizione di PMI. Addirittura in presenza dei criteri formali relativi alla definizione di PMI, la normativa tedesca⁽²⁶⁾ sulla cui base è stata accordata la maggioranza per le PMI esclude esplicitamente dalla categoria di PMI le imprese controllate di fatto da una grande impresa e i soggetti economici che non possono essere considerate PMI sotto il profilo economico.
- (26) 33. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» — GA [33^{mo} piano quadro dell'azione di interesse comune Miglioramento della struttura economica regionale]: «Zur Ermittlung der Schwellenwerte für eigenständige Unternehmen, Partnerunternehmen bzw. verbundene Unternehmen gelten die in der KMU-Empfehlung der EU-Kommission enthaltenen Berechnungsmethoden. Diese Beurteilungskriterien dürfen nicht durch solche Unternehmen umgangen werden, die die Voraussetzungen für die Eigenschaft als kleine und mittlere Unternehmen zwar formal erfüllen, jedoch tatsächlich durch ein größeres oder mehrere größere Unternehmen kontrolliert werden. Es sind sämtliche rechtliche Gebilde auszuschließen, die eine wirtschaftliche Gruppe bilden, deren wirtschaftliche Bedeutung über die eines kleinen und mittleren Unternehmens hinausgeht.» [La determinazione delle soglie per le imprese autonome, associate e collegate si effettua conformemente ai metodi di calcolo esposti nella raccomandazione per le PMI della Commissione UE. Tali criteri di valutazione non devono essere aggirati da imprese che formalmente soddisfano le condizioni previste per essere riconosciute come piccole e medie imprese, ma di fatto sono controllate da una o più grandi imprese. Tutti i soggetti giuridici che formano un gruppo economico la cui rilevanza economica superi quella di una piccola e media impresa devono essere escluse].
- 6.3.2. *Ammissibilità di «criteri supplementari» ai fini della definizione dello status di PMI*
- (81) Secondo la Germania, dato che la raccomandazione sulle PMI non definisce in modo chiaro altri criteri oltre ai criteri formali riguardanti le soglie, questi ultimi dovrebbero essere determinanti allo scopo di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità della politica di controllo della Commissione in materia di aiuti di Stato. La Germania aggiunge che l'introduzione di eventuali criteri supplementari potrebbe avvenire solo nel quadro di una revisione della definizione di PMI e non in relazione a casi specifici.
- (82) È vero che per definire le imprese associate la raccomandazione della Commissione non prevede altri criteri oltre alla soglia del 25 % del capitale o dei diritti di voto. Inoltre, essa non presenta nemmeno una clausola che vieti l'aggiramento della definizione. Al fine di proteggere il mercato interno da non giustificabili distorsioni della concorrenza, la Commissione dispone tuttavia di un certo margine discrezionale in materia di controllo degli aiuti di Stato.
- (83) La Commissione riconosce che le disposizioni relative agli aiuti di Stato vanno applicate nel pieno rispetto della certezza del diritto e della trasparenza. Di conseguenza, le verifiche che vanno oltre l'applicazione dei criteri formali devono essere assolutamente limitate a casi davvero eccezionali che presentano indicazioni inequivocabili di un aggiramento della definizione di PMI.
- (84) La Commissione non applica tuttavia «criteri supplementari» rispetto alla definizione di PMI: essa va semplicemente oltre una pura analisi formale, il che deve essere possibile nei casi in cui la Commissione è chiamata a decidere in merito a singoli aiuti sulla base dell'articolo 6 del regolamento di esenzione per categoria relativo alle PMI. Così facendo la Commissione assicura che solo le vere PMI, che risentono di tutta una serie di problemi legati alle loro dimensioni, beneficino della maggioranza per le PMI e ne siano invece escluse quelle imprese che per il tramite di imprese collegate o associate riescono ad accedere a risorse e aiuti finanziari non disponibili per concorrenti delle loro stesse dimensioni. Per garantire che siano prese in considerazione solo le vere PMI, è necessario trovare il modo di escludere le strutture giuridiche create per aggirare la definizione di PMI. Tale approccio è conforme alla sentenza emessa nelle cause Solar Tech e Pollmeier (cfr. note 20 e 21) nelle quali gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno approvato la decisione della Commissione di non autorizzare la maggioranza per le PMI in caso di aggiramento. La definizione di PMI risulta pertanto implicitamente non applicabile se sussiste il rischio di aggiramento e l'osservanza dei criteri è solo formale.
- (85) Non è inoltre pertinente l'argomentazione delle autorità tedesche secondo cui la situazione di Sovello sarebbe

diversa da quella di Solar Tech e Pollmeier e la giurisprudenza fondata sulla raccomandazione sulle PMI del 1996 non sarebbe applicabile all'attuale definizione di PMI. La raccomandazione sulle PMI 2003/361/CE, infatti, non fa che precisare i principali criteri riguardanti le imprese associate riprendendoli dalla raccomandazione sulle PMI del 1996 (partecipazione di capitale e diritti di voto pari o superiori al 25 %). Tuttavia, dato che, nonostante la definizione più esaustiva e più precisa, continua a sussistere il rischio di aggiramento di tali criteri, deve essere comunque possibile contrastare i tentativi di eludere la definizione di PMI in vigore. È con questo spirito che gli organi giurisdizionali hanno confermato un principio assai generale, ovvero di divieto di aggiramento.

6.3.3. Documenti dell'impresa e situazione di fatto

- (86) I documenti dell'impresa (protocollo d'accordo, statuto di Sovello del 13 gennaio 2005 e contratto quadro n. 1) contengono elementi indicanti chiaramente che la struttura originaria dell'impresa era stata ideata con l'intenzione di beneficiare della maggiorazione per le PMI. Il punto 5 del protocollo d'accordo è assai esplicito al riguardo:

«The Parties understand that, in order to qualify for maximum grants, it is in the interest of JVCo that Q restricts its equity portion of JVCo until such time that either E or JVCo are no longer categorised as "small or medium enterprises" under the rules for investment grants ecc., or that this restriction becomes null and void. As such, Q's ownership of JVCo must be less than 25 % in order to qualify for certain German government subsidies.» [Nella prospettiva di beneficiare delle maggiori sovvenzioni possibili, le parti convengono che Q limiti la propria partecipazione nella JVCo, nell'interesse di quest'ultima, fino a quando E o JVCo non saranno più classificate come piccole e medie imprese a norma delle disposizioni relative agli aiuti all'investimento ecc., oppure fino a quando tale restrizione non sarà più valida. Ciò significa che per potere beneficiare di determinati aiuti di Stato tedeschi la partecipazione di Q nella JVCo deve essere inferiore al 25 %.] [Sottolineatura della Commissione ⁽²⁷⁾].

- (87) Questa chiara intenzione è confermata all'articolo 2.5, lettera c), del contratto quadro n. 1:

«The Parties shall use reasonable best efforts to obtain the Government Investment Grant Approval as soon as reasonably practicable following the Closing Date, including, but not limited to, making changes to the overall structure of the joint venture, this Agreement, the shareholdings in VentureCo, the Articles of Association and the Concurrent Agreements in order to ensure that the ma-

ximum amount of Government Investment Grants available for small and medium size enterprises will be secured by VentureCo; and to obtain the funds necessary to fund to VentureCo the amounts specified in Section 2.4 (b) and 2.4 (c) when due.» [Le parti si adoperano al massimo per ottenere quanto prima, dopo il termine di scadenza, l'autorizzazione per i contributi statali agli investimenti, tra l'altro, ma non solo, apportando modifiche alla struttura globale della joint venture, al presente contratto, alle partecipazioni nella joint venture, allo statuto e a tutte le disposizioni pertinenti, affinché la joint venture possa beneficiare dell'importo massimo di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e affinché le siano conferite le risorse necessarie al finanziamento della joint venture, come specificato all'articolo 2.4, lettere b) e c).] (Sottolineatura della Commissione).

- (88) Diversi elementi indicano che fin dall'inizio Evergreen e Q-Cells intendevano accordare pari diritti ad entrambi i partner non appena la concessione della maggiorazione per le PMI fosse stata assicurata:

— l'articolo 3, paragrafo 6, del contratto quadro n. 1 stabilisce quanto segue: se ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di aiuti fosse possibile un aumento della quota di Q-Cells fino al 50 %, senza che ciò implichi il rifiuto da parte delle autorità competenti della domanda di aiuti di Stato [...], allora verrà proposta a Q-Cells una percentuale di partecipazione equivalente a quella di Evergreen, applicando in questo contesto un prezzo preferenziale,

— l'articolo 3, paragrafo 6, del contratto quadro n. 1 prevede addirittura un piano d'emergenza per consentire eventualmente a Q-Cells di aumentare i propri diritti di proprietà in modo diverso dalla partecipazione azionaria:

«If at the time of an Additional Financing request the Grant Impunity Notice cannot be obtained, the Parties shall enter into discussions as to whether Q can participate in the Additional Financing to the extent necessary to enable it to increase its ownership in VentureCo to 50 %, as provided herein, in a manner other than by share subscription.» [Se, al momento della domanda di capitali supplementari, non è possibile ottenere il certificato di conformità relativo agli aiuti, le parti si consulteranno per esaminare se Q può partecipare al finanziamento supplementare nella misura necessaria per consentirgli di aumentare fino al 50 % i diritti di proprietà nella VentureCo, conformemente alle disposizioni del presente accordo, in un modo diverso dalla sottoscrizione di capitale sociale.] ⁽²⁸⁾ (Sottolineatura della Commissione).

⁽²⁷⁾ «JVCo» designa EverQ (Sovello). «Q» designa Q-Cells ed «E» Evergreen.

⁽²⁸⁾ «VentureCo» designa EverQ; «Q» designa Q-Cells. Il certificato di conformità è un documento scritto rilasciato dalle autorità tedesche attestante che, secondo le disposizioni in vigore in materia di aiuti di Stato, l'aumento della partecipazione di un socio è possibile senza che l'aiuto accordato debba essere decurtato o rimborsato.

(89) A parere della Commissione le disposizioni dello statuto, del protocollo d'accordo e del contratto quadro n. 1 concedono a Q-Cells possibilità maggiori di influire sulle decisioni commerciali di Sovello rispetto a quelle che il diritto societario tradizionale conferisce a un socio di minoranza con il 24,9 % delle quote (anche se è vero che ciò non è inusuale nei contratti di joint venture). Il protocollo d'accordo recita:

«The Governance of JVCo will generally be structured and balanced to take into account each Party's relative economic interest in JVCo and the fact that E needs initially to have a higher degree of control of JVCo as a result of the materiality of the operations of JVCo relative to E's operations on a consolidated basis. At the same time, the JVCo governance structure will include provisions that ensure that both E and Q have a shared voice in major actions of JVCo.» [In generale, la direzione di JVCo sarà strutturata e ponderata in modo da tener conto degli interessi economici di ciascuna parte e anche del fatto che E dovrà inizialmente disporre di un livello di controllo più elevato, in considerazione dell'importanza decisiva delle attività di JVCo per le attività di E su una base consolidata. Nel contempo, la struttura della direzione di JVCo sarà soggetta a disposizioni che assicurano ad E e Q pari diritti nelle decisioni fondamentali di JVCo.] (Sottolineatura della Commissione).

(90) Nel protocollo d'accordo le parti convengono inoltre che determinate decisioni commerciali di particolare importanza dovranno essere approvate da entrambi i soci.

(91) Lo statuto iniziale di Sovello prevede quanto segue:

- il consiglio di sorveglianza è composto da tre membri, di cui due designati da Evergreen (tra cui anche il presidente, sotto riserva di accettazione da parte di Q-Cells; il terzo membro, che è anche il vicepresidente dell'impresa, è designato e revocato da Q-Cells),
- diverse decisioni aziendali importanti (l'approvazione della programmazione annuale e del bilancio; le decisioni strategiche riguardanti il calendario e il volume della produzione, l'aumento della capacità, la vendita di dischi/celle e moduli; la definizione di marchi e delle denominazioni commerciali; questioni relative alla proprietà intellettuale, ecc.) devono essere approvate da almeno uno dei membri nominati rispettivamente da Evergreen e Q-Cells.

(92) Visti gli ampi poteri decisionali di Q-Cells, non risulta pertinente l'argomentazione delle autorità tedesche secondo cui Evergreen avrebbe detenuto una partecipazione superiore al 75 % al fine di proteggere i propri

interessi (e la partecipazione del 24,9 % di Q-Cells sarebbe da ascrivere a ragioni diverse dall'aggrimento). La Commissione osserva che inizialmente Evergreen intendeva davvero detenere una partecipazione di maggioranza in Sovello (cfr. il punto 5 del protocollo d'accordo: «E will be required to own a majority interest in the equity of JVCo in the near term» [A breve termine E deve detenere la maggioranza del capitale sociale della KVCo]), ma tale maggioranza si poteva raggiungere anche con una partecipazione percentuale diversa (tra il 51 % e il 75 %).

(93) Anche la relazione annuale 2004 di Evergreen conferma che Q-Cells poteva influenzare le decisioni strategiche; nel documento si legge:

«the strategic partnership is highly dependent on Q-Cells's expertise» [il partenariato strategico dipende in larga misura dal know how di Q-Cells], (Sottolineatura della Commissione)

nonché

«although initially a minority shareholder in the strategic partnership, Q-Cells will have the ability to influence the strategic direction of the strategic partnership and other material decisions of the strategic partnership; as a result, we may be unable to take certain actions that we believe would be in our best interests, which, given the expected materiality of the strategic partnership to our combined operations, could significantly harm our business; further, we may be liable to third parties for the material decisions and actions of Q-Cells in the strategic partnership, which actions may harm the strategic partnership and our business.» [nonostante la sua posizione iniziale di socio di minoranza del partenariato strategico, Q-Cells potrà influire sugli obiettivi strategici e su altre decisioni fondamentali di tale partenariato; di conseguenza, non potremmo essere eventualmente in grado di prendere determinate decisioni che riteniamo rientrino nel nostro interesse; tenuto conto dell'importanza che tale partenariato strategico dovrebbe avere per le nostre operazioni congiunte, ciò potrebbe fortemente compromettere la nostra attività commerciale; inoltre, potremmo essere tenuti a rispondere a terzi di determinanti decisioni e misure attuate da Q-Cells nell'ambito del partenariato strategico, misure che rischiano di arrecare danno al partenariato strategico e alle nostre attività commerciali.] (Sottolineatura della Commissione).

(94) I passi seguenti del protocollo d'accordo mostrano che il ruolo di Q-Cells in Sovello era determinante per l'operatività della joint venture:

«It is anticipated that because the facility will be located in Germany near Q's current operations, that Q will be a major source of transferred and seconded employees for JVCo. In addition, initially Q will take primary responsibility for recruiting new employees for the facility.» [Dato che lo stabilimento sarà situato in Germania nei pressi dell'attuale stabilimento di Q, è probabile che quest'ultima sarà per JVCo un'importante fonte di risorse umane in virtù del trasferimento e distacco di personale. Inoltre, Q sarà all'inizio il responsabile principale delle assunzioni di nuovo personale per lo stabilimento.]

«JVCo may outsource to a Party on a permanent or temporary basis, certain services (Infrastructure, management, operational and technology support and development, ecc.) that can be provided by a party to JVCo on a more cost effective basis than if JVCo were to provide such services itself. In particular for the early phases of JVCo, both Parties commit to enter into agreements to supply necessary services to JVCo for a period of at least 2 years, until JVCo is in a position to function cost effectively without this support from its owner entities.» [JVCo può affidare in modo permanente o provvisorio a una delle parti determinati servizi (infrastruttura, gestione, assistenza operativa e tecnologica, sviluppo ecc.) che possono essere forniti a costi minori dalla parte in questione piuttosto che dalla stessa JVCo. Soprattutto nella fase di avvio di JVCo, entrambe le parti si impegnano a stipulare accordi riguardanti la fornitura dei servizi necessari a JVCo per un periodo di almeno 2 anni, fino a quando JVCo non sarà in grado di funzionare in modo redditizio senza l'assistenza dei suoi proprietari.]

«For example, it is anticipated that because of the proximity of the JVCo facility to Q, that Q will be in a position to effectively provide JVCo with infrastructure services until such time as JVCo is able to provide such services independently.» [Si presuppone, ad esempio, che data la sua vicinanza geografica allo stabilimento di JVCo, Q potrà fornire servizi di infrastruttura a JVCo fino a quando quest'ultima non sarà in grado di provvedervi da sola.]

- (95) Il contratto quadro n. 1 elenca altresì tutta una serie di servizi che possono essere forniti a Sovello (da entrambi i partner Q-Cells e Evergreen), tra cui: consulenze di carattere generale riguardanti questioni gestionali, assistenza per la presentazione di domande di aiuti di Stato agli investimenti e di domande di autorizzazione in Germania, assistenza per la selezione e il reclutamento dei dirigenti tedeschi, assistenza fiscale, consulenza in merito a questioni organizzative e inerenti la struttura aziendale, consulenza e assistenza in merito al reperimento di capitali, messa a disposizione di fornitori dei partner, consulenza per il transfer di tecnologia dei partner, assistenza tecnica, assistenza per l'acquisizione di infrastrutture locali, risorse umane e reclutamento del personale (articolo 9.9 del contratto quadro n. 1). Sebbene i documenti stabiliscano che tutti i servizi in questione saranno

forniti ai prezzi del mercato o al prezzo di costo più maggiorazione, essi testimoniano non di meno lo stretto rapporto esistente tra Sovello e Q-Cells.

- (96) Nella dichiarazione alla stampa rilasciata dai due partner il 24 gennaio 2005 si legge: «con ogni probabilità lo stabilimento sorgerà in un'area vicina a quella in cui Q-Cells dispone già di fabbriche per la produzione di celle solari e dovrebbe quindi sviluppare importanti sinergie in connessione con l'attività di quest'impresa.»
- (97) Si ricorda che, per fondare Sovello, Q-Cells aveva acquisito una società di comodo, i cui dirigenti erano il presidente del consiglio di amministrazione e il gestore finanziario di Q-Cells, per quanto l'amministratore delegato avesse potere di firma.
- (98) Q-Cells ha nominato un direttore generale di Sovello e, benché la Germania sostenga che si sia trattato solo di una soluzione temporanea e che anche Evergreen ne aveva nominato uno, ciò testimonia, come almeno agli inizi della joint venture, intercorresse una stretta relazione tra Q-Cells e Sovello.
- (99) La Germania afferma che Evergreen avrebbe intavolato trattative con altri partner potenziali della joint venture sulla base di una partecipazione superiore al 75 %, ma non mai ha fornito prove scritte al riguardo. Le autorità tedesche avevano inoltre proposto, in alcune lettere, di trasmettere una dichiarazione giurata dei rappresentanti di Evergreen e Q-Cells sulle considerazioni che hanno portato a una partecipazione al 24,9 %, ma non lo hanno mai fatto.
- (100) Per i suddetti motivi, la Commissione non può avvalorare l'ipotesi secondo cui la partecipazione di Q-Cells al 24,9 % conseguirebbe necessariamente dell'applicazione del diritto societario tedesco e non sarebbe invece da ascrivere all'intenzione di ottenere la maggiorazione per le PMI.
- (101) La Commissione non è convinta da quanto affermano le autorità tedesche secondo cui la possibilità, prevista dal contratto quadro n. 1, che Q-Cells portasse la partecipazione al 50 % non era subordinata solo al mantenimento dell'aiuto di Stato, bensì alla decisione dei due partner di aumentare la capacità produttiva sulla base dei buoni risultati economici di Sovello 1; l'articolo 3, paragrafo 6, lettera c), del contratto quadro n. 2, infatti, recita:
- «Risorse finanziarie supplementari. Se la VentureCo, nella prospettiva di un aumento della capacità o per un altro motivo, dovesse chiedere per iscritto a E e Q risorse supplementari oltre all'apporto complessivo di fondi propri ("aggregate equity funding") e alle risorse finanziarie alternative ("alternative funding") e se i soci autorizzassero un aumento di capitale conformemente alle condizioni fissate nel contratto della società ("richiesta di risorse finanziarie supplementari"), vale quanto segue:

- i) se le disposizioni in vigore in materia di aiuti di Stato previa conferma scritta delle autorità competenti per l'autorizzazione ("certificato di conformità per gli aiuti statali") — consentono che Q porti la sua quota nella VentureCo al 50 % senza che ciò implichi il rifiuto totale o parziale della domanda di concessione di aiuti di Stato da parte delle autorità competenti o la revoca totale o parziale di aiuti di Stato già accordati, a Q sarà sottoposta per iscritto la proposta di conferire risorse finanziarie supplementari tali da consentirle di partecipare alla VentureCo con una quota percentuale equivalente (ma non superiore) a quella di E [...].» (*Sottolineatura della Commissione*).
- (102) Dopo un'attenta disamina dei vari documenti dell'impresa, la Commissione è giunta alla conclusione che, al momento della notifica dell'aiuto, la struttura decisionale e formale della proprietà di Sovello — inclusa la partecipazione del 24,9 % di Q-Cells e l'influenza considerevole esercitata da quest'ultima nelle decisioni prese dalla joint venture — è stata predisposta intenzionalmente e con grande determinazione per consentire a Sovello di ottenere la maggiorazione per le PMI; la Commissione conclude altresì che i due partner strategici intendevano fondare fin dall'inizio un partenariato su un piano di parità una volta ottenuta tale maggiorazione.
- (103) La Germania osserva che la partecipazione di Q-Cells si fonda sul diritto societario tedesco e afferma in particolare che lo sviluppo positivo della joint venture Sovello era così determinante per il successo economico di Evergreen che quest'ultima voleva mantenere l'influsso maggiore e i più ampi poteri decisionali possibili su Sovello e che per questo motivo, nella fase iniziale, aveva rifiutato di detenere al massimo il 75 % del capitale sociale e dei diritti di voto. La sola interpretazione possibile di quanto appena esposto è che Evergreen non era disposta a cedere a Q-Cells una quota uguale o superiore al 25 % delle azioni o dei diritti di voto.
- (104) Per comprendere quanto affermato e valutarne la credibilità, la Commissione ha esaminato le disposizioni del GmbH-Gesetz, ossia della normativa nazionale in vigore, poiché la ragione sociale di Sovello AG al momento della notifica era EverQ GmbH e l'impresa rientrava nel campo di applicazione del GmbH-Gesetz.
- (105) Il GmbH-Gesetz e in particolare gli articoli 50, 61, 66 e 53 riconoscono determinati diritti legali ai soci di minoranza. Gli articoli 50, 61 e 66 riguardano i diritti dei soci con più del 10 % dei diritti di voto e non sono quindi rilevanti ai fini della presente valutazione, dato che Q-Cells rientra in questa categoria. Solo l'articolo 53 prevede un diritto di minoranza che Q-Cells non può legalmente esercitare, detenendo il 24,9 % delle quote. A norma dell'articolo 53 del GmbH-Gesetz, i soci di minoranza che detengono più del 25 % dei diritti di voto possono bloccare una modifica del contratto della società. Di conseguenza, ad Evergreen, in quanto socio di maggioranza con più del 75 % dei diritti di voto spettavano per legge tutte le decisioni aziendali importanti, incluse le modifiche del contratto della società. Se le disposizioni dello statuto o del contratto quadro relative ai poteri decisionali non prevedessero poteri decisionali supplementari per Q-Cells, la tesi della Germania, secondo cui Evergreen necessitava di una quota superiore al 75 %, sarebbe convincente e la partecipazione di Q-Cells al 24,9 % potrebbe essere giustificata sulla base della rigorosa applicazione dei diritti fissati per legge; in tal caso non si dovrebbe presumere che tale partecipazione rispecchi una struttura aziendale artificiale che ha per fine l'aggiornamento della definizione di PMI.
- (106) Secondo il diritto societario tedesco, e indipendentemente dal rispetto delle disposizioni di legge, vige libertà contrattuale e lo statuto dell'impresa può prevedere norme di tutela più elevate di quelle previste per legge.
- (107) Proprio questo è il caso di Sovello, poiché nello statuto le parti hanno convenuto che per tutte le decisioni importanti, e in particolare per quelle riguardanti la modifica dello stesso statuto, è necessario il consenso di entrambi i soci. Tuttavia se, come nella fattispecie, le parti hanno pattuito che è necessaria l'unanimità, la regola summenzionata non si applica, poiché tutelerebbe i diritti del socio di minoranza, senza tuttavia limitarli. D'altro canto, le parti avevano ovviamente piena facoltà di inserire la stessa clausola nello statuto anche se avessero concordato una partecipazione di Q-Cells diversa dal 24,9 %. Di conseguenza, nella fattispecie l'argomento relativo ai diritti di veto dei soci di minoranza è irrilevante. Gli argomenti adottati dalla Germania risultano pertanto contraddittori: il fatto che un socio di maggioranza con una quota superiore al 75 % disponga di diritti legali è irrilevante se i più importanti poteri decisionali conferiti da tale partecipazione maggioritaria sono limitati per contratto. Considerando quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che stando al diritto societario tedesco non c'è motivo di fissare la partecipazione al 24,9 %. È inoltre irrilevante ai fini dei risultati dell'indagine che la partecipazione di Q-Cells sia stata temporaneamente ridotta a seguito dell'entrata di REC nella joint venture, tanto più che tale riduzione è stata mantenuta solo per i tre mesi successivi all'autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione.
- (108) La Germania ha evidenziato che nel novembre 2005 (con l'entrata nella società di REC mediante l'acquisizione del 15 % delle azioni), e quindi prima dell'adozione della decisione N 426/05 riguardante la maggiorazione per le PMI, il contratto quadro n. 1 era stato annullato per venir sostituito dal contratto quadro n. 2 e la partecipazione di Q-Cells era stata ridotta al 21 %.

- (109) In generale, la Commissione valuta un caso sulla base dei fatti al momento della notifica, a meno che lo Stato membro non modifichi espressamente tale notifica. Nel caso in cui fin dal momento della prima notifica un'impresa non è una PMI (anche se ne rispetta formalmente le soglie) e in presenza del rischio di aggiramento della definizione di PMI, la Commissione presta naturalmente particolare attenzione alle successive modifiche comunicate dopo la notifica iniziale. Nella fattispecie, le modifiche della struttura societaria riferite alla Commissione dopo la notifica iniziale non incidono sulla valutazione giuridica. Le successive modifiche apportate alla struttura societaria (prima della decisione N 426/05 relativa alla maggiorazione per le PMI) non hanno cambiato la presunta intenzione di mantenere la quota di Q-Cells artificialmente al di sotto del 25 %, mentre il contratto quadro n. 2 conferma la forte influenza esercitata da Q-Cells sulla joint venture Sovello.
- (110) Il fatto che nella joint venture iniziale Q-Cells esercitasse un'influenza superiore alla sua quota del 24,9 % è confermato anche dal contratto quadro n. 2, il quale, nel caso in cui una parte degli aiuti debba venire rimborsata, prevede che i tre partner accordino a Sovello un prestito pari all'importo da restituire; la percentuale di REC in tale prestito sarebbe proporzionale alla quota detenuta, mentre l'importo restante verrebbe suddiviso in parti uguali tra Evergreen e Q-Cells.
- (111) Le disposizioni valide dopo l'entrata di REC sono definite nel contratto quadro n. 2. Quest'ultimo prevede che a seguito di una richiesta di risorse finanziarie supplementari nella prospettiva di un aumento della capacità o per un altro motivo Q-Cells possa aumentare la propria partecipazione fino alla concorrenza della partecipazione di Evergreen [articolo 3.5, lettera c)]. Su riserva della stipula di un nuovo contratto di fornitura di silicio entro [...], REC può portare la propria partecipazione al 21 %, acquisendo da Evergreen il 6 % delle quote (articolo 3.4). Nel caso di richiesta di risorse finanziarie supplementari, e sempre su riserva di un ulteriore contratto di fornitura di silicio, REC può portare al 33,3 % la sua partecipazione in Sovello [articolo 3,5, lettera d)], vale a dire allo stesso livello di Evergreen e Q-Cells. La decisione interna dell'impresa relativa all'ampliamento della capacità di produzione è stata presa a fine giugno 2006. La partecipazione a parti uguali dei tre partner a Sovello, portando le rispettive quote di Q-Cells e REC al 33 % (modifica del contratto quadro n. 2), è stata convenuta tre mesi dopo la prima autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione.
- (112) Le disposizioni relative alla costituzione della direzione e alle procedure decisionali nel consiglio di sorveglianza sono rimaste sostanzialmente immutate: ai sensi del contratto quadro n. 2, sia Q-Cells che REC hanno il diritto di nominare un direttore (ovvero due nel momento in cui le loro quote rispettive superano il 30 %), mentre per le decisioni è richiesta la maggioranza dei direttori e il consenso di almeno due dei tre partner. Anche questa disposizione va oltre i poteri decisionali che in una normale situazione societaria spettano a un socio di minoranza (anche se ciò è meno raro nel caso di una joint venture).
- (113) Inoltre, Q-Cells ha introdotto REC nella joint venture. Q-Cells era legata da uno stretto rapporto cliente-fornitore a REC e alle sue controllate ScanModule AB, Glava, Svezia (di seguito «ScanModule»), ScanCell AS, Narvik, Norvegia (di seguito «ScanCell») e ScanWafer ASA, Høvik, Glomfjord, Porsgrunn, Norvegia. REC forniva silicio a Q-Cells ed era il maggior fornitore di dischi per Q-Cells, mentre Q-Cells vendeva una parte considerevole della propria produzione di celle solari a ScanModule. Le celle prodotte da ScanCell erano distribuite da Q-Cells. Inoltre, nel 2004 Q-Cells e REC avevano convenuto oralmente che Q-Cells fornisse servizi di assistenza per la commercializzazione e il marketing in Norvegia. Oltre a ciò esistevano chiari legami nella persona del signor Brenninkmeijer, che era membro del consiglio di sorveglianza di Q-Cells e anche di REC e rivestiva la funzione di direttore commerciale di Good Energies, l'impresa che deteneva il 16 % delle quote di Q-Cells e il 39 % di REC (cfr. punto 2.2). Una struttura analoga era stata creata anche per l'impresa CSG; Q-Cells e REC erano entrambe soci di minoranza e il presidente del consiglio di amministrazione di Q-Cells e il signor Brenninkmeijer erano membri del consiglio di sorveglianza.
- (114) Considerando quanto precede, la Commissione ritiene che, al momento sia della notifica sia dell'adozione della decisione N 426/05, la struttura decisionale e della proprietà di Sovello sul piano formale sia stata manipolata in modo da consentire a Sovello di ottenere la maggiorazione per le PMI (mantenendo la partecipazione di Q-Cells al di sotto del 25 %); contemporaneamente i due e, in seguito, tre partner strategici (REC ha assicurato le forniture di silicio) hanno sempre perseguito l'obiettivo di istituire un partenariato a parti uguali una volta ottenuta la maggiorazione per le PMI. Di fatto, tre mesi dopo l'autorizzazione della maggiorazione per le PMI da parte della Commissione, una modifica del contratto quadro n. 2 conferiva ai tre partner la stessa quota (33,3 % ciascuno).
- 6.3.4. *Calcolo della soglia per le PMI considerando una partecipazione di Q-Cells pari al 25 %*
- (115) Ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione sulle PMI, le piccole e medie imprese sono imprese che:
- occupano meno di 250 persone, e
 - il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR, oppure
 - il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- (116) Il calcolo di queste soglie dipende dalla struttura dell'impresa interessata (impresa autonoma o impresa associata/collegata ai sensi dell'articolo 3 del suddetto allegato). A norma dell'articolo 4 dell'allegato, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e le soglie finanziarie sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. A norma dell'articolo 6 dell'allegato, i dati delle imprese associate o collegate devono essere aggregati ai fini del calcolo delle soglie (al 100 % per le imprese collegate e percentualmente per le imprese associate, vale a dire quelle imprese che detengono una quota almeno del 25 %).
- (117) Considerando quando precede, la Commissione ritiene che, se fosse stata in possesso di tutte le informazioni rilevanti, nella sua prima decisione avrebbe dovuto considerare Q-Cells impresa associata di Sovello (vale a dire con una partecipazione del 25 %). Su tale base la Commissione procede a ricalcolare per Sovello le soglie fissate nella raccomandazione sulle PMI.
- (118) In virtù della sua partecipazione di maggioranza Evergreen era un'impresa collegata a Sovello e i suoi dati devono essere quindi incorporati al 100 % nel calcolo delle soglie relative alle PMI. I dati utilizzati per Evergreen si riferiscono al 2004 (215 effettivi, 18,9 milioni di EUR di fatturato annuo e 36,5 milioni di EUR di totale di bilancio annuo). Nello stesso anno Sovello non aveva né effettivi né fatturato, ma un totale di bilancio di 0,025 milioni di EUR. Alla fine del 2004, Q-Cells contava 350 effettivi, un fatturato annuo di 128,7 milioni di EUR e un totale di bilancio annuo di 105,6 milioni di EUR.
- (119) La Commissione ha ricalcolato come segue le soglie relative alle PMI nel caso di Sovello: 100 % degli effettivi, del fatturato e del bilancio di Sovello (dati comunicati al momento della notifica); 100 % dei dati riguardanti Evergreen (impresa collegata, situazione al momento della notifica del 2004); 25 % dei dati relativi a Q-Cells. In base a questo calcolo tutte le soglie ammesse per le PMI risultano superate: a Sovello non viene riconosciuto lo status di PMI e, di conseguenza, nemmeno la maggiorazione per le PMI.
- (120) La Germania afferma che la Commissione partirebbe dal presupposto che una joint venture e i suoi relativi partner sarebbero da considerare come un unico soggetto economico e che quindi abbia messo a punto e applichi criteri specifici per la definizione di PMI in relazione alle joint venture. Al riguardo la Commissione osserva che, nella fattispecie, la valutazione mostra l'infondatezza di tale argomento: ai sensi dell'articolo 6 della raccomandazione sulle PMI, la Commissione ha incorporato solo percentualmente (25 %) i dati di Q-Cells nel suo calcolo, partendo dal presupposto che la partecipazione di Q-Cells sia stata mantenuta artificialmente al di sotto di tale soglia.

6.4. Mancanza di necessità della maggiorazione per le PMI

- (121) Poiché le soglie ammesse per le PMI risultano superate, non occorre esaminare se Sovello abbia o meno risentito degli svantaggi tipici delle PMI e se per questo motivo fosse necessario accordarle la maggiorazione per le PMI. Le autorità tedesche hanno tuttavia elencato una serie di «svantaggi tipici delle PMI» di cui, a loro parere, Sovello avrebbe sofferto (cfr. punto 5.2). In merito all'accesso limitato a risorse finanziarie e all'asserzione delle autorità tedesche che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato senza la maggiorazione per le PMI, la Commissione rileva che il contratto quadro n. 1 prevedeva la possibilità di finanziamenti alternativi [«alternative funding»] nel caso in cui l'aiuto di Stato non fosse stato accordato. Il contratto quadro n. 2 prevede inoltre che i tre partner della joint venture compensino (mediante un prestito a Sovello, cfr. il punto 110) gli obblighi di rimborso per gli aiuti. La Commissione non è dunque convinta che l'investimento non sarebbe stato effettuato senza la maggiorazione per le PMI. Secondo la Commissione, il rischio commerciale è stato ammortizzato da Sovello che ha potuto far affidamento sull'esperienza dei suoi tre associati, in particolare Evergreen (vendita e distribuzione), Q-Cells (presenza sul mercato tedesco) e REC (attività sul mercato dei moduli solari attraverso le sue controllate) (cfr. considerando 113). La Commissione respinge l'argomento addotto dalle autorità tedesche, secondo cui Sovello ha dovuto sostenere spese di gestione e costi aziendali maggiori di quelli di una grande impresa, poiché, come illustrato ai punti 94 e 95, la joint venture disponeva di un sostegno importante da parte di Q-Cells, mentre le sue forniture di silicio erano assicurate da REC (nel 2005 si sono registrate seri problemi di approvvigionamento di silicio nel settore dell'energia solare).
- (122) A parere della Commissione la valutazione effettuata sulla base delle nuove informazioni mostra come, grazie ai suoi associati attivi nel suo stesso settore, Sovello potesse accedere a risorse finanziarie e ad aiuti non disponibili per concorrenti delle sue stesse dimensioni che non godevano dell'appoggio di imprese collegate o associate. Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Germania, la Commissione conclude che la maggiorazione per le PMI accordata a Sovello non era indispensabile per assicurare il finanziamento del progetto di investimento.

6.5. Conclusioni

- (123) Per i motivi suesposti la Commissione ritiene che la maggiorazione per le PMI del 15 % non avrebbe dovuto essere accordata a Sovello e che la concessione di detta maggiorazione non è compatibile con il mercato interno.
- (124) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, in linea di principio la Commissione deve imporre il recupero dal beneficiario dell'aiuto dichiarato incompatibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione adottata il 7 giugno 2006 relativa al caso N 426/05 è revocata.

Articolo 2

L'aiuto di Stato per un importo totale di 9 130 995 EUR, espresso ai prezzi del 2007, cui la Germania ha dato illegalmente esecuzione in favore di Sovello in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1. La Germania procede al recupero dal beneficiario dell'aiuto di cui all'articolo 2.
2. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽²⁹⁾.
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in essere inerenti l'aiuto di cui all'articolo 2 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 dovrà essere immediato ed effettivo.
2. La Germania provvede a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla notifica.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
- b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
- c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2. La Germania informa la Commissione dell'avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. La Germania trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

⁽²⁹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

relativa all'aiuto di Stato C 59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) al quale l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA

[notificata con il numero C(2009) 8123]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni⁽¹⁾ conformemente a detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 18 novembre 2005 l'Italia ha adottato un decreto sulla cui base era prevista la concessione di aiuti per il salvataggio a favore di Ixfin SpA (in appresso «Ixfin» o «l'impresa»). A seguito della notifica delle autorità italiane del 23 febbraio 2006, la Commissione ha inizialmente registrato il caso con il numero N 127/2006. Una volta accertato che l'aiuto era stato già concesso a partire dal dicembre 2005 in violazione della clausola di sospensione, il caso è stato registrato con un numero diverso, ossia NN 13/2006.
- (2) La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 5 aprile 2006, cui è pervenuta risposta con lettera registrata il 29 maggio 2006. Il 9 giugno 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane, in occasione della quale l'Italia ha comunicato alla Commissione che avrebbe presentato un piano di ristrutturazione.
- (3) Con lettera registrata il 13 giugno 2006, l'Italia ha informato la Commissione che, a seguito di una richiesta di Ixfin di aumentare l'importo dell'aiuto fino a 17,3 milioni di EUR, le autorità italiane avevano in effetti espresso il proprio accordo provvisorio, fatto salvo, tuttavia, il pa-

rere favorevole della Commissione. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 19 giugno 2006, cui è pervenuta risposta con lettera registrata il 26 giugno 2006.

- (4) Il 5 luglio 2006 la Commissione ha inviato un sollecito all'Italia in merito al piano di ristrutturazione che era stato annunciato.
- (5) Con lettera registrata il 9 agosto 2006, l'Italia ha presentato ulteriori informazioni che confermavano che l'impresa era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli (in appresso «il Tribunale») il 5 luglio 2006. A seguito della richiesta della Commissione di ulteriori informazioni in data 29 novembre 2006, l'Italia ha inviato una parte delle informazioni richieste con lettera del 7 dicembre 2006. Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha inviato un sollecito e ha chiesto all'Italia di inviare le informazioni mancanti, precisando più dettagliatamente quali fossero necessarie. In particolare, la Commissione ha chiesto se fosse prevedibile la liquidazione dell'impresa, compresa la cessazione di tutte le attività commerciali, alla fine della procedura concorsuale o se vi era la possibilità che le attività commerciali dell'impresa potessero proseguire in altra forma, per esempio vendendola come impresa avviata.
- (6) L'Italia ha risposto con lettera del 14 marzo 2007 confermando la cessazione di tutte le attività. Nella stessa lettera ha tuttavia chiarito che non era possibile in quel momento precisare se le attività dell'impresa potessero potenzialmente riprendere, a causa delle difficoltà incontrate per raccogliere informazioni in merito. Il 14 giugno 2007 la Commissione ha chiesto all'Italia di essere aggiornata in merito a qualsiasi altra misura adottata nell'ambito della procedura concorsuale specificando al contempo le informazioni considerate cruciali.
- (7) Nell'ottobre 2007 la Commissione ha appreso dalla stampa che esisteva la possibilità che Ixfin ricevesse aiuti per la ristrutturazione.

⁽¹⁾ GU C 30 del 2.2.2008, pag. 21.

- (8) L'11 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione di avviare un procedimento di indagine formale ⁽²⁾ (in appresso «la decisione di avvio»), ingiungendo alle autorità italiane di rispondere entro un mese ad una serie di domande ed invitando i terzi a presentare le proprie osservazioni. Il 7 gennaio 2008 l'Italia ha richiesto una proroga del termine entro il quale presentare osservazioni sulla decisione di avvio, proroga concessa il giorno stesso fino al 12 febbraio 2008. L'Italia ha fornito soltanto informazioni parziali con e-mail del 15 gennaio 2008, del 12 marzo 2008 e del 25 marzo 2008.
- (9) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto osservazioni dal curatore fallimentare (in appresso «il curatore») che sono state trasmesse all'Italia il 18 aprile 2008 assieme ad una richiesta di informazioni. Il 24 aprile 2008 l'Italia ha risposto a tale richiesta ed ha commentato le osservazioni del terzo che le aveva presentate.
- (10) La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni il 20 ottobre 2008, cui è pervenuta risposta con lettera del 30 ottobre 2008. Le autorità italiane hanno trasmesso la richiesta della Commissione al curatore, che ha presentato ulteriori informazioni in data 18 novembre 2008.
- (11) Ixfin è una grande impresa sita a Marcianise (Caserta), nella Regione Campania.
- (12) Ixfin è una società di diritto italiano operante nel settore del cosiddetto contract manufacturing (attività di produzione e di assemblaggio di schede e di altri prodotti elettronici), nonché nel settore dei call center e della logistica.
- (13) Fino al 1999 Ixfin era una controllata del gruppo Olivetti e la sua produzione veniva venduta con il marchio Olivetti. Nel 1999 Olivetti ha deciso di cedere tutte le sue attività produttive e Ixfin è stata venduta a Finmek SpA.
- (14) Dal 2003 Ixfin è controllata da Maxfin Srl che, a sua volta, è controllata da Pufin Srl, società che opera nel settore dei servizi alle imprese (commerciali, amministrativi, logistici) ed è l'impresa madre del gruppo Pufin, appartenente alla famiglia Pugliese.
- (15) Ixfin controlla, direttamente e indirettamente, altre quattro società, più precisamente Nicofin Srl (99 %), Uni.com Partecipazioni Srl (100 %), Uni.com SpA (100 %), Uni.com Ricerche Srl (100 %).
- (16) Le difficoltà di Ixfin hanno origine, tra l'altro, dal fatto che l'impresa agiva principalmente in conto terzi e quindi dipendeva dai loro ordini. Tuttavia, nell'ultimo decennio, il mercato dell'elettronica ha registrato una crisi generale che le imprese appartenenti a tali segmenti del mercato hanno superato operando incrementi di efficienza basati su economie di scala oppure delocalizzando la produzione verso paesi caratterizzati da un basso costo del lavoro.
- (17) Non appena Ixfin si è trovata in situazione di crisi, è stata venduta nel marzo 2004 ad un investitore disposto a fornire le risorse necessarie per rilanciare le attività dell'impresa. Il piano dell'investitore non è stato tuttavia attuato e, di conseguenza, già nel settembre 2004 l'impresa doveva far fronte ad una crisi di solvibilità. Nel dicembre 2004 la società, con un'ulteriore perdita di 20 milioni di EUR, è stata ripresa dal gruppo Pufin, a prezzo simbolico. Nel dicembre 2004 l'impresa ha cessato le sue attività.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

II.1. Il beneficiario

- (18) La situazione finanziaria di Ixfin al momento della concessione dell'aiuto è illustrata nella tabella seguente:

Tabella 1

(in EUR)

	Fatturato	Risultato netto	Debiti verso il fisco	Debiti verso l'INPS
31.12.2003	104 000 000	11 000	9 000 000	20 800 000
31.12.2004	75 000 000	(2 000 000)	14 800 000	26 100 000
31.5.2005	3 000 000	(**)	16 000 000 (*)	27 700 000 (*)

(*) Agosto 2005.
(**) nessun dato disponibile.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

II.2. La misura di aiuto

- (19) Il 18 novembre 2005 il ministero dello Sviluppo economico (in appresso «il ministero») ha adottato un decreto sulla cui base prevedeva la concessione di aiuti per il salvataggio a favore di Ixfin. I finanziamenti provenivano da fondi istituiti in base al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35⁽³⁾ (il «decreto competitività»), successivamente modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 2005, n. 80⁽⁴⁾ e quindi precisato con decisione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 29 giugno 2005, n. 101. Detta decisione prevede che il perfezionamento del finanziamento sia subordinato al rilascio di una garanzia e l'intervento sia destinato al salvataggio di un'impresa in difficoltà.
- (20) La garanzia è stata concessa su un mutuo accordato da BancApulia (in appresso «la banca»), per un importo di 15 milioni di EUR al tasso EURIBOR 3 mesi maggiorato di 1,25 p.p., ossia ad un tasso iniziale pari a 3,591 %. La durata del mutuo era di sei mesi a decorrere dal 30 dicembre 2005.
- (21) L'aiuto è stato principalmente utilizzato per ripianare una parte dei debiti dell'impresa. L'Italia sostiene che detti pagamenti erano urgenti, in quanto alcuni creditori si erano già rivolti al tribunale presentando istanza di pagamento.
- (22) Le autorità italiane hanno inoltre comunicato alla Commissione che Ixfin aveva chiesto che l'importo coperto dalla garanzia fosse portato a 17,3 milioni di EUR.

II.3. Lo stato di insolvenza di Ixfin

- (23) Il 5 luglio 2006 la società è stata ufficialmente dichiarata fallita ed è stata avviata la procedura fallimentare⁽⁵⁾.
- (24) Nel marzo 2007 il ministero, il cui credito era stato iscritto nel contesto della procedura fallimentare, ha proceduto a richiedere al giudice competente di trasformare la procedura fallimentare in una procedura giudiziaria al

termine della quale l'attività dell'impresa avrebbe potuto continuare ad esistere (in appresso «amministrazione straordinaria»)⁽⁶⁾, misura prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (in appresso «il decreto n. 270/1999»).

- (25) Inoltre la Commissione, prima di avviare il procedimento di indagine formale, ha appreso dalla stampa che Ixfin avrebbe potuto eventualmente essere ammessa all'amministrazione straordinaria grazie al Protocollo d'intesa per la reindustrializzazione della Provincia di Caserta (in appresso «il Protocollo»), firmato dalle istituzioni italiane, dai sindacati e dalla Confindustria. Tale Protocollo, firmato dalle istituzioni italiane, dai sindacati e dalla Confindustria, prevedeva, mediante diverse misure, un importo compreso tra 40 e 60 milioni di EUR. In base alle informazioni di cui disponeva la Commissione in quella fase, risultava che tale accordo fosse volto a ripristinare la produzione ed a salvaguardare l'occupazione dei siti industriali nella provincia di Caserta.
- III. DUBBI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE AL MOMENTO DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2**
- (26) Nella decisione di avvio del procedimento e sulla base delle informazioni disponibili in tale fase, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto per il salvataggio con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽⁷⁾ (in appresso «gli orientamenti»).
- (27) La Commissione ha chiesto all'Italia di fornire ulteriori informazioni per provare l'ammissibilità di Ixfin agli aiuti e, onde dimostrare che le difficoltà erano troppo gravi per essere affrontate dal gruppo stesso, i bilanci relativi a Pufin e Maxfin.

- (28) Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti per il salvataggio con gli orientamenti, la Commissione ha messo in dubbio il fatto che fossero rispettate le disposizioni del punto 25, lettera d), degli orientamenti. Per soddisfare tali disposizioni, l'aiuto per il salvataggio dovrebbe essere limitato all'importo minimo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo durante il quale l'aiuto è autorizzato. In questo contesto, all'Italia sono state richieste maggiori informazioni sull'adeguatezza dell'importo di aiuto per il salvataggio e, tra l'altro, una conferma del fatto che la garanzia fosse limitata ad un prestito di 15 milioni di EUR e non venisse estesa, come richiesto dall'impresa, a 17,3 milioni di EUR.

⁽³⁾ GU italiana n. 62 del 16.3.2005.

⁽⁴⁾ GU italiana n. 111 del 14.5.2005.

⁽⁵⁾ La Commissione, secondo la sua interpretazione della legislazione italiana, per «procedura fallimentare» intende una procedura giudiziaria che viene avviata allorché una società è considerata insolvente. Un giudice fallimentare presiede il procedimento, mentre il curatore si occupa della ripartizione degli attivi del debitore e un comitato di creditori rappresenta tutti i creditori. Nel quadro della procedura viene compilato l'elenco dei creditori prioritari secondo le norme stabilite nel codice civile italiano per soddisfarne i crediti attraverso la vendita degli attivi della società, il che di solito si concretizza nella liquidazione dell'impresa.

⁽⁶⁾ La Commissione, secondo la sua interpretazione della legislazione italiana vigente, per «amministrazione straordinaria» intende una procedura amministrativa che si applica alle grandi imprese insolventi (di solito con più di 1 000 dipendenti) sulla base di un «piano di ristrutturazione» per evitare il fallimento. Si tratta quindi di una procedura finalizzata alla riorganizzazione della società, anziché alla sua liquidazione. Cfr. decisione della Commissione del 4.7.2006 nel caso NN 16/06, CIT (GU C 244 dell'11.10.2006, pag. 14.)

⁽⁷⁾ GU C 244 dell'11.10.2004, pag. 2.

- (29) La Commissione ha inoltre sottolineato che l'aiuto per il salvataggio non poteva servire principalmente per ritardare lo stato di insolvenza, ma doveva essere finalizzato alla ristrutturazione. Tuttavia, alla Commissione sembrava ancora che l'aiuto per il salvataggio avesse avuto unicamente lo scopo di rinegoziare le scadenze del debito e quindi salvare l'impresa dall'insolvenza. La Commissione ha richiesto tra l'altro prove indicanti che Ixfin tentava di elaborare un piano di ristrutturazione durante tale periodo.
- (30) La Commissione dubitava inoltre che fosse soddisfatto il punto 25, lettera c), degli orientamenti, che prevede che lo Stato membro presenti, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o di liquidazione o la prova che la garanzia è stata revocata.
- (31) La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che il principio dell'«aiuto una tantum» di cui al punto 72 e segg. degli orientamenti fosse rispettato.
- (32) Nella decisione di avvio la Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che Ixfin avesse beneficiato di aiuti aggiuntivi (cfr. considerando 25 della presente decisione) per facilitare la procedura concorsuale. La Commissione ha notato che, quand'anche tale aiuto fosse stato concesso in virtù della legge n. 181 del 1989 (o successive proroghe), tale fatto non lo renderebbe comunque compatibile in base alla decisione della Commissione adottata nel caso N 214/2003, in quanto detta autorizzazione si basava, stando a quanto affermato, sull'esclusione dall'articolo 9 delle imprese in difficoltà. Tuttavia Ixfin è chiaramente un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti, in quanto è oggetto di una procedura fallimentare. La Commissione ha pertanto osservato che qualsiasi sostegno può essere considerato compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione unicamente se soddisfa le condizioni indicate ai punti 31-51 degli orientamenti.
- (33) Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica relativa ad aiuti per la ristrutturazione, né è stata informata in merito ad un piano di ristrutturazione per cui l'aiuto in questione potesse eventualmente soddisfare le condizioni richieste per l'autorizzazione a titolo di aiuto per la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti. In particolare, la Commissione dubitava fortemente del fatto che, quand'anche fosse esistito, il piano di ristrutturazione avrebbe dimostrato il ripristino della redditività economica e finanziaria dell'impresa.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

- (34) Il 15 gennaio 2008 è stato inviato alla Commissione il verbale dell'incontro del 9 gennaio 2008, svoltosi presso

il ministero in merito a Ixfin, verbale dal quale risulta che il ministero ha deciso di impugnare la decisione del Tribunale di non ammettere Ixfin all'amministrazione straordinaria.

- (35) Il 12 marzo 2008 le autorità italiane hanno informato la Commissione via e-mail che avevano difficoltà ad ottenere le informazioni richieste ed hanno chiesto una soluzione temporanea. Il 25 marzo 2008 le autorità italiane hanno confermato che i presunti aiuti per la ristrutturazione, pari a 40 milioni di EUR, non erano in effetti stati concessi a Ixfin.

V. OSSERVAZIONI DEI TERZI

- (36) Con lettera del 27 marzo 2008, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte del curatore di Ixfin.
- (37) Per quanto riguarda lo stato di insolvenza di Ixfin, il curatore ha chiarito che per il momento Ixfin era ancora in fallimento. La conversione del fallimento in amministrazione straordinaria è in effetti soggetta a condizioni procedurali e sostanziali. Il Tribunale ha affermato, con decreto del 4 gennaio 2008, che non sussistevano le condizioni per ripristinare l'equilibrio economico dell'impresa e che pertanto il fallimento non poteva essere convertito in amministrazione straordinaria. Tale decreto è stato impugnato dal ministero dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli (in appresso «la Corte d'Appello»).
- (38) Il curatore ha inoltre specificato che, poiché l'impresa si trova ancora in stato di fallimento, l'attività economica è cessata.
- (39) Per quanto riguarda il Protocollo, il curatore ha chiarito che tale documento è stato adottato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 giugno 2007. Il 25 ottobre 2007 si è riunito un gruppo di coordinamento che doveva elaborare un programma di investimento più preciso. Tuttavia, come risulta dalle osservazioni del curatore, in particolare dal decreto del Tribunale, non esisteva alcun follow-up concreto sul programma di investimento che è rimasto astratto, senza specificare quali progetti dovevano essere sostenuti e quali eventuali risorse potessero essere utilizzate. Il curatore ha inoltre sottolineato che, a parte l'aiuto per il salvataggio in questione, non sono state concesse altre risorse pubbliche per il salvataggio e/o la ristrutturazione di Ixfin.
- (40) Il curatore ha inoltre notato che il 23 giugno 2006 Ixfin ha presentato un progetto di piano di ristrutturazione a Sviluppo Italia SpA, che non è stato portato avanti a causa del fallimento dell'impresa. Copia di tale progetto, elaborato da un consulente, è stata anche trasmessa dal curatore alla Commissione.

(41) Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'importo dell'aiuto per il salvataggio, il curatore ha trasmesso alla Commissione le richieste di aiuti per il salvataggio presentate da Ixfin a Sviluppo Italia SpA il 30 settembre 2005 e l'11 novembre 2005.

(42) Visto che la Commissione aveva richiesto i bilanci di Pufin e Maxfin per il 2004, 2005 e 2006, il curatore ne ha presentato copia.

(43) Per quanto riguarda l'escussione della garanzia statale, il curatore ha evidenziato che il 3 luglio 2006 la banca ha chiesto al ministero di rimborsare il prestito garantito.

VI. COMMENTI DELL'ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DI TERZI

(44) Le autorità italiane hanno formulato commenti sulle osservazioni di terzi. Hanno tra l'altro affermato di essere in grado di rispondere meglio che in precedenza alle argomentazioni sostenute nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

(45) Per quanto riguarda la garanzia statale su un prestito di 15 milioni di EUR concesso dalla banca le autorità italiane hanno chiarito quanto segue.

(46) Innanzitutto, le autorità italiane hanno confermato che la garanzia si limitava ad un prestito di 15 milioni di EUR e non era pertanto stata estesa a 17,3 milioni di EUR, sottolineando altresì che l'importo dell'aiuto per il salvataggio era stato calcolato in base alla formula di cui all'allegato degli orientamenti.

(47) In secondo luogo, con lettere del 21 aprile 2008 e del 30 ottobre 2008, il ministero ha informato la Commissione la banca aveva escusso la garanzia sul prestito di 15 milioni di EUR più interessi, per un totale di 15 154 457,72 EUR, in data 3 luglio 2006. Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso una lettera del 20 settembre 2006, in base alla quale il ministero dell'Economia e delle Finanze ha pagato la banca in data 27 settembre 2006. Mediante tale pagamento, il ministero acquisiva i diritti di creditore per tale importo nei confronti di Ixfin.

(48) In terzo luogo, le autorità italiane hanno presentato copia della lettera del 30 novembre 2006 mediante la quale il ministero richiedeva alle autorità competenti (nella fattispecie l'Avvocatura Distrettuale di Napoli) di presentare richiesta di ammissione al passivo, in conformità all'articolo 93 del decreto n. 270/1999.

(49) Per quanto riguarda il fallimento di Ixfin, le autorità italiane hanno affermato che, dalla dichiarazione del 5 luglio 2006, l'impresa è ancora in stato di fallimento

ed hanno confermato le informazioni presentate in merito dal curatore. Le autorità italiane hanno inoltre confermato che era pendente il ricorso contro la decisione del Tribunale.

(50) Per quanto riguarda il Protocollo, le autorità italiane ne hanno allegato copia specificando che non prevede aiuti a favore di Ixfin.

(51) Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso alla Commissione copia del progetto di notifica del piano di ristrutturazione che tuttavia, come affermato dall'Italia, non era stato successivamente inviato alla Commissione, in quanto il Tribunale aveva ufficialmente dichiarato Ixfin insolvente.

(52) Le autorità italiane hanno inoltre presentato copia dell'accordo relativo al mutuo concluso tra la banca e Ixfin, dal quale risulta che il prestito è stato concesso il 30 dicembre 2005 al tasso di interesse del 3,591 % (cfr. considerando 20 della presente decisione) e non al tasso di interesse del 3,752 % indicato al punto 15 della decisione di avvio sulla base delle informazioni inizialmente disponibili.

VII. EVENTI SUCCESSIVI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(53) Con decreto del 4 giugno 2008, notificato il 15 luglio 2008, la Corte di Appello ha confermato il decreto del Tribunale e dunque il fatto che non sussistono le condizioni sostanziali per convertire il fallimento in amministrazione straordinaria. Il ministero ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che non ha ancora statuito in merito.

(54) A tale riguardo la Commissione osserva che, ai sensi dei punti da 66 a 68 della comunicazione della Commissione «Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili»⁽⁸⁾, le autorità nazionali possono sostenere la prosecuzione dell'attività economica del beneficiario soltanto nella misura in cui ciò consenta un recupero immediato ed effettivo dell'aiuto.

VIII. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

VIII.1 Sussistenza di aiuto di Stato

(55) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che gli aiuti concessi da uno Stato membro o attraverso risorse statali sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

⁽⁸⁾ GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

- (56) La garanzia a favore di Ixfin è stata concessa da fondi dello Stato italiano, dato che Ixfin non ha pagato alcun premio. Essa ha permesso a Ixfin di ottenere un mutuo che, in quanto azienda in gravi difficoltà finanziaria, non avrebbe altrimenti potuto ottenere senza la garanzia statale. Pertanto, mediante la concessione di una garanzia a copertura del mutuo, viene conferito un vantaggio a Ixfin attraverso risorse statali.
- (57) Gli aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione sono considerati tra i tipi più distortivi di aiuti di Stato, in quanto permettono di sostenere un'impresa che, senza l'intervento statale, uscirebbe dal mercato. Ixfin operava sul mercato della produzione e distribuzione di componenti elettronici sia per il settore automobilistico che per quello delle telecomunicazioni. Si tratta di prodotti che sono oggetto di scambi all'interno dell'UE e il cui mercato rilevante è sovranazionale, come sottolineato nella decisione dell'autorità italiana garante della concorrenza⁽⁹⁾. Inoltre, al momento di ricevere gli aiuti, Ixfin prevedeva di riprendere l'attività di produzione. Il vantaggio che l'impresa ha ricevuto mediante la garanzia le ha pertanto permesso di adottare provvedimenti per salvare l'impresa e continuare alla fine l'attività economica per un certo periodo. Si può quindi concludere che l'aiuto in questione distorce o è almeno atto a distorcere la concorrenza e pregiudica gli scambi tra Stati membri favorendo talune imprese.
- (58) Inoltre, il punto 3.2, lettera a), della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie⁽¹⁰⁾ (in appresso «la comunicazione») stabilisce una serie di condizioni per escludere il carattere di aiuto di Stato di una garanzia pubblica: il beneficiario non deve trovarsi in difficoltà finanziarie, la garanzia non deve assistere più dell'80 % del prestito in essere e deve essere pagato un premio orientato al mercato. Nel caso di specie la garanzia copre la totalità del prestito, non è stato pagato alcun premio e, come illustrato in appresso nella sezione VIII.2.1, il beneficiario è un'impresa in difficoltà.
- (59) La misura costituisce quindi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

VIII.2 Compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune

- (60) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applicano al caso in esame. Per quanto riguarda le deroghe in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, dal momento che lo scopo principale dell'aiuto è il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa, può essere applicata solo la deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE che prevede la possibilità di concedere aiuti destinati ad age-

volare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE soltanto se sono soddisfatte le condizioni contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

VIII.2.1. Ammissibilità dell'impresa in difficoltà a beneficiare di aiuti di Stato

- (61) In base al punto 9 degli orientamenti, la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Il punto 11 degli orientamenti precisa che i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà sono il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Dalla tabella n. 1 si evince che, mentre i debiti aumentavano, il flusso di cassa diminuiva e il fatturato era sceso da 104 milioni di EUR a 3 milioni di EUR in appena 17 mesi.
- (62) In base al punto 10, lettera c), degli orientamenti, un'impresa è considerata in difficoltà anche qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Nel caso di specie, i segni dell'insolvenza, ossia l'incapacità dell'impresa ad ottemperare in tempo ai propri obblighi, sono comparsi già nel settembre 2004. L'Italia ha inoltre affermato di aver concesso aiuti per il salvataggio prima della notifica a causa delle urgenti esigenze di liquidità dell'impresa. Infine, il giudice competente ha dichiarato il fallimento di Ixfin il 5 luglio 2006.
- (63) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che Ixfin sia un'impresa in difficoltà ai sensi dei punti 10 e 11 degli orientamenti.
- (64) Tuttavia va sottolineato che, secondo il punto 13 degli orientamenti, l'impresa facente parte di un gruppo non può di norma beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

⁽⁹⁾ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Provvedimento n. 11479 del 5.12.2002, *Pufin/Finnmek Automotive-Nicofin*.

⁽¹⁰⁾ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(65) Ixfin fa parte del gruppo Pufin. Va innanzi tutto rilevato che Ixfin ha già un'esposizione debitoria di 3,7 milioni di EUR nei confronti della controllante Maxfin. In secondo luogo, dopo l'avvio dell'indagine formale le autorità italiane hanno presentato alla Commissione i bilanci di Maxfin del 30 aprile 2005, del 30 aprile 2006 e del 30 giugno 2006 ed i bilanci di Pufin del 30 giugno 2004, del 30 giugno 2005 e del 30 giugno 2006. I risultati finanziari di Pufin e di Maxfin tra il 2003 ed il 2005 sono illustrati nella tabella n. 2. Da tale tabella si evince che né la situazione finanziaria di Maxfin, né quella di Pufin erano tali da permettere loro di concedere le risorse necessarie a Ixfin ad un livello comparabile ad un aiuto per il salvataggio concesso dall'Italia. In terzo luogo, i mezzi finanziari delle controllate di Ixfin non sono tali da permettere di liberare le risorse necessarie per salvare Ixfin. È pertanto possibile concludere che né Pufin, né Maxfin, né le controllate di Ixfin erano in grado di finanziare il salvataggio di Ixfin e dunque che le difficoltà di Ixfin erano troppo gravi per poter essere risolte dal gruppo stesso.

Tabella 2

(in EUR)

	2003	2004	2005
Maxfin	20 037 975	2 529 725	(997)
Pufin	12 710 759	(148 361)	(24 349)

(66) Onde dissipare i dubbi della Commissione in merito al fatto che le difficoltà dell'impresa fossero intrinseche e non il risultato di una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo, le autorità italiane hanno innanzitutto fornito informazioni che indicano che le difficoltà dell'impresa erano dovute a diversi fattori, ad una diminuzione degli ordini, essenzialmente da parte dei suoi principali clienti, e all'aumento dell'indebitamento, in particolare dopo che l'impresa è stata gestita dall'investitore tra il marzo e il dicembre 2004 (come specificato nel considerando 17 della presente decisione). In secondo luogo, le autorità italiane hanno precisato che la società controllante, dopo aver riacquisito Ixfin, non ha effettuato alcuna operazione che rappresenti una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo.

(67) Pertanto la Commissione, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ritiene che Ixfin soddisfi le condizioni previste al punto 13 degli orientamenti.

VIII.2.2. *Compatibilità dell'aiuto per il salvataggio con il mercato comune*

(68) Ai fini della compatibilità con il mercato comune un aiuto per il salvataggio deve soddisfare le condizioni stabilite al punto 25 degli orientamenti.

(69) Ai sensi del punto 25, lettera a), degli orientamenti, gli aiuti per il salvataggio devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. In entrambi i casi, l'aiuto deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane.

(70) In primo luogo, nel caso di specie l'aiuto per il salvataggio consiste in aiuti di tesoreria (cfr. considerando 20 della presente decisione). Per quanto riguarda il tasso di interesse, la Commissione deve rivedere le proprie conclusioni preliminari secondo le quali esso sembrava corrispondere al tasso applicato di norma alle imprese sane. In effetti, poiché il tasso di interesse effettivamente applicato al mutuo oggetto della garanzia era pari al 3,591 %, rispetto al tasso di riferimento della Commissione per l'Italia del 4,08 %, la Commissione conclude che non è equivalente ai tassi praticati di norma a imprese sane. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto al salvataggio concesso a Ixfin non soddisfi i criteri di cui al punto 25, lettera a), degli orientamenti.

(71) Per quanto riguarda, nella fattispecie, le condizioni del punto 25, lettera b), degli orientamenti, la Commissione ritiene che siano soddisfatte, in quanto l'aiuto per il salvataggio è volto ad alleviare gravi difficoltà sociali e non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

(72) Ai sensi del punto 25, lettera d), degli orientamenti l'aiuto per il salvataggio deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato; l'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. La Commissione nota che, pur rispettando la formula di cui all'allegato degli orientamenti per stabilire il fabbisogno di liquidità dell'impresa, l'importo di aiuto supera i 10 milioni di EUR e le autorità italiane non hanno fornito elementi sufficienti per spiegare per quale motivo tale importo corrisponda a quanto specificamente necessario a Ixfin per rimanere in attività. La Commissione ritiene pertanto che sia stato sufficientemente dimostrato che l'importo di aiuto ricevuto sia il minimo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo di salvataggio, come previsto dal punto 25, lettera d), degli orientamenti.

(73) In base al punto 25, lettera e), degli orientamenti, l'aiuto deve essere concesso rispettando il principio dell'«aiuto una tantum» di cui al punto 72 e segg. degli orientamenti. Le autorità italiane hanno affermato che il principio dell'«aiuto una tantum» è soddisfatto, ossia che l'impresa non ha beneficiato di alcun aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Pertanto la Commissione, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ritiene che il criterio di cui al punto 25, lettera e), degli orientamenti sia soddisfatto.

(74) Nel caso di specie, il periodo di sei mesi durante i quali può essere concesso un aiuto per il salvataggio a norma del punto 25, lettera c), degli orientamenti inizia il 30 dicembre 2005 e termina il 30 giugno 2006. In base al punto 25, lettera a), ultima frase, degli orientamenti, i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima *tranche*. Inoltre, ai sensi del punto 25, lettera c), ultima frase, «in caso di aiuto non notificato, [lo Stato membro interessato deve presentare], entro sei mesi dalla prima attuazione della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata». Un'eccezione alla regola dei sei mesi è prevista ai sensi del punto 26 degli orientamenti, qualora lo Stato membro presenti un piano di ristrutturazione o di liquidazione entro il periodo di sei mesi. Nel suddetto periodo non è stato presentato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione o di liquidazione. Inoltre, la garanzia è stata escussa il 3 luglio 2006 e Ixfin non ha affatto rimborsato il prestito ricevuto. L'aiuto per il salvataggio a favore di Ixfin va pertanto considerato incompatibile con il mercato comune.

VIII.2.3. Aiuti per la ristrutturazione

(75) La Commissione non può considerare l'aiuto per il salvataggio come una misura di ristrutturazione. In primo luogo, non è stato sottoposto alla Commissione alcun piano di ristrutturazione. In secondo luogo, l'aiuto per il salvataggio non soddisfa quanto previsto dal punto 31 e segg. degli orientamenti, che stabiliscono le condizioni per la compatibilità delle misure di ristrutturazione con il mercato comune. La Commissione non dispone pertanto di altri elementi che le consentano di giudicare l'aiuto per il salvataggio compatibile come misura di ristrutturazione.

(76) Per quanto riguarda la presunta concessione di aiuti per la ristrutturazione, in base alle informazioni presentate alla Commissione nel corso del procedimento di indagine formale, sono stati risolti i dubbi sul fatto che sia stato concesso a Ixfin un aiuto per la ristrutturazione (cfr. considerando 32 della decisione). Pertanto, poiché l'esistenza dell'aiuto per la ristrutturazione non è stata confermata, la valutazione della sua compatibilità con il mercato comune diventa ininfluenza.

IX. CONCLUSIONE

(77) La Commissione chiude il procedimento di indagine formale avviato con decisione dell'11 dicembre 2007 in merito ad aiuti per il salvataggio illegalmente concessi ed a presunti aiuti per la ristrutturazione.

(78) La Commissione conclude che l'aiuto di Stato sotto forma di garanzia su un prestito di 15 milioni di EUR, illegalmente concesso dall'Italia a favore di Ixfin SpA, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è

incompatibile con il mercato comune. L'Italia deve recuperare l'aiuto incompatibile dal beneficiario.

(79) Nel quantificare l'importo dell'aiuto, la Commissione rinvia al punto 4.1, lettera a), della comunicazione, in base al quale, «per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia.».

(80) Viste le gravi difficoltà finanziarie di Ixfin al momento in cui è stata concessa la garanzia, la Commissione ritiene che fosse altamente improbabile che l'impresa fosse in grado di ottenere un mutuo bancario sul mercato senza l'intervento statale; la Commissione conclude pertanto che l'importo dell'aiuto corrisponde alla totalità dell'importo del prestito.

(81) L'indagine formale relativa al presunto aiuto per la ristrutturazione viene chiusa, in quanto in tale ambito la concessione di aiuti per la ristrutturazione a favore di Ixfin non è stata confermata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato sotto forma di garanzia, illegalmente concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, a copertura del prestito accordato il 30 dicembre 2005 da BancApulia a Ixfin, costituisce aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. L'Italia procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.

2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

4. L'Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione;
 - c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.

2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT